

RESOCONTO STENOGRAFICO

590.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

E DEI VICEPRESIDENTI ALDO ANIASI E ALFREDO BIONDI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Missioni | 79133, 79194 | Disegni di legge di conversione: | |
| | | (Autorizzazione di relazione orale) . | 79133, 79193, 79194 |
| Missioni valevoli nella seduta del 14 febbraio 1991 | 79242 | Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione): | |
| Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa . | 79138 | S. 2640 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali (<i>modificato dal Senato</i>) (5343-B). | |
| Disegni di legge: | | PRESIDENTE | 79182, 79183, 79184 |
| (Approvazione in Commissione) . . . | 79242 | CASATI FRANCESCO (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore</i> | 79182, 79184 |
| (Autorizzazione di relazione orale) . | 79133, 79193, 79194 | D'ACQUISTO MARIO (<i>gruppo DC</i>) | 79182 |
| (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) | 79139 | LABRIOLA SILVANO (<i>gruppo PSI</i>) | 79183 |
| PRESIDENTE | 79139 | STERPA EGIDIO, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i> | 79182, 79184 |
| VALENSISE RAFFAELE (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) | 79139 | | |

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

| PAG. | PAG. |
|--|---|
| Mozioni, risoluzione, interpellanze e interrogazioni: | Gruppi parlamentari: |
| (Annunzio) 79143 | (Modifica nella composizione) 79193 |
| Interpellanza: | Parlamento in seduta comune: |
| (Apposizione di firma) 79243 | (Annunzio della convocazione) . . . 79133 |
| Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 18-22 febbraio, 4-8 marzo 1991: | Per lo svolgimento di un'interrogazione: |
| PRESIDENTE . . 79188, 79190, 79191, 79192 | PRESIDENTE 79193, 79194 |
| GITTI TARCISIO (<i>gruppo DC</i>) 79192 | VIOLANTE LUCIANO (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 79193 |
| GUERZONI LUCIANO (<i>gruppo Sinistra Indipendente</i>) 79192 | Sindacato ispettivo: |
| SCALIA MASSIMO (<i>gruppo verde</i>) 79190 | (Trasformazione di documenti) . . . 79243 |
| VALENSISE RAFFAELE (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 79191 | Sull'ordine dei lavori: |
| VIOLANTE LUCIANO (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 79190 | PRESIDENTE . . 79133, 79134, 79135, 79136, 79137, 79138 |
| Commissione parlamentare per le questioni regionali: | GARAVINI ANDREA SERGIO (<i>gruppo mi-sto</i>) 79137 |
| (Sostituzione di un deputato componente) 79243 | LA VALLE RANIERO (<i>gruppo sinistra indipendente</i>) 79135 |
| Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame): | RUSSO FRANCO (<i>gruppo verde</i>) . 79133, 79138 |
| PRESIDENTE . . 79140, 79141, 79142, 79143, 79144, 79145, 79146, 79147, 79148 | SERVELLO FRANCESCO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 79136 |
| BARGONE ANTONIO (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 79145 | VIOLANTE LUCIANO (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 79134 |
| FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 79141 | Votazione finale di disegni di legge di conversione 79185, 79187 |
| FRACCHIA BRUNO (<i>gruppo comunista-PDS</i>), <i>Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere</i> 79148 | Votazione finale di proposta di legge 79181 |
| GORGONI GAETANO (<i>gruppo repubblicano</i>), <i>Relatore</i> 79144 | Votazioni nominali . . 79156, 79159, 79161, 79165, 79172 |
| MASTRANTUONO RAFFAELE (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore</i> 79141, 79142, 79143 | Votazioni segrete 79142, 79143, 79144, 79147 |
| MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista europeo</i>) 79145, 79146 | Ordine del giorno della seduta di domani 79239 |
| NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore</i> 79140, 79144 | Allegato A: |
| SINATRA ALBERTO (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 79143 | Considerazioni integrative dell'onorevole Romeo Ricciuti, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, in sede di discussione sul disegno di legge di conversione n. 5344-B 79245 |
| VALENSISE RAFFAELE (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>), <i>Relatore</i> 79144 | |

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

| | PAG. | | PAG. |
|---|---|--|--|
| Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione): | | | |
| S. 2631 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (<i>modificato dal Senato</i>) (5344-B). | | | |
| PRESIDENTE | 79185 | NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (<i>gruppo DC</i>) | 79207 |
| RABINO GIOVANNI BATTISTA (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore</i> | 79185 | SORICE VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> | 79205 |
| RICCIUTI ROMEO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> | 79185 | VAIRO GAETANO (<i>gruppo DC</i>), <i>Relatore sul disegno di legge n. 5375</i> 79200, 79203, 79222 | 79222 |
| Disegni di legge di conversione (Discussione congiunta): | | | |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5367); Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia (5375). | | | |
| PRESIDENTE | 79194, 79195, 79196, 79199, 79200, 79202, 79203, 79205, 79207, 79211, 79215, 79219, 79221, 79227, 79232, 79235, 79239 | Proposte di legge: | |
| ALAGNA EGIDIO (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore sul disegno di legge n. 5367</i> 79196, 79199, 79200, 79219 | | (Approvazione in Commissione) | 79242 |
| CECCHETTO COCO ALESSANDRA (<i>gruppo verde</i>) | 79205 | (Assegnazione a Commissione in sede referente) | 79242 |
| CICONTE VINCENZO (<i>gruppo comunista-PDS</i>) | 79235 | (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) | 79139 |
| FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (<i>gruppo comunista-PDS</i>) | 79227 | PRESIDENTE | 79139 |
| GORGONI GAETANO (<i>gruppo repubblicano</i>) | 79232 | VALENSISE RAFFAELE (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) | 79139 |
| GUIDETTI SERRA BIANCA (<i>gruppo DP</i>) | 79195, 79211 | Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| MASTRANTUONO RAFFAELE (<i>gruppo PSI</i>) 79215, 79219, 79221 | | Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395-D) (nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione). | |
| MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista europeo</i>) | 79195, 79202, 79219, 79221, 79222 | PRESIDENTE | 79148, 79153, 79154, 79155, 79156, 79158, 79159, 79161, 79164, 79165, 79166, 79168, 79169, 79170, 79171, 79172, 79173, 79174, 79175, 79176, 79178, 79179, 79180, 79181 |
| | | BARBIERI SILVIA (<i>gruppo comunista-PDS</i>) | 79151 |
| | | LABRIOLA SILVANO (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore per la maggioranza</i> | 79153, 79154, 79155, 79158, 79161, 79164, 79166, 79168, 79169, 79170, 79171, 79172, 79174, 79175, 79179, 79180 |
| | | LATTANZIO VITO, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> | 79153, 79156, 79158, 79161, 79164, 79166, 79168, 79169, 79170, 79171, 79172, 79174, 79175, 79179, 79180, 79181 |
| | | PACETTI MASSIMO (<i>gruppo comunista-PDS</i>) | 79164 |
| | | PAZZAGLIA ALFREDO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>), <i>Relatore di minoranza</i> | 79153, 79155, 79158, 79161, 79164, 79168, 79169, 79170, 79171, 79172, 79174, 79178, 79179, 79180 |
| | | RONCHI EDOARDO (<i>gruppo verde</i>) | 79153, 79154, 79156, 79158, 79161, 79166, 79170, 79174, 79176, 79181 |
| | | TADDEI MARIA (<i>gruppo comunista-PDS</i>) | 79161 |

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

SEDUTA PRECEDENTE N. 589 — DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

La seduta comincia alle 9,30.

GIULIANO SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Babbini, Caveri, de Luca, Foschi, Rubinacci, Sacconi e Spini sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono diciassette come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S. 2589 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria» *(approvato dal Senato)* (5417).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio della convocazione del Parlamento in seduta comune.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che giovedì 21 febbraio 1991, alle ore 9,30 il Parlamento è convocato in seduta comune con il seguente ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, siamo ormai giunti ad un punto tale nella guerra del Golfo che nessuno può dire che non c'era, che non ha visto, che non ha sentito.

Come saprà, signor Presidente, vi sono state centinaia e centinaia di vittime civili in un *bunker*. Le chiedo quindi due cose: la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

prima è che si esprimano sentimenti di dolore, di solidarietà e di sdegno nei confronti di un'azione militare di attacco contro civili; in secondo luogo, che la Presidenza si attivi presso il Governo affinché quest'ultimo venga entro oggi a comunicare alla Camera che cosa intende fare per fermare immediatamente gli attacchi aerei indiscriminati e per far sì che questa guerra cessi nei suoi aspetti più drammatici e si giunga, soprattutto, ad una tregua e — speriamo — alla pace.

Penso che i fatti accaduti siano drammatici e che l'Italia, partecipando a questa guerra, sia responsabile di quel che avviene nel Golfo. Ribadisco quindi la mia richiesta, signor Presidente, affinché si attivi (non lo dico perentoriamente ma perché nutro sentimenti di sgomento, come spero tutti i colleghi, di fronte a quello che abbiamo potuto vedere dalle immagini televisive) per far sì che il Governo venga in Assemblea ad assicurare che per lo meno gli aspetti più barbarici della guerra non abbiano a ripetersi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sul richiamo per l'ordine dei lavori dell'onorevole Franco Russo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, mi pare che il collega Franco Russo ponga una questione di grande rilevanza politica ed attualità.

Credo che i colleghi sappiano che nella riunione di ieri della Conferenza dei presidenti di gruppo questo problema è stato affrontato; il nostro gruppo — e credo anche quello cui appartiene il collega Franco Russo — ha posto l'esigenza che il Governo venga in aula per riferire su due aspetti.

Innanzitutto, vi è un problema politico-istituzionale — tutto sommato oggi meno

rilevante, ma che esiste ed è di una certa importanza — che riguarda il rapporto Parlamento-Governo durante una crisi di questo tipo. Signor Presidente, credo che la sua sensibilità istituzionale mi soccorrerà in questo momento per sostenere che in sostanza il Parlamento ha dato mandato al Governo di inviare nel golfo aerei *Tornado* e navi; non ha dato altri mandati. Attualmente, invece, stiamo assistendo all'assunzione di decisioni che possono mutare il ruolo dell'Italia in questo conflitto. Mi riferisco al fatto che sono state messe a disposizione strutture civili con funzione servente ai fini di interventi di bombardamento indiscriminato sul territorio dell'Iraq.

A ciò si aggiunga la vicenda — a cui ha fatto riferimento il collega Franco Russo — del bombardamento che ha nelle ultime ore causato un certo numero di vittime civili; questa volta la notizia è certa e naturalmente ciò non può che aggravare le nostre preoccupazioni.

Quest'ordine di problemi sarà affrontato allorché verrà comunicato all'aula il calendario dei lavori, tuttavia, signor Presidente, le chiediamo, se possibile, di farsi latore presso il Governo della nostra preoccupazione in relazione a due ordini di motivi: la sovraesposizione del nostro paese rispetto al mandato che il Parlamento aveva conferito al Governo e la pericolosa trascuratezza del Governo nei confronti delle regole costituzionali fenomeno che può portare al mutamento di alcuni elementi della forma di governo.

In proposito vorrei sottolineare che non ci troviamo ad agire nel regime dello statuto albertino, in cui la politica estera e militare erano gestite dall'esecutivo. Siamo in un sistema parlamentare, in cui le grandi scelte di politica estera e militare spettano al Parlamento e non al Governo. Dunque — lo dico con molta pacatezza — si pone un problema politico, che va ad aggiungersi alla nostra preoccupazione per un possibile mutamento del ruolo svolto dall'Italia nel conflitto.

In sostanza, signor Presidente, mi pare che vi siano tutti gli elementi perché il Governo sia sollecitato a venire in Parla-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

mento. Oggi il ministro della difesa riferirà alle Commissioni riunite esteri e difesa, ma si tratta di un'altra questione, di tipo limitato, che non può avere per oggetto i problemi che stiamo ponendo; vi sarà un riferimento a quanto sta accadendo, ma in quella sede non si può assumere alcuna deliberazione. Certamente la solennità e la drammaticità della circostanza esigono che sia l'Assemblea a pronunciarsi su tali questioni.

Ritourneremo sul problema al momento della comunicazione del calendario in Assemblea, e comunque, signor Presidente, il maggiore schieramento di opposizione, il gruppo parlamentare comunista-PDS, le chiede nella sua cortesia e responsabilità di farsi latore di questa esigenza.

RANIERO LA VALLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente, mi associo alle richieste formulate dai colleghi Franco Russo e Violante e vorrei aggiungere un terzo punto da affrontare in un dibattito in aula con l'intervento del Governo.

La guerra in corso è «a porte chiuse» e lo stesso Consiglio di sicurezza dell'ONU ne deve parlare a porte chiuse. Si tratta di un conflitto di cui si sa pochissimo e che, quindi, è senza controllo sia da parte dei Parlamenti sia da parte delle opinioni pubbliche. Quando si apre qualche finestra di questo edificio chiuso si vedono orrori inenarrabili. Dunque, abbiamo il problema di esercitare il controllo anche sulla condotta della guerra.

Le immagini che ci sono giunte non riguardano soltanto un edificio colpito a Bagdad, ma descrivono anche la situazione a Bassora.

Credo che la terza questione da discutere con il Governo sia la seguente: i nostri comandi militari non danno alcuna notizia sugli obiettivi militari colpiti nel corso delle missioni dei *Tornado*, tuttavia fonti militari francesi, inglesi e saudite hanno detto che i nostri velivoli compiono missioni di bombardamento su Bassora in-

sieme con gli aerei alleati. In proposito, abbiamo la testimonianza dell'ex ministro della giustizia americana Ramsey Clark, che si è recato a Bassora. Egli ha detto che le distruzioni di Bassora sono superiori a quelle di Bagdad e che sono stati colpiti ospedali, case, scuole e moschee, con innumerevoli vittime civili.

Non si tratta solamente del fatto che basi civili italiane, come gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino, sono messe a disposizione di forze aeree che compiono le missioni. Le nostre forze, aeree, i nostri *Tornado* stanno effettuando missioni in cui è chiaramente indistinguibile l'obiettivo civile da quello militare. Infatti, se l'obiettivo militare in questa fase della guerra è stroncare qualsiasi capacità di resistenza dello Stato e del sistema iracheno, non è più possibile alcuna distinzione, neanche concettuale, tra obiettivi militari e civili.

I ponti sul Tigri sono obiettivi militari? Il ministero delle aree rurali è un obiettivo militare? I rifugi in cui si sostiene che si trovino sistemi di comunicazione sono obiettivi militari o civili? Non vi è allora più alcuna possibilità di distinguere!

Dobbiamo invece assumere nuovamente il controllo politico della guerra, altrimenti non vi è democrazia; la democrazia scompare e noi nella guerra diventiamo uguali ai nostri avversari. Il nostro sistema diventa uguale a quelli dittatoriali, totalitari.

Se vogliamo assumere nuovamente il controllo della guerra, occorre che il Governo riferisca costantemente all'Assemblea. Dobbiamo avere la possibilità di discutere delle questioni sul tappeto e di discernere, dando direttive sul tipo di missioni militari che eventualmente i nostri aerei possono compiere. Altrimenti non possiamo «reggere» politicamente e moralmente un giorno di più la condotta delle operazioni (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista-PDS e verde*).

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda alla quale si è fatto cenno, avanzando la richiesta del dibattito parlamentare, indubbiamente è drammatica e implica nostre valutazioni e preoccupazioni.

Le valutazioni sono di ordine politico generale e attengono all'atteggiamento di Saddam Hussein, sordo ad ogni richiesta di raggiungere un accordo. Le preoccupazioni sono relative a quanto ha annunciato Saddam Hussein fin dall'inizio delle ostilità: determinati obiettivi militari sarebbero stati «difesi» attraverso gli scudi umani costituiti dai prigionieri, e in questo caso — sembra — addirittura dai civili iracheni.

Le versioni sono contrastanti al riguardo. Occorre quindi essere meglio documentati per compiere una valutazione che vada al di là di una adesione solidale, umanitaria a questa tragica vicenda. Discuterne in Assemblea, a mio avviso, può essere un fatto politicamente e moralmente rilevante. Tuttavia fin dall'inizio della guerra nella Conferenza dei presidenti di gruppo, mi pare con l'appoggio di tutti, si è convenuto di investire dei problemi che fossero sorti le Commissioni difesa ed esteri, che si sarebbero riunite separatamente o congiuntamente.

RANIERO LA VALLE. Cos'è, un appalto della guerra? Come si fa a concedere deleghe alle Commissioni?

CARLO TASSI. Ma pensa per te!

PRESIDENTE. Onorevole La Valle, la prego di non fare certe affermazioni. Le Commissioni esteri e difesa sono organismi di questo ramo del Parlamento con competenze specifiche, non si può parlare di appalto...!

MAURO MELLINI. Altrimenti si penserebbe subito alle tangenti, il che non è dignitoso.

RANIERO LA VALLE. Non possiamo sentirci dire queste cose!

PRESIDENTE. Onorevole La Valle, consenta all'onorevole Servello di concludere il suo intervento.

FRANCESCO SERVELLO. Onorevole La Valle, ricordo di avere preso parte ad una delle riunioni di tali Commissioni, per altro affollatissima di deputati. Questi organismi, separatamente o congiuntamente, rappresentano l'intera Camera dei deputati. I colleghi che deleghiamo a partecipare alle sedute, a parte i membri effettivi delle Commissioni stesse, hanno autorità e autorevolezza. Essi rappresentano la Camera nel suo complesso; ci troviamo, insomma, di fronte ad un microcosmo dell'intero popolo italiano. Non offendiamo, quindi, i colleghi e l'istituto parlamentare al quale apparentemente tenete molto.

GIAN CARLO SALVOLDI. I suoi colleghi non vogliono che le Commissioni esteri e difesa si riuniscano in continuazione, perché sostengono che non si possa interferire sull'attività bellica!

PRESIDENTE. Onorevole Salvoldi, prendo atto che lei ha un'opinione contraria così articolata e complessa, ma la prego di non interrompere il collega che sta parlando.

FRANCESCO SERVELLO. Devo dire al collega Salvoldi — che forse ha un'esperienza parlamentare inferiore alla mia, non fosse altro che per ragioni anagrafiche — che ogni qualvolta sorgono problemi di incerto rilievo, che assumono anche contorni particolari circa le cause, le concause e le responsabilità, il ricorso a Commissioni speciali o comunque a Commissioni istituzionali è normale ed opportuno, perché in quelle sedi è più proficuo il confronto con i ministri interessati ed è anche più facile il dibattito, si può tornare sulle questioni, riprendendo la parola più volte. Non mi si dica quindi che a questo punto le Commissioni non valgono nulla, svilendo il ruolo dell'intero Parlamento. A meno che non si voglia fare soltanto una sceneggiata

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

di carattere parlamentare ed assembleare! Si può certamente richiedere un dibattito e vi parteciperemmo anche noi: parteciperemmo cioè non certo alla sceneggiata, ma all'assunzione di responsabilità in questa Assemblea piuttosto che nelle Commissioni esteri e difesa.

Non si può però affermare in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo che queste due Commissioni possano essere convocate in qualsiasi momento sulle questioni concernenti la guerra nel Golfo e contemporaneamente chiedere il confronto in Assemblea per dar luogo ad un certo tipo di spettacolo.

La vicenda è estremamente grave, è importante sapere se lo spiraglio delle trattative di cui parlano i giornali, la radio e la televisione abbia una qualche possibilità di sbocco nella pace. Si può verificare la consistenza di queste notizie ed anche se il Governo italiano si sia mosso o si stia muovendo in questa direzione. Tutto ciò può essere fatto benissimo in sede di Commissioni riunite esteri e difesa.

Se poi si ritiene di dover adire altre forme di intervento attraverso un confronto in Assemblea su questo argomento, allora si chiede di convocare la Conferenza dei presidenti di gruppo sulla questione (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

ANDREA SERGIO GARAVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Intendo associarmi alle richieste dei colleghi che hanno precedentemente preso la parola sottolineando due punti essenziali.

Innanzitutto ci troviamo di fronte ad un momento cruciale della guerra. Sull'Iraq è stato sganciato lo stesso quantitativo di bombe gettate sulla Germania durante tutto il secondo conflitto mondiale. Se l'attacco aereo dovesse proseguire con l'intensità che ha caratterizzato finora la condotta bellica ci troveremmo di fronte ad un fatto preciso: un macello! Non si può infatti definire diversamente un attacco aereo di tali proporzioni.

È inutile nascondersi dietro in dito; l'episodio del *bunker* colpito dai missili rappresenta la punta dell'*iceberg* di una realtà che non può essere altro che nella di un macello. Non è concepibile restare indifferenti di fronte a questi eventi, come se fosse ammissibile risolvere problemi pur gravissimi come quelli sollevati dall'invasione del Kuwait con metodi di tal genere.

In secondo luogo, se ci trovassimo veramente alla vigilia dell'intervento di terra, nel deserto, delle forze cosiddette alleate saremmo di fronte ad un ulteriore salto in avanti, ad un altro macello questa volta dei soldati e non solo della popolazione civile, ad un aggravamento della situazione.

Come è possibile a questo punto affermare asetticamente che tali fatti debbono essere valutati dalle Commissioni esteri e difesa con la dimensione politica ridotta che la sede comporta? Non è possibile che il Parlamento non sia investito dal Governo delle sue responsabilità e che non possa imputare all'esecutivo le responsabilità che gli competono: fra le mani che provocano il «macello» di cui parliamo vi sono purtroppo anche quelle di nostri connazionali. Per questo credo che l'Assemblea debba essere convocata per discutere tali problemi, al fine di prendere le opportune deliberazioni. È un diritto che non può essere negato!

Signor Presidente, per tali motivi credo che il mandato conferitole dai colleghi intervenuti prima di me debba da lei essere assolto per consentire che l'Assemblea sia convocata tempestivamente. Se così non fosse, sarebbe davvero difficile che mentre treni pieni di carri armati attraversano il paese, mentre i nostri aeroporti sono utilizzati come basi belliche, si continui tranquillamente nell'ordinaria amministrazione, come se niente fosse. Vi saranno conseguenze anche sull'andamento dei nostri lavori, signor Presidente, perché è impossibile che una parte di questo consesso accetti l'attuale situazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono stati posti due problemi, il primo dei quali è di ordine sostanziale. L'onorevole Vio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

lante ha infatti sollecitato un dibattito in Assemblea in cui il Governo faccia da interlocutore; egli ha motivato tale richiesta affermando che l'esecutivo avrebbe oltrepassato i confini del mandato conferitogli dal Parlamento. Senza entrare nel merito della questione, rispetto alla quale non compete alla Presidenza esprimere giudizi, assicuro che riferirò al Presidente della Camera le richieste avanzate, perché nella sua sensibilità possa assumere le opportune iniziative.

Si è poi ritenuto non sufficientemente rappresentativa la sede delle Commissioni riunite esteri e difesa al fine di esercitare un costante controllo sull'attività del Governo in ordine alla nostra partecipazione alle vicende del Golfo. Senza entrare nel merito di valutazioni politiche, devo fare presente che non si può affermare che la Camera nel suo complesso non abbia seguito nelle sue varie fasi i tragici eventi del Golfo Persico: lo ha fatto sia in aula sia in Commissione. Ribadisco comunque l'assicurazione che la richiesta avanzata dagli onorevoli colleghi sarà posta all'attenzione del Presidente della Camera. Ricordo, in ogni caso, che oggi alle 17,30 si riuniranno le Commissioni esteri e difesa per ascoltare i ministri competenti.

Questi stessi temi sono stati trattati ieri in Conferenza dei presidenti di gruppo. Il Presidente si è impegnato, d'intesa con i capigruppo, a riconvocare la Conferenza stessa per la prossima settimana, al fine di stabilire un dibattito in aula sulla situazione del Golfo Persico.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, la ringrazio per quanto ha detto, ma vorrei chiederle, in qualità di Presidente di turno, di esprimere il nostro cordoglio per le vittime civili dei bombardamenti aerei. Dobbiamo averne il coraggio!

In tale evenienza non ci schiereremmo con l'Iraq, ma a difesa di esseri umani (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, se ho evitato di esprimere valutazioni dettate da sentimenti umani non è per mancanza di sensibilità, ma solo perché cerco di esercitare la mia funzione di Presidente di turno attenendomi il più possibile alle funzioni ordinarie attribuite alla Presidenza.

Personalmente, devo dire che in quest'aula non credo ci sia alcuno che sia rimasto insensibile e indifferente agli avvenimenti di questi giorni e alle immagini trasmesse ieri dalle televisioni. Io ho una certa età, onorevole Russo; non ho partecipato in forma attiva al secondo conflitto mondiale, ma ero già grande abbastanza per capire che cosa accadeva. Ebbene, non credo purtroppo che possano esistere guerre «pulite», perché dal momento che si vogliono risolvere determinati eventi, come la crisi nel Golfo e l'invasione del Kuwait, impugnando le armi, è inevitabile che si determinino conseguenze tragiche. Questa è una mia personale convinzione! (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista-PDS, della sinistra indipendente e verde*).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

alla VIII Commissione (Ambiente):

«Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92» (5444) (*con parere della I, della V e della VII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Biondi ed altri: «Interventi urgenti e straordinari per la realizzazione di infrastrutture e di strutture turistiche e ricettive connesse alla celebrazione del V centenario della scoperta dell'America» (4867), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la sottoindicata Commissione permanente ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

VIII Commissione (Ambiente):

S. 492-799-823-831-1018-2102-1947 — Disegno di legge e proposte di legge d'iniziativa dei Senatori Berlinguer ed altri; Cutrera ed altri; Bausi ed altri; Malagodi ed altri; Mancino ed altri; Boato: «Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità» (*Approvati, in un testo unificato dal Senato*) (5036).

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, noi riteniamo che non possa essere discusso in Commissione l'insieme delle proposte legislative che recano norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità.

È questa una materia che attende di essere regolamentata da tantissimo tempo; e ciò dimostra le incertezze che hanno attraversato i gruppi politici. I dubbi deri-

vano dalla necessità di coniugare le esigenze del giusto indennizzo per gli espropri con quelle della funzione sociale della proprietà.

Le riflessioni si sono prolungate nel tempo anche perché i ripetuti giudizi di incostituzionalità enunciati dalla Corte costituzionale non hanno certo facilitato la conciliabilità di queste due esigenze. Ecco perché il provvedimento in discussione non può essere definito urgente, dal momento che i regimi transitori ancora affliggono il paese.

Accanto a questo aspetto vi è un altro motivo per cui ci opponiamo al trasferimento del provvedimento dalla sede referente alla sede legislativa. È questa una materia estremamente importante, che deve essere esaminata non in Commissione, ma in Assemblea, sede nella quale sono garantite la massima pubblicità e trasparenza.

Riteniamo pertanto che il provvedimento esaminato in sede referente dalla Commissione ambiente debba essere discusso in Assemblea, affinché ci sia un ampio confronto su una materia delicata e certamente non di poco rilievo, che attende di essere regolamentata da tanti anni e sulla quale le forze politiche devono misurarsi.

Poco fa abbiamo ascoltato critiche ingiuste nei confronti del lavoro delle Commissioni permanenti, critiche che invece dovrebbero riguardare il caso in questione. Siamo infatti di fronte ad una materia piuttosto delicata, che deve formare oggetto di un confronto in Assemblea, dove la pubblicità del dibattito consente un controllo da parte dell'opinione pubblica che invece non è possibile in sede di Commissione.

Per tali ragioni, il nostro gruppo si oppone al trasferimento in sede legislativa del progetto di legge n. 5036.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Valensise darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in

votazione la proposta della Presidenza di trasferire il progetto di legge n. 5036 alla VIII Commissione in sede legislativa.

(È approvata).

Ricordo altresì di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la sottoindicata Commissione permanente ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente progetto di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

X Commissione (Attività produttive):

Disegno di legge e proposte di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi e Serrentino; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Viscardi ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi e Orciari; Castagnetti Pierluigi ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri e De Julio ed altri: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese industriali» (4521-270-343-475-658-663-682-897-1358-1359-1360-1622-1694-2006-2247-2416-2417-2571-2607-2806-2968-3380) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato);*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

La prima domanda di autorizzazione a procedere è quella contro il deputato Milani, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 61, nn. 2 e 7, 81, capoverso, e 317 del codice penale (concussione pluriaggravata e continuata) e agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti, continuata) (doc. IV, n. 92).

La Giunta propone che l'autorizzazione a procedere sia negata.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Nicotra.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Signor Presidente, nel rimettermi alla relazione scritta, mi riservo di intervenire brevemente in sede di replica qualora emergessero richieste di chiarimenti.

Preciso che l'autorità giudiziaria ha chiesto, oltre all'autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Milani, anche l'autorizzazione a che il giudice istruttore comunichi al questore competente la pendenza del procedimento penale, perché tale autorità possa provvedere in ordine alla invalidazione dei documenti atti all'espatrio.

Come è espressamente chiarito nella relazione scritta, la Giunta, proponendo il diniego dell'autorizzazione a procedere in giudizio, si è espressa, conseguentemente, anche per il diniego di tale seconda autorizzazione.

Pertanto, qualora l'Assemblea approvi la proposta di diniego della Giunta, si intenderanno negate entrambe le autorizzazioni richieste. Qualora l'Assemblea, respingendo la proposta della Giunta, si pronunci per la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio, bisognerà porre in votazione, separatamente, la proposta di diniego dell'autorizzazione al ritiro dei documenti atti all'espatrio.

È questa la puntualizzazione che volevo fare.

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue precisazioni, onorevole Nicotra.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario del nostro gruppo sulle conclusioni a cui è giunto il relatore; e ciò anche se condividiamo e apprezziamo la parte della relazione nella quale vengono stabiliti i limiti dell'accertamento che la Giunta e l'Assemblea devono compiere ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. E credo che non sia superfluo ricordare che la manifesta infondatezza che è uno degli elementi da cui può rilevarsi che l'azione penale è stata intrapresa a fini persecutori viene indicata nella relazione come il fondamento per non concedere l'autorizzazione a procedere.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni fatti. Innanzitutto vi sono dichiarazioni rese da Bruno De Mico che trovano riscontro nei tabulati, nelle agende della CODEMI e nelle agende del geometra Beretta. Uno di questi riscontri è particolarmente interessante sotto il profilo della valutazione dei fatti. Leggo per i colleghi: «Ore 11: De Mico — passare cassa — Stefano». Ovviamente, sulla base di questi elementi è stata avviata un'azione penale ed è stata giustamente richiesta l'autorizzazione a procedere per due tipi di reato, il reato di concussione e il reato di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti.

Rispetto alla seconda ipotesi non mi pare che la relazione risponda in alcun modo, e d'altronde non avrebbe potuto farlo, perché nelle stesse dichiarazioni dell'architetto De Mico non c'è riferimento, anzi è escluso ogni interessamento dell'onorevole Milani nella sua qualità di assessore al comune di Milano. Il suo interessamento viene piuttosto valutato in rapporto al fatto che egli facesse parte della direzione socialista proprio nel momento in cui il ministro dei trasporti era un esponente dello stesso partito e i lavori che venivano eseguiti dalla CODEMI di De

Mico interessavano proprio quel ministero.

Detto questo, è ovvio che ogni processo è soltanto un'ipotesi di ricostruzione dei fatti, sulla base di alcuni elementi che vengono ritenuti tali da giustificare l'avvio dell'azione penale.

Io non credo che spetti alla Giunta e a quest'Assemblea dichiarare un teste attendibile o no: questo non rientra proprio — ripeto — né nei poteri della Giunta né in quelli dell'Assemblea. Non mi pare che possiamo basarci sulle considerazioni del relatore, che parla di casi analoghi nei quali il Senato non ha concesso l'autorizzazione a procedere. Ricordo infatti ai colleghi che in occasione di un altro processo, originato dalle dichiarazioni di De Mico, la Camera aveva concesso l'autorizzazione a procedere. Concedere o non concedere l'autorizzazione a procedere (lo ricordo ai colleghi) è l'espressione di una prerogativa del Parlamento, e su ciascun parlamentare grava a mio avviso l'obbligo di fare uso di questa prerogativa con grande attenzione, proprio per non sminuire in alcun modo il prestigio dell'istituzione della quale facciamo parte. Auspichiamo ovviamente che sia accertata la non colpevolezza dell'onorevole Gian Stefano Milani, ma non riteniamo che esistano i presupposti per non concedere l'autorizzazione a procedere, né sulla base degli atti che ci sono pervenuti dalla procura di Milano né sulla base di un uso corretto, e attento al prestigio del Parlamento, della nostra prerogativa di concedere o meno l'autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Presidente, colleghi, io credo che il rispetto della dignità e della prerogativa del Parlamento in questa materia debba accompagnarsi anche all'esigenza di difendere l'attività dei parlamentari da accuse spesso totalmente infondate, come nel caso al nostro esame.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

La fattispecie credo meriti poche considerazioni, sia in fatto sia in diritto. In fatto credo che, contrariamente a quello che sosteneva poco fa la collega Finocchiaro Fidelbo, l'ipotesi accusatoria si fondi unicamente sulle dichiarazioni del De Mico, per altro smentite dallo stesso Beretta, che ha sempre negato la circostanza della dazione. Non si può neppure fare riferimento, come elementi di riscontro, ai tabulati ed alle agende, poiché si tratta di documenti formati dallo stesso De Mico e quindi accreditabili alla stessa fonte, la quale — come è ricordato nella relazione — è stata smentita anche dal comportamento tenuto dal Senato in occasione della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un senatore.

In ordine alle questioni giuridiche, poi, credo che manchino i requisiti essenziali perché possa configurarsi il reato contestato, che è quello di cui all'articolo 317 del codice penale, il quale presuppone che il reo sia pubblico ufficiale e richiede, altresì, l'abuso delle funzioni. Ebbene, l'onorevole Milani, nella fattispecie che gli viene addebitata, oltre a non aver abusato delle funzioni, non aveva nemmeno la qualità in virtù della quale si sarebbe potuta configurare l'ipotesi di cui all'articolo 317 del codice penale.

Io credo che la strumentalità ed il *fumus persecutionis* nella fattispecie al nostro esame si rilevino proprio dalle motivazioni che accompagnano la richiesta di autorizzazione a procedere. È evidente infatti che non si vogliono operare accertamenti in ordine al fatto contestato, il quale consiste nell'abuso della funzione di assessore al comune di Milano per aver agevolato lavori di totale pertinenza dell'azienda autonoma dello Stato. In realtà sembra che la richiesta del magistrato competente attenga all'esigenza di accertare altri fatti.

In questo noi vediamo una manifestazione del *fumus persecutionis*, dell'intento persecutorio nei confronti del deputato Milani, poiché non vi sono né elementi oggettivi in fatto né la qualità perché possano configurarsi i reati a lui addebitati.

Per queste ragioni voteremo a favore della proposta del relatore e quindi contro la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale di Milano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, sospendo la seduta fino alle 10,30 per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso.

**La seduta sospesa alle 10,20,
è ripresa alle 10,35.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Milani, (doc. IV. n. 92) avvertendo che qualora venga respinta si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 356 |
| Maggioranza | 179 |
| Voti favorevoli | 202 |
| Voti contrari | 154 |

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato De Carolis, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 105).

La Giunta propone che l'autorizzazione venga negata.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mastrantuono.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

ALBERTO SINATRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO SINATRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista-PDS in sede di Giunta si è dichiarato favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere.

Ribadiamo oggi la nostra posizione contraria alla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione, in considerazione del fatto che si è di fronte ad un reato colposo rispetto al quale non può ravvisarsi né *fumus persecutionis* né manifesta infondatezza dell'accusa. La Giunta non deve di certo sostituirsi al giudice nella valutazione degli elementi processuali, ma soltanto valutare l'esistenza per l'appunto di un eventuale *fumus persecutionis* — che, nel caso che ci riguarda, è stato escluso dallo stesso relatore — oppure di una manifesta infondatezza dell'accusa.

In relazione a tale ultimo aspetto, l'affermazione della personale responsabilità penale del De Carolis, nella sua qualità di presidente della società organizzatrice di un *rally* automobilistico, è certamente questione aperta a diverse soluzioni che vanno comunque, valutate non dalla Giunta, ma dal giudice nella sede naturale del processo.

Il problema relativo alla individuazione nell'ambito degli enti morali dei soggetti penalmente responsabili, il criterio giurisprudenziale del cosiddetto adempimento mediante preposizione, il fatto che il De Carolis non sia stato imputato a titolo di concorso nel reato posto in essere dal Gramellini ma autonomamente, il problema della valutazione della delicata questione della responsabilità penale personale dei membri del consiglio direttivo di un ente collettivo sono tutti elementi che, ai fini della individuazione della responsabilità penale, per reato di omicidio colposo, del

deputato De Carolis nella sua qualità di presidente della società organizzatrice, debbono essere valutati dal giudice, posto che non spetta certo alla Giunta o al Parlamento entrare nel merito della situazione processuale del deputato nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere.

Per questi motivi il nostro gruppo si dichiara favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere e quindi voterà contro la proposta di diniego avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato De Carolis, avvertendo che, qualora venga respinta, si intende che l'autorizzazione è concessa (doc. IV, n. 105).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 335 |
| Maggioranza | 168 |
| Voti favorevoli | 201 |
| Voti contrari | 134 |

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato D'Alema per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 112).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gorgoni.

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta che conclude per il diniego dell'autorizzazione a procedere ai sensi del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato D'Alema, avvertendo che, qualora venga respinta, si intende che l'autorizzazione è concessa (doc. IV, n. 112).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 332 |
| Maggioranza | 167 |
| Voti favorevoli | 282 |
| Voti contrari | 50 |

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Grippo, per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione) (doc. IV, n. 115).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Valensise.

RAFFAELE VALENSISE, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, che conclude per il diniego dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Grippo, avvertendo che, qualora venga respinta, si intende che l'autorizzazione è concessa (doc. IV, n. 115).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 350 |
| Votanti | 349 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 175 |
| Voti favorevoli | 197 |
| Voti contrari | 52 |

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Zavettieri, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale (diffamazione continuata) (doc. IV, n. 117).

La Giunta propone di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, trattandosi di ipotesi che rientra nella fattispecie prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Nicotra.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

ANTONIO BARGONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per illustrare la nostra posizione contraria sulla proposta della Giunta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria in applicazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ritengo che ciò non sia possibile. Si tratta di una querela per diffamazione presentata da un magistrato al quale l'onorevole Zavettieri ha rivolto le parole: «Sei legato a filo doppio con il PCI e quindi, per questo motivo, c'è un attacco preordinato alla mia parte politica».

Il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione prevede che un certo tipo di comportamento possa considerarsi legato all'esercizio delle funzioni tipiche del parlamentare; non soltanto, tutta la giurisprudenza di questa Camera ha semmai parlato di riproduzione e ripetizione all'esterno di atti parlamentari o di interventi svolti in aula, come è successo in passato per Pannella, Capanna, eccetera, ma non si è mai ritenuto che per qualsiasi tipo di attività svolta da un parlamentare nelle sedi di partito — perché questo atto è stato compiuto in una sede di partito nel corso di una conferenza stampa — debba essere disciplinata in questo modo, e quindi non ritengo si possa ricorrere all'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Nella sua relazione l'onorevole Nicotra asserisce che in questo caso vi sarebbe una connessione soggettiva, oggettiva e temporale tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni tipiche e quelle manifestate all'esterno, ma mi pare che non sia così. Tra l'altro il riferimento ad un'interrogazione presentata dall'onorevole Zavettieri è infondato ed improprio, dal momento che l'interrogazione riguardava la possibilità di iscriversi alla massoneria per i magistrati. Quindi non c'entra niente con la questione in esame. Si tratta, invece, di un problema di carattere generale che nulla ha a vedere con una questione particolare. È un attacco personale ad un magistrato che è stato accusato di preordinare degli interventi nei confronti del partito dell'onorevole Zavettieri.

Quella proposita è, quindi, un'interpre-

tazione giuridica aberrante e politicamente pericolosa. L'atto parlamentare deve essere tutelato in quanto prerogativa dell'intero Parlamento, perché diventa un atto di tutto il Parlamento, e in quanto tale deve essere appunto tutelato. Non mi pare vi siano i presupposti per riconoscere a questo comportamento la natura di atto da attribuire all'intero Parlamento.

Peraltro devo dire che l'odierno ordine del giorno prevede l'esame di molte altre autorizzazioni a procedere per diffamazione alle quali è stato sempre applicato il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Ritengo che questa sia l'interpretazione più giusta da dare ad un comportamento con le caratteristiche che ho detto, in una fattispecie del genere. Mi pare, quindi, che applicare il primo comma significherebbe dare un segnale estremamente negativo in un momento caratterizzato da un clima di sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. In tal modo si alimenterebbe quel clima e si effettuerebbe un'inutile forzatura, quasi a tutela di un privilegio e non di una prerogativa del Parlamento.

Invito pertanto l'Assemblea a riflettere in modo da evitare di creare un precedente tanto grave e pericoloso. È necessario che la Camera dimostri rigore ed equilibrio.

Chiedo pertanto che gli atti vengano rimessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere e che questa decida magari negando l'autorizzazione stessa, ma ai sensi del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo non già perché ritengo che su questo particolare caso vi sia stata una determinazione della Giunta che per qualche particolare motivo non debba essere condivisa, ma perché in casi analoghi, e sulla questione specifica dell'estensione della vera e propria immunità parlamentare, dell'incensurabilità dell'attività del parlamentare, ho sempre

espresso opinioni che sono state disattese dalla Giunta.

Devo ringraziare il collega Nicotra per aver dato esatto conto nella relazione non solo di questo atteggiamento, ma anche dei motivi per i quali ho ritenuto di dover sempre insistere sulla mia posizione.

Nella sostanza, metterei da parte quella che è la questione del collegamento, nel caso specifico, tra l'atto tipico — l'interrogazione parlamentare — e la materia particolare della quale si duole questo magistrato. È opportuno sottolineare infatti che è il magistrato che ci si duole e non il partito comunista, forse a torto, dell'affermazione dell'esistenza di un collegamento tra lui e il partito comunista (*Applausi del deputato Tassi*).

Ma la questione vera consiste nel fatto che nella relazione si afferma che anche per gli atti non tipici, ed in ogni caso per l'attività politica svolta dal parlamentare, debba intendersi applicabile l'immunità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, in quanto l'attività stessa sia diretta all'effettivo esercizio di quella rappresentanza politica e, quindi, all'espletamento di una funzione, ancorché non tipica, da parte del parlamentare.

Sono sempre stato contrario a questa tesi per il pericolo rappresentato dalle conseguenze logiche già preannunziate da una sentenza della Corte costituzionale.

Signor Presidente, vorrei essere posto nelle condizioni di parlare... Evidentemente questo argomento non interessa a nessuno, pur trattandosi di una questione relativa allo *status* dei deputati. Onorevoli colleghi, si tratta di fatti che potrebbero capitare a tutti; che sarebbe quindi opportuna una maggiore attenzione da parte vostra.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lei ha perfettamente ragione.

Vorrei invitare i colleghi che fanno capannelli scambiandosi opinioni di farlo lontano dall'oratore e soprattutto con un tono di voce che non lo disturbi!

MAURO MELLINI. Stavo dicendo che una volta che si afferma che non è l'atto

tipico del deputato a non poter essere censurabile, ma anche l'atto compiuto al di fuori della sede istituzionale (atto non tipico e dovunque compiuto, quale che sia la condotta nella quale si esplica tale attività), evidentemente si deve sostituire il criterio della tipicità dell'atto con quello della congruità dello stesso e della rispondenza alla finalità della rappresentanza del popolo conferita al parlamentare dalla Costituzione. A questo punto, interviene un altro tipo di giudizio che a mio avviso è pericolosissimo perché viene espresso al di fuori del Parlamento e precisamente dalla Corte costituzionale la quale ha già preannunciato, nel momento in cui ha riconosciuto che possa configurarsi anche un tipo di immunità civile, e dunque la possibilità di un proprio intervento di controllo: *Cicero pro domo sua*.

La Corte costituzionale annuncia che essa stessa sarà giudice della congruità degli atti del parlamentare: si tratta di un corollario di quella affermazione, che tuttavia risulta più rilevante, grave e preoccupante dello stesso criterio della censurabilità degli atti non tipici. Esso comporta che anche gli atti tipici possono essere oggetto di un sindacato di congruità e di corrispondenza alle finalità proprie ed alle modalità di esercizio della funzione parlamentare.

In questo caso, come in altri, si è dovuto ampliare l'ambito di riferimento al di là di certi collegamenti che pure possono esistere: mi riferisco, per esempio, al caso di un deputato che, al di fuori della sede parlamentare, riaffermi i contenuti di un discorso pronunciato in Parlamento o di un'interrogazione per darne conto ai suoi elettori. In questo caso, ritengo che ci si trovi di fronte a comportamenti che rappresentano ripetizioni o accessori e che non sia possibile distinguere tra atto tipico e atto compiuto al di fuori della sede istituzionale.

Ma se affermiamo che ci si trova di fronte alla pur legittima e doverosa censura espressa da un parlamentare in quanto portatore di una posizione politica — da un cittadino, dico io, che ne ha diritto perché i magistrati non sono a loro volta incensurabili, solo che si giudicano da loro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

—, allora dobbiamo ritenere che in questo caso non sussistano le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e che ci si debba invece pronunciare in merito alla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere.

Dico subito che io sono favorevole alla non concessione; in questo caso — a prescindere dalla considerazione che l'autorizzazione a procedere non si concede in relazione ad attività politiche — siamo di fronte ad un *fumus persecutionis*, rappresentato oggettivamente dal fatto che stranamente questo magistrato si sceglie (ed il magistrato richiedente si fa scegliere) la sede di presentazione della querela. Infatti, lamentando il contenuto della conferenza stampa (in base alla quale la giurisdizione sarebbe stata attribuita al tribunale di Reggio Calabria e quindi — essendo egli magistrato nel distretto — a Messina), la querela è stata presentata ad uno «strano» pretore, il quale — guarda caso — opera nella circoscrizione della corte d'appello dove oggi questo magistrato esercita le proprie funzioni.

Si tratta di un giudice che lancia messaggi ai magistrati di tutta la regione dicendo: «Siete iscritti alla massoneria»; in seguito, quando gli è stata rivolta la domanda precisa, ha affermato che esisteva una notazione di una persona inquisita (ed assolta con formula piena dopo travagliate vicende) che si riferiva al nome di un mafioso, nonché una lettera di una persona che risulta iscritta alla massoneria. Si è fatto cenno poi a magistrati iscritti, a collegamenti ed ad altre cose di questo genere. Un personaggio che manda tali messaggi ai colleghi della sua regione e si adopera in modo particolare per far ricadere nella giurisdizione di quella regione un procedimento che sarebbe stato fuori dalla competenza di quel magistrato, crea evidentemente una situazione nella quale per ciò solo — se non per altro — dovrebbe riconoscersi l'esistenza del *fumus persecutionis*.

Credo quindi che non vi sia bisogno di rinviare il caso alla Giunta e che l'Assemblea — diversamente da quanto propone la Giunta stessa — possa negare l'approva-

zione della relazione che suggerisce di rinviare gli atti all'autorità giudiziaria, poiché si tratterebbe di attività ricadenti nella sfera di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Propongo invece che la Camera neghi l'autorizzazione a procedere per i motivi esposti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Non sembri superfluo agli onorevoli colleghi che, anche a nome di altri membri dell'Ufficio di Presidenza, richiami la loro attenzione sul dovere di esprimere il voto personalmente e di non allontanarsi dal proprio posto fino a quando il risultato della votazione non sarà stato proclamato. Ciò al fine di evitare spiacevoli inconvenienti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di restituzione degli atti processuali, di cui alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Zavettieri, trattandosi di ipotesi che rientra nella fattispecie prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Ricordo nuovamente ai colleghi l'avvertenza da me già espressa. Spero di essere stato compreso.

Dichiaro chiusa la votazione.

Onorevoli colleghi, prima di procedere alla proclamazione del risultato, sulla scorta delle segnalazioni pervenute alla Presidenza, dispongo che i segretari accertino la regolarità dei voti espressi nei banchi dell'ultima fila del secondo settore da destra (*I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente*).

Avverto che i deputati segretari hanno accertato la regolarità dei voti espressi.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 340 |
| Votanti | 339 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 170 |
| Voti favorevoli | 211 |
| Voti contrari | 128 |

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sulla base delle intese intercorse ieri in sede di Conferenza di presidenti di gruppo, nel senso di riservare all'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio la prima ora, dalle 9,30 alle 10,30 dell'odierna seduta, anche se poi, in considerazione del fatto che questa mattina i richiami sull'ordine dei lavori di esponenti di molti gruppi hanno comportato uno slittamento di mezz'ora dell'inizio della trattazione del primo punto all'ordine del giorno, la Presidenza ha ritenuto che si dovesse procedere al suo esame fino alle 11, rinvio ad altra seduta l'esame delle restanti domande di autorizzazione a procedere in giudizio iscritte all'ordine del giorno.

BRUNO FRACCHIA, Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA, Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Signor Presidente, non posso essere d'accordo con la decisione assunta e confidavo che anche la Presidenza non lo fosse. Mi auguro soprattutto che non lo sia l'Assemblea.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere si riunisce a malapena una volta l'anno. Si tenga presente che si tratta di atti dovuti, che tra l'altro non dovrebbero neanche essere sottoposti, per quanto riguarda la organizzazione dei lavori dell'Assemblea, all'attenzione della Conferenza dei presidenti di gruppo. Questa mi

sembra la corretta lettura della norma regolamentare e soprattutto di quella costituzionale.

Sono all'esame dell'Assemblea 26 domande di autorizzazione a procedere. Abbiamo fatto presente che solo per le prime cinque si sarebbe svolto un dibattito e che per tutte le rimanenti, presumibilmente, non vi sarebbe stata discussione, perché vi è stata unanimità nella Giunta per le autorizzazioni a procedere in merito alla proposta da presentare in Assemblea.

Signor Presidente, a seguito di questa decisione ci troveremmo nella condizione di sottrarre per mesi e mesi ben 21 fascicoli all'esame dell'autorità giudiziaria. Essi, viceversa, potrebbero essere «liberati», per così dire, solo con la lettura dell'imputazione e il successivo voto. Tutto ciò mi pare veramente inconcepibile. Mi si consenta pertanto di esprimere la mia protesta nel richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un passaggio regolamentare estremamente delicato, che a mio avviso ed anche, credo, dei colleghi della Giunta, non può essere risolto nel modo indicato (*Applausi*).

PRESIDENTE. Desidero far notare all'onorevole Fracchia che per disattendere le determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, la Presidenza deve avere gravi, eccezionali e non previste motivazioni, che non sussistono nella circostanza in ispecie.

Aggiungo che le considerazioni dell'onorevole Fracchia, che non sottovaluto affatto e che sono certo da apprezzare sono state sicuramente tenute presenti dai presidenti dei gruppi nella Conferenza svoltasi ieri. Non posso pertanto che ribadire la decisione assunta.

Seguito della discussione della proposta di legge: Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395-D) (nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

di legge di iniziativa del deputato Balestracci: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato i relatori ed il ministro per il coordinamento della protezione civile.

Prima di passare all'esame degli articoli, nel testo della Commissione, avverto che gli emendamenti Ronchi 1.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.6, 8.1, 9.1, 9.2, 11.2, 18.1 e 18.2 sono stati ritirati dai presentatori.

Do lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio:

«parere favorevole sul testo della proposta di legge; parere contrario sull'emendamento 13.01, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri a carico dei comui senza prevederne la copertura finanziaria; nulla osta sui restanti emendamenti».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 della proposta di legge, nel testo della Commissione:

ART. 1.

(Servizio nazionale della protezione civile).

1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, di seguito denominato ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina con direzione unitaria, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività delle amministrazioni dello Stato,

centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Servizio nazionale della protezione civile.

1. 2.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Proccacci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina direttamente od attraverso un ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, valendosi del Dipartimento della protezione civile, le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata, presente sul territorio nazionale.

Conseguentemente:

all'articolo 4:

al comma 3, primo e secondo periodo, sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile con le se-

guenti: Presidente del Consiglio dei ministri o in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato;

al comma 4, sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato;

all'articolo 5:

ai commi 1, 2, 4, 5 e 6, sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato.

sostituire la rubrica con la seguente: (Direzione e coordinamento della protezione civile);

all'articolo 6:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato; *e le parole:* dandone comunicazione *con le seguenti:* dandone il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato, comunicazione;

al comma 3, sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato, *e le parole:* dandone comunicazione *con le seguenti:* dandone il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato, comunicazione;

al comma 4 sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato; *e dopo le parole:* su conforme parere del Presidente del Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* quando adottate dal ministro per il coordinamento della protezione civile;

al comma 5, sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato *e sopprimere la parola:* conforme;

all'articolo 8:

ai commi 1 e 2, sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato;

al comma 3, sostituire le parole: su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato; *sostituire le parole:* dal ministro proponente *con le seguenti:* dal Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece dal ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato *e sostituire le parole:* individuati dal ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece dal ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato;

al comma 5, sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato;

all'articolo 9:

al comma 1 sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato *e sopprimere le parole:* su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile;

al comma 2 sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato;

al comma 3:

al primo periodo, sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato;

al secondo periodo, sostituire le parole: il ministro *con le seguenti:* il Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato;

all'articolo 10, al comma 1, sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato;

all'articolo 12, ai commi 2, lettera a), 3 e 4, secondo periodo, sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato;

all'articolo 14, al comma 2 sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato;

all'articolo 16, al comma 1, sostituire le parole: ministro per il coordinamento della

protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato;

all'articolo 17, al comma 3, sostituire le parole: ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Presidente del Consiglio dei ministri od in sua vece il ministro per il coordinamento della protezione civile, ove sia stato nominato.

1. 1.

Pazzaglia, Franchi, Valensise.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Servizio nazionale della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove e coordina ai fini della protezione civile le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali ed ogni altro ente, pubblico o privata presente sul territorio nazionale.

1. 3.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Proccacci.

Ricordo che l'emendamento 1.3 è stato ritirato dai presentatori.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Barbieri. Ne ha facoltà.

SILVIA BARBIERI. Signor Presidente, già nel corso della discussione sulle linee generali sul provvedimento concernente istituzione del servizio nazionale della protezione civile è stata sottolineata l'esigenza politica di tener conto — in sede di riesame della proposta di legge rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica — delle conclusioni cui è giunta nei giorni

scorsi la Commissione di inchiesta istituita per verificare le condizioni di realizzazione della ricostruzione dopo il terremoto del 1980 che ha colpito la Campania e la Basilicata.

Nel corso della discussione sulle linee generali è stato ricordato inoltre che solo pochi giorni fa (mi sembra nella giornata di martedì) sono stati resi disponibili i testi stampati delle conclusioni della Commissione. Si è trattato di un lavoro importante volto all'accertamento dei fatti legati alla ricostruzione alla valutazione del complesso delle operatività poste in essere e delle deviazioni che pure si sono constatate in relazione ad esse.

Tuttavia la Commissione di inchiesta si è anche impegnata, in questo fedelmente obbedendo ad una indicazione contenuta nella legge istitutiva, a formulare proposte al Parlamento al fine di giungere ad una revisione ordinamentale delle questioni legate agli interventi di emergenza e di ricostruzione dopo eventi calamitosi. Infatti, larga parte della relazione fornisce valutazioni precise e proposte opportune per la definizione di nuovi strumenti legislativi.

Ci trovavamo nella fortunata combinazione di essere chiamati alla necessaria revisione di un provvedimento — poiché rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica — nel momento in cui la Commissione di inchiesta sulla ricostruzione della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto nel 1980 e nel 1981 giunge alla conclusione dei suoi lavori. Sarebbe stata, a mio giudizio, una questione di opportunità politica rispetto al merito delle decisioni da assumere quella di consentire al Parlamento di meglio valutare i contenuti di quella relazione, considerato che ciò avrebbe richiesto tempi molto brevi.

Questa è stata la valutazione del nostro gruppo sostenuta in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, senza che trovasse però il consenso della maggioranza dei gruppi presenti in questo Parlamento. Riteniamo questo un fatto assolutamente negativo, poiché un esame più approfondito ed una maggiore valorizzazione sul piano formale dell'attività della Commissione, che ha segnato — per usare le stesse parole

del presidente Scalfaro — una pagina degna di questo Parlamento, oltre ad essere un atto dovuto avrebbe assunto un notevole rilievo politico.

Nel caso in cui non si riescano a conseguire i risultati voluti in tale direzione, per problemi di metodo concernenti l'organizzazione dei lavori e la possibilità di rispettare determinate sequenze, credo sia sempre e comunque doveroso ed opportuno cercare di recuperare da un punto di vista sostanziale gli elementi che possono contribuire a migliorare il nostro lavoro di legislatori.

A tale riguardo si è attivato il gruppo comunista-PDS sia in Commissione sia nel Comitato dei nove; intendiamo insistere su tali aspetti nel momento in cui ci accingiamo ad esaminare ed a votare gli articoli del progetto di legge in esame e gli emendamenti ad essi riferiti. A nostro avviso vi sono le condizioni per migliorare il testo sottoposto all'Assemblea recependo alcune delle proposte contenute nella relazione della Commissione d'inchiesta cui prima mi sono riferita.

Si tratta, in particolare, degli articoli concernenti la definizione dell'emergenza e la delimitazione degli interventi ad essa conseguenti: questi aspetti debbono essere chiariti nella maniera più rigorosa possibile. Infatti proprio a tale proposito si sono verificati in passato i peggiori «scivolamenti» per così dire, che hanno creato le condizioni (in presenza di un ampio potere di ordinanza, sia pure con la previsione di amplissime deroghe) per interventi che non avevano alcuna connessione con l'emergenza. In alcuni casi si è infatti operato dopo circa 10 anni dal terremoto che aveva giustificato l'intervento di emergenza.

Signor Presidente, quanto ho appena ricordato non è certamente edificante: proprio perchè simili cose non accadano più, con una apposita proposta di legge, con gli emendamenti presentati in Commissione in prima lettura e con quelli riproposti in questi giorni abbiamo cercato di definire in maniera estremamente rigorosa l'ambito degli interventi di emergenza. Ci sembra, a giudicare dal lavoro svolto in Comi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

tato dei nove (verificabile leggendo gli emendamenti presentati dalla Commissione), che sia stato raggiunto qualche risultato nella direzione da noi auspicata.

Non è esattamente quanto avevamo proposto, ma siamo lieti di constatare che è stata proposta una norma diretta ad evitare che si possa esorbitare dagli interventi legati all'emergenza.

Si è inoltre tenuto conto di una serie di questioni concernenti la titolarità del potere di decretazione, la sua delimitazione geografica e temporale, nonché una sorta di monitoraggio delle attività da realizzare, utilizzando una specie di controllo *in itinere* che, in assenza di verifica preventiva (non prevista per gli interventi di emergenza), rappresenta un elemento particolarmente importante che può rendere meno precario il già previsto controllo successivo.

Gli emendamenti presentati dalla commissione sono altresì volti a definire più correttamente la struttura di tali controlli ed a limitare chiaramente i casi di esonero dal controllo preventivo al puro potere di ordinanza, al quale si fa ricorso per i provvedimenti di emergenza.

Signor Presidente, crediamo che quanto ho appena ricordato possa consentire di approvare un testo più corrispondente alla necessità di programmare gli interventi tempestivi ed efficaci da realizzare in particolari circostanze, sia pure utilizzando le opportune cautele affinché non si aprano varchi per l'attivazione di procedure che non hanno nulla a che fare con l'emergenza.

Siamo di fronte ad un testo che non ci soddisfa completamente e per questa ragione manterremo una serie di nostri emendamenti che Governo e Commissione non hanno voluto accogliere e sui quali richiameremo di volta in volta l'attenzione dei colleghi.

Desidero infine sottolineare che se sul piano della sostanza si sta probabilmente recuperando una parte importante del contenuto delle proposte provenienti dalla Commissione di inchiesta, tuttavia non si può non rimarcare come una diversa calendarizzazione dei nostri lavori avrebbe

consentito maggiori possibilità di riflessione in questa direzione. (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere su di essi il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi per la grande collaborazione prestata, e in particolare proprio l'onorevole Barbieri per aver acconsentito in linea generale alle posizioni espresse in sede di Comitato dei nove. Ciò non significa che non rimangano comunque dissensi su singole questioni.

Per quanto riguarda l'articolo 1, esprimo parere contrario sugli emendamenti Ronchi 1.2 e Pazzaglia 1.1.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, dissento dal relatore per la maggioranza per quanto riguarda il mio emendamento 1.1, sul quale esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ronchi 1.2.

EDOARDO RONCHI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, il mio emendamento 1.2 impegna ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

vigore del provvedimento in discussione le norme per la composizione ed il funzionamento del servizio nazionale della protezione civile. Poiché il successivo emendamento 4.5 della Commissione prevede l'emanazione entro gli stessi termini di norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, vorrei sapere — poiché il testo non lo esplicita — se tali norme regolamentari riguardano il funzionamento del servizio nazionale della protezione civile. In tal caso, sono disposto a ritirare il mio emendamento 1.2 perché risulterebbe sostanzialmente assorbito dall'emendamento 4.5 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore per la maggioranza?

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà ad assicurare al collega Ronchi che nel testo approvato dalla Commissione è compresa anche e soprattutto la questione posta nel suo emendamento. Pertanto, colgo l'occasione per rinnovare l'invito al collega Ronchi a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, accede all'invito rivolta dal relatore per la maggioranza?

EDOARDO RONCHI. Sì, signor Presidente, ritiro il mio emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ronchi.

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 1.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. nel testo della

Commissione, identico a quello della proposta di legge n. 395.

ART. 2

(Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze).

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello della proposta di legge n. 395.

ART. 3.

(Attività e compiti di protezione civile).

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta ad agevolare l'avvio della ripresa socio-economica delle zone colpite dagli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. L'avvio della ripresa consiste unicamente nell'attuazione, concordata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili per agevolare l'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico e delle normali condizioni di vita.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione nelle varie ipotesi di rischio ed al soccorso delle popolazioni sinistrate.

3. 3.

Pacetti, Ferrara, Strumendo, Forleo.

Al comma 1, sostituire le parole da: ad agevolare l'avvio fino alla fine del comma con le seguenti: a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

3. 1.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Proccacci.

Sopprimere il comma 5.

3. 4.

Pacetti, Ferrara, Barbieri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il superamento dell'emergenza con-

siste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

3. 2.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Proccacci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le attività di protezione civile, di prevenzione, di soccorso e di emergenza devono ridurre l'impatto ambientale nella misura massima possibile, compatibilmente con le loro finalità.

3. 5.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Pacetti 3.3 e favorevole sull'emendamento Ronchi 3.1. Il parere è contrario sull'emendamento Pacetti 3.4 e favorevole sull'emendamento Ronchi 3.2. La Commissione infine raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.5.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti Ronchi 3.1 e 3.2, nonché sull'emendamento 3.5 della Commissione; parere contrario sugli altri.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Il Governo accetta l'emendamento 3.5 della Commissione e concorda, quanto al resto, con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sull'emendamento Pacetti 3.3 è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pacetti 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Ricordo che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 17.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 17 risultano assenti, resta confermato il numero di 17 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 308 |
| Maggioranza | 155 |
| Hanno votato sì | 104 |
| Hanno votato no | 204 |

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ronchi 3.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, desidero sottolineare l'importanza del mio emendamento 3.1, nonché del successivo 3.2 (accolti entrambi dalla Commissione), anche in ordine alle osservazioni contenute nella relazione della Commissione d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, che ha fornito al riguardo indicazioni importanti, nonché ai rilievi mossi dalla Corte dei conti.

Si tratta di definire «attività rientranti nell'ambito della protezione civile» quelle che giustamente erano già state indicate come tali (quelle di previsione, prevenzione e soccorso nonché di emergenza), non però in una misura talmente estesa da indurre il dubbio che si sviluppasse una vera e propria opera di ricostruzione affidata alla protezione civile. Con la nozione di emergenza risultante dalla nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 3, ove venisse approvato — come auspichiamo — l'emendamento 3.2, si otterrebbe una definizione più restrittiva che tuttavia consentirebbe alla protezione civile di esercitare i compiti che le sono propri.

Raccomando quindi alla Camera l'approvazione di questi due importanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 3.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pacetti 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 3.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Pongo in votazione l'emendamento 3.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, nel testo della Commissione:

ART. 4.

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile).

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le imprese pubbliche e private che detengano o gestiscano archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al ministro per il coordinamento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti da vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati. Il ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il ministro per la funzione pubblica provvede ad istituire, presso il Dipartimento di cui all'articolo 1, un sistema informatiz-

zato per la raccolta e la gestione dei dati raccolti.

4. Il ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta del presidente della regione; trasmette i dati riferentisi alla regione medesima.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono tenuti a fornire al ministro per il coordinamento della protezione civile con le seguenti: sono tenuti a fornire al Servizio nazionale della protezione civile.

4. 1.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto, Coco, Salvoldi, Tamino, Proccacci.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione dei reati.

4. 2.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto, Coco, Salvoldi, Tamino, Proccacci.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. 5.

La Commissione.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Il ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il ministro per la funzione pubblica con le seguenti: Il Servizio nazionale della prote-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

zione civile, sentito il ministro per la funzione pubblica.

4. 3.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto, Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Il Servizio nazionale della protezione civile, su richiesta dei presidenti delle regioni, dei sindaci e dei responsabili degli organismi territoriali della protezione civile, trasmette i dati riferentisi agli enti medesimi.

4. 4.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto, Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Ricordo che gli emendamenti Ronchi 4. 1. e 4. 3. sono stati ritirati dai presentatori.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del suo emendamento 4.5 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Ronchi 4.2 e 4.4.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.5 della Commissione e parere contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo accetta l'emendamento 4.5 della Commissione e concorda, quanto al resto, con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ronchi 4.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, pur ritenendo necessario accelerare i tempi, vorrei sottolineare l'importanza del mio emendamento 4.2.

Il comma 3 dell'articolo 4 esclude dalle informazioni che le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le imprese pubbliche e private che detengano o gestiscano archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge sono tenuti a fornire al ministro per il coordinamento della protezione civile, quelle coperte da vincolo di segreto di Stato (a mio parere non sarebbe necessario specificarlo) ed anche quelle attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione di reati.

Mi rendo conto che vi è un problema di competenze primarie ed istituzionali, sollevato per altro anche in seno al Comitato dei nove, ma vorrei ricordare che notizie attinenti alla prevenzione ed alla repressione dei reati possono avere specifica rilevanza per gli interventi di emergenza e di protezione civile. Mi riferisco, ad esempio, alla necessità di ricorrere, in situazioni di emergenza, ad aziende appaltatrici disponibili a realizzare determinati lavori nel territorio, senza la possibilità quindi di svolgere indagini particolari sulle imprese stesse (anche in ordine ad eventuali informazioni attinenti alla sicurezza pubblica ed alla disponibilità della forza pubblica su quel determinato territorio).

Mi parrebbe quindi opportuno non stabilire con legge l'esclusione dell'obbligo di fornire informazioni di tale natura. Sarà poi compito delle amministrazioni giudi-

care l'utilità o meno delle informazioni e la loro utilizzabilità. Ripeto quindi che escludere per legge che siano fornite al ministro per il coordinamento della protezione civile informazioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione dei reati, mi sembra assolutamente inopportuno, a maggior ragione in seguito a quanto è avvenuto in molte zone del nostro paese. Luce non molto chiara è stata gettata su tanti interventi, forse anche per la mancanza o l' inadeguato utilizzo di tali informazioni. Raccomando pertanto l'approvazione dell'emendamento 4.2 di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ronchi 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 303 |
| Maggioranza | 152 |
| Hanno votato sì | 18 |
| Hanno votato no | 285 |

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Ronchi 4.3 è stato ritirato dai presentatori.

Pongo in votazione l'emendamento 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 nel testo della Commissione, identico a quello della proposta di legge n. 395:

ART. 5.

(Ministro per il coordinamento della protezione civile).

1. La direzione unitaria ed il coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile sono esercitati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal ministro per il coordinamento della protezione civile che vi provvede anche con i poteri di cui all'articolo 6.

2. Il ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, i programmi nazionali di previsione, prevenzione e soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

3. I programmi nazionali di cui al comma 2 sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

4. Il ministro per il coordinamento della protezione civile emana direttive per disporre l'esecuzione di periodiche esercitazioni alle quali partecipano tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile.

5. Il ministro per il coordinamento della protezione civile promuove, di concerto con il ministro dell'università e della ri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

cerca scientifica e tecnologica, studi sulle previsioni e prevenzioni delle calamità naturali e delle catastrofi.

6. Il ministro per il coordinamento della protezione civile impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: dal Consiglio dei ministri inserire le seguenti: dal Presidente del Consiglio dei ministri o su sua delega.

5. 1.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 1, sopprimere le parole: che vi provvede anche con i poteri di cui all'articolo 6.

5. 10.

Pacetti.

Al comma 2, premettere le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri o su sua delega.

5. 2.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 2, sostituire le parole da: e i piani fino alla fine del comma con le seguenti: , i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di prevenzione e quelli per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

5. 3.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 3, dopo le parole: I programmi nazionali inserire le seguenti: ed i relativi piani.

5. 4.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 3, dopo le parole: previa deliberazione del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari.

5. 5.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 4, premettere le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri o su sua delega.

5. 6.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 5, premettere le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri o su sua delega.

5. 7.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 6, premettere le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri o su sua delega.

5. 8.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Direzione del Servizio nazionale della protezione civile).

5. 9.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Ricordo che gli emendamenti Ronchi 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 sono stati ritirati dai presentatori.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sugli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore per la maggioranza ed esprimere su questi ultimi il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Pacetti 5.10, Ronchi 5.3, 5.4.

EDOARDO RONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Ronchi?

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari, ritiro i miei emendamenti 5.3, 5.4 e 5.5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ronchi.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Pacetti 5.10 e contrario sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo

concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ricordo che l'emendamento Ronchi 5.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pacetti 5.10.

MARIA TADDEI. Chiedo la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, a nome del gruppo comunista-PDS.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Taddei.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pacetti 5.10, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 308 |
| Maggioranza | 155 |
| Hanno votato <i>sì</i> | 108 |
| Hanno votato <i>no</i> | 200 |

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che i restanti emendamenti sono stati ritirati dai presentatori.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, nel testo della Commissione:

ART. 6.
(Potere di ordinanza).

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1, il ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, anche a mezzo dei delegati ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, agli interventi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Qualora il ministro per il coordinamento della protezione civile si avvalga di delegati, il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto di questa, i tempi e le modalità del suo esercizio.

3. Il ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì emanare ordinanze, ai sensi del comma 2, anche al fine di evitare danni o maggiori danni a persone o a cose, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Le ordinanze per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 5, sono adottate dal ministro per il coordinamento della protezione civile, su conforme parere del Presidente del consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi e dei termini previsti dai programmi nazionali di cui all'articolo 5, comma 2.

5. Con le dette ordinanze e ai fini anzidetti, il ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre, su conforme parere del ministro competente, sospensioni o differimenti di termini anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché la temporanea utilizzazione di personale di-

pendente da pubbliche amministrazioni di intesa con le amministrazioni stesse.

6. Le ordinanze con contenuto normativo che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza, determinandone la durata e l'estensione territoriale, che non possono eccedere la durata e l'estensione territoriale della situazione di emergenza causata da tali eventi: ne dà immediata comunicazione al ministro per il coordinamento della protezione civile e riferisce nella prima riunione utile del Consiglio dei ministri; revoca, con le medesime modalità, lo stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

6. 15.

Pacetti, Barbieri, Barbera.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed alle attività dirette ad evitare il pericolo immediato di danni o di maggiori danni a persone o a cose, da svolgersi in stretti termini temporali antecedenti al previsto evento dannoso o immediatamente susseguenti all'evento calamitoso stesso.

6. 5.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto
Coco, Salvoldi, Tamino, Proccacci.

Sopprimere il comma 2.

6. 1.

Pazzaglia, Franchi, Valensise.

Al comma 2, primo periodo, dopo le

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

parole: Nella ipotesi di cui al comma 1 *inserire le seguenti:* il Presidente del Consiglio dei ministri o su sua delega.

6. 6.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, *inserire le seguenti:* nel quadro di quanto previsto dagli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge.

6. 17.

Governo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: anche a mezzo *fino a:* dello Stato.

6. 2.

Pazzaglia, Franchi, Valensise.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: a mezzo di delegati ed.

6. 7.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: comprese con la seguente: escluse.

6. 8.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* 6. 3.

Pazzaglia, Franchi, Valensise.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* 6. 9.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Sopprimere il comma 3.

6. 10.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Sopprimere il comma 4.

6. 11.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Sopprimere il comma 5.

* 6. 4.

Pazzaglia, Franchi, Valensise.

Sopprimere il comma 5.

* 6. 12.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Le ordinanze emanate in deroga alla normativa vigente devono essere motivate e contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare.

7. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. 18.

Governo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Al comma 6, sostituire le parole: Le ordinanze con le seguenti: I provvedimenti.

6. 13.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. 14.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Nel caso in cui la situazione di emergenza di cui al comma 1 sia circoscritta nell'ambito di una singola regione, il ministro per il coordinamento della protezione civile delega di norma l'esercizio dei poteri previsti dai commi 3 e 4 al presidente della giunta regionale.

6. 16.

Ferrara, Pacetti, Barbera.

Ricordo che l'emendamento Ronchi 6.6 è stato ritirato dai presentatori.

Avverto che l'emendamento Ronchi 6.14 sarà posto in votazione prima dell'emendamento 6.18 del Governo, in quanto va inteso come subemendamento di questo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 6 e sugli emendamenti presentati, prego il relatore per la maggioranza di esprimere su di essi il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti Pacetti 6.15, Ronchi 6.5 e Pazzaglia 6.1.

La Commissione accetta l'emendamento 6.17 del Governo; esprime parere contrario sugli emendamenti Pazzaglia 6.2,

Ronchi 6.7 e 6.8, sugli identici emendamenti Pazzaglia 6.3 e Ronchi 6.9, nonché sugli emendamenti Ronchi 6.10 e 6.11, sugli identici emendamenti Pazzaglia 6.4 e Ronchi 6.12. La Commissione accetta l'emendamento 6.18 del Governo ed esprime parere contrario sull'emendamento Ronchi 6.13.

Il parere è infine favorevole sugli emendamenti Ronchi 6.14 e Ferrara 6.16.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza.* Signor Presidente, raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 6.1, 6.2 (nonché dell'analogo emendamento Ronchi 6.7), 6.3 (identico all'emendamento Ronchi 6.9) e 6.4 (identico all'emendamento Ronchi 6.12). Sono contrario ai restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Raccomando l'approvazione degli emendamenti 6.17 e 6.18 del Governo. Concordo per il resto con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pacetti 6.15.

MASSIMO PACETTI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pacetti.

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 6.5, non accettato dalla maggioranza né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 6.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Ricordo che l'emendamento Ronchi 6.6 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 6.17 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Avverto che sull'emendamento Pazzaglia 6.2 è stato chiesto lo scrutinio nominale.

Passiamo dunque alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 6.2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 312 |
| Maggioranza | 157 |
| Hanno votato sì | 29 |
| Hanno votato no | 283 |

Sono in missione 16 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 6.8, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Pazzaglia 6.3 e Ronchi 6.9, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 6.10, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 6.11, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Pazzaglia 6.4 e Ronchi 6.12, non accettati dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo ora in votazione l'emendamento Ronchi 6.14, da intendersi come subemendamento all'emendamento 6.18 del Governo, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.18 del Governo nel testo modificato dal subemendamento testé approvato, accettato dalla maggioranza della Commissione.

(È approvato).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Ronchi 6.13.

Pongo in votazione l'emendamento Ferrara 6.16, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Passiamo all'articolo 7 nel testo della Commissione identico a quello della proposta di legge n. 395.

ART. 8.

(Consiglio nazionale della protezione civile).

1. È istituito il Consiglio nazionale della protezione civile con il compito, in attuazione delle direttive e degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, di determinare i criteri di massima in ordine:

a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;

b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;

c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;

d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

a) i ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;

b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano o loro delegati;

c) rappresentanti dei comuni e delle province;

d) rappresentanti delle associazioni del volontariato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma lettera b), dopo le parole: ai piani inserire le seguenti: di prevenzione ed a quelli.

7. 1.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 3, lettera a), premettere le parole: il Ministro dell'ambiente ed.

7. 2.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 7 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore per la maggioranza di esprimere su di essi il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA. *Relatore per la maggioranza.* Il parere è contrario su entrambi gli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza, signor Presidente.

EDOARDO RONCHI. Ritiro entrambi gli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ronchi.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 nel testo della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Commissione, identico a quello della proposta di legge n. 395.

ART. 8.

(Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi).

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti attinenti alle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della consulenza della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

2. La Commissione fornisce al ministro per il coordinamento della protezione civile le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimessa dal ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile, ed è composta dal ministro proponente, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da componenti individuati dal ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con i ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, dei lavori pubblici e dell'ambiente.

4. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

5. Con decreto del ministro per il coordinamento della protezione civile sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: il ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* il Servizio nazionale della protezione civile.

8. 1.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 3, sostituire le parole da: e da componenti individuati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* e dai seguenti ministri o loro rappresentanti: ministro dell'università e della ricerca scientifica, della sanità, dei lavori pubblici e dell'ambiente.

8. 2.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 5, sostituire le parole: Con decreto del ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

8. 3.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 5, dopo le parole: della protezione civile *aggiungere le seguenti:* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 4.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Ricordo che l'emendamento Ronchi 8.1 è stato ritirato dai presentatori.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 8 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore per la maggioranza di esprimere su di essi il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Ronchi 8.2 e 8.3. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento Ronchi 8.4.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Ronchi 8.4, contrario ai restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Sta bene, passiamo ai voti.

Ricordo che l'emendamento Ronchi 8.1 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 8.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E' respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 8.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E' respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 8.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 9 nel testo della Commissione, identico a quello della proposta di legge n. 395.

ART. 9.

(Comitato operativo della protezione civile).

1. Il ministro per il coordinamento della protezione civile, per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di protezione civile, si avvale di un Comitato operativo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il ministro dell'interno.

2. Il Comitato fornisce inoltre al ministro per il coordinamento della protezione civile le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge.

3. Il Comitato è presieduto dal ministro per il coordinamento della protezione civile o da un suo delegato. In caso di emergenza, qualora il ministro sia assente o impedito, il Comitato è presieduto da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllate o vigilate, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: Il ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* Il Servizio nazionale della protezione civile.

9. 1.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Proccacci.

Al comma 2, sostituire le parole: al ministro per il coordinamento della protezione civile *con le seguenti:* al Servizio nazionale della protezione civile.

9. 2.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Proccacci.

Al comma 5, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri *inserire le seguenti:* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 3.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Proccacci.

Ricordo che gli emendamenti Ronchi 9.1 e 9.2 sono stati ritirati dai presentatori.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 9 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore per la maggioranza di esprimere su di essi il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento Ronchi 9.3, signor Presidente.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento Ronchi 9.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 9.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10 nel testo della Commissione:

ART. 10.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni — fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione — partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

liti dalla presente legge, e secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e le direttive del ministro per il coordinamento della protezione civile, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 2 dell'articolo 5.

3. Le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento delle attività di protezione civile; istituiscono altresì un Comitato regionale di protezione civile ed un centro operativo regionale per l'organizzazione in via permanente, nonché per l'attuazione dei servizi di emergenza di competenza regionale.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, dopo le parole: Le regioni inserire le seguenti: di concerto con gli ispettorati regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. 1.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto, Coco, Salvoldi, Tamino, Proccacci.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il presidente della giunta regionale coordina gli interventi di cui all'articolo 11 quando la situazione di emergenza riguarda più province nell'ambito della medesima regione.

10. 2.

Ferrara, Pacetti, Barbieri.

EDOARDO RONCHI. Ritiro il mio emendamento 10.1, riservandomi di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ronchi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 10 e sull'emendamento ad esso presentato, prego il relatore per la maggioranza di esprimere su di esso il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Ferrara 10.2, signor Presidente.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Ferrara 10.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Ferrara 10.2.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Ronchi 10.1 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Ferrara 10.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 12 della proposta di legge n. 395.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Art. 11.

(Competenze delle province).

1. Le province partecipano, nei limiti delle competenze proprie o di quelle delegate, all'organizzazione ed alla attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile; alla predisposizione di programmi provinciali di prevenzione e previsione, in armonia con i programmi nazionali e regionali; alla predisposizione permanente di propri mezzi e strutture operative per interventi di protezione civile; alla costituzione del centro operativo provinciale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: della protezione civile, assicurando inserire le seguenti: di concerto con gli uffici provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

11. 2.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto, Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il commissario del Governo presso la regione coordina gli interventi e le attività dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, quando la situazione di emergenza riguarda più province della medesima regione.

11. 1.

Pazzaglia, Franchi, Valensise, Matteoli.

Ricordo che l'emendamento Ronchi 11.2 è stato ritirato dai presentatori.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 11 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore per la maggioranza di esprimere su di essi il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Pazzaglia 11.1.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza.* Raccomando l'approvazione del mio emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Concordo con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Ronchi 11.2 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 11.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 13 della proposta di legge n. 395.

ART. 12

(Il prefetto)

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di prevenzione e previsione, predispone il piano provinciale

per fronteggiare l'emergenza nell'ambito della provincia e ne cura l'attuazione. Copia del piano viene inviata ai Comitati regionali e provinciali di cui agli articoli 10 e 11.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il ministro per il coordinamento della protezione civile ed il presidente della giunta regionale;

b) assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in coordinamento con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

c) adotta, avvalendosi del centro operativo provinciale, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte degli organi provinciali delle varie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 6, opera, quale delegato del ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 6.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza è costituito, presso la prefettura, un centro operativo provinciale composto dai responsabili provinciali delle strutture di protezione civile e di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso, il quale si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, degli uffici e del personale delle prefetture. Le amministrazioni dello Stato e degli enti locali, su richiesta del ministro per il coordinamento della protezione civile o del prefetto, comandano proprio personale a prestare servizio presso il centro operativo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

12. 1.

Pacetti, Barbieri, Ferrara.

Sopprimere il comma 3.

12. 2.

Pacetti, Ferrara, Strumendo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 12 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore per la maggioranza di esprimere su di essi il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Pacetti 12.1 e 12.2.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Pacetti 12.1 e 12.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Concordo con il parere espresso dai relatori.

PRESIDENTE. Avverto che sugli emendamenti Pacetti 12.1 e 12.2 è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pacetti 12.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------|-----|
| Presenti e votanti | 308 |
| Maggioranza | 155 |
| Hanno votato sì | 79 |
| Hanno votato no | 229 |

Sono in missione 16 deputati.

(La Camera respinge).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pacetti 12.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 310 |
| Votanti | 309 |
| Astenuto | 1 |
| Maggioranza | 155 |
| Hanno votato sì | 82 |
| Hanno votato no | 227 |

Sono in missione 16 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 14 della proposta di legge n. 395.

ART. 13.

(Attribuzioni del sindaco)

1. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.

2. Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi della struttura comunale di protezione civile, provvede, con i mezzi a sua disposizione, agli interventi necessari dandone comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

3. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti

di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Competenze del comune)

1. Il comune partecipa all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile.

2. Nell'ambito delle competenze proprie o delegate adegua le sue scelte programmatiche e settoriali alle finalità e alle esigenze del servizio.

3. A tal fine il comune, in forma singola o associata:

a) raccoglie, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni dato utile per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi e dei piani di protezione civile, che trasmette al presidente dell'amministrazione provinciale, al presidente della giunta regionale ed al prefetto;

b) esplica l'attività di previsione e prevenzione per quanto di competenza, anche sulla base di appositi programmi comunali o intercomunali, secondo le direttive e gli indirizzi regionali e del Servizio nazionale della protezione civile;

c) assicura, nell'ambito delle proprie competenze o di quelle delegate, la predisposizione di piani comunali di emergenza sulla base del piano provinciale;

d) provvede all'organizzazione permanente dei servizi e delle strutture necessarie agli interventi di soccorso e di assistenza e all'adozione di misure per il loro coordinamento a livello locale;

e) promuove e collabora ad iniziative atte a stimolare la formazione dei cittadini, sin dall'età scolare, d'intesa soprattutto con le autorità e gli organismi scolastici, di una moderna coscienza di protezione ci-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

vile, anche incoraggiando e promuovendo le attività di volontariato.

4. Il piano di emergenza per le diverse ipotesi di rischio va armonizzato con il piano provinciale di cui all'articolo 13, comma 1, del quale fa parte integrante, ed è redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Copia del piano è trasmessa al presidente della regione, al prefetto ed al Servizio nazionale della protezione civile.

13.01.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 13 e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentato, prego il relatore per la maggioranza di esprimere su quest'ultimo il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza*. Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Ronchi 13.01; altrimenti il parere è contrario, anche in considerazione del parere della Commissione bilancio.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ronchi 13.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo della Commissione.

(È approvato).

I presentatori dell'articolo aggiuntivo Ronchi 13.01 accettano l'invito al ritiro formulato dal relatore per la maggioranza e dal Governo?

EDOARDO RONCHI. No, signor Presidente. Insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, mi pare che la motivazione espressa dalla Commissione bilancio e posta a base della richiesta di ritiro, secondo la quale le competenze previste per i comuni sono già quelle indicate dal nostro articolo aggiuntivo, anzi ancora più ampie, sia contraddittoria.

Non concordando con tale valutazione, insistiamo per la votazione del nostro articolo aggiuntivo e ne raccomandiamo l'approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ronchi 13.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 14 nel testo della Commissione.

ART. 14.

(Strutture operative nazionali del Servizio).

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 16, ed altre istituzioni di ricerca;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

f) l'Associazione italiana della Croce Rossa;

g) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

h) il volontariato;

i) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI);

l) i servizi tecnici nazionali.

2. In base agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture nazionali svolgono le attività previste dalla legge a richiesta del ministro per il coordinamento della protezione civile e, sulla base dei medesimi indirizzi, svolgono altresì compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione secondo il proprio ordinamento, delle strutture al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle anzidette strutture alle esigenze di protezione civile.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Il Servizio nazionale della protezione civile, avvalendosi della struttura dipartimentale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, assume la direzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ne cura l'efficienza operativa ed amministrativa.

1-ter. La sede e gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono centri organizzativi e di riferimento sul territorio per le attività di protezione civile. Svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) coordinamento operativo ed esecu-

tivo delle associazioni di volontariato e degli organismi che le promuovono;

b) predisposizione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile sul territorio;

c) partecipazione alla predisposizione dei programmi nazionali di previsione, prevenzione e soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio ed ai piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;

d) raccolta delle informazioni, ricerche e dati, elaborati dagli enti preposti, utili alle attività di prevenzione, educazione ed intervento di protezione civile sul territorio.

1-quater. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica saranno riordinati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici e l'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per adeguarli ai compiti ed alle esigenze di protezione civile.

14. 1.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Proccacci.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 14 e sull'emendamento ad esso presentato, prego il relatore per la maggioranza di esprimere su di esso il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Ronchi 14.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo invita i presentatori dell'emendamento Ronchi 14.1 al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento Ronchi 14.1. accettano l'invito al ritiro formulato dal Governo?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, lo ritiro e mi riservo di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno per sollevare il problema sia del coordinamento dell'impegno dei vigili del fuoco nell'ambito della protezione civile sia di una riorganizzazione del Corpo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ronchi.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15 nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 16 della proposta di legge n. 395.

ART. 15.

(Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta).

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16 nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 1 della proposta di legge n. 395.

ART. 16.

(Gruppi nazionali di ricerca scientifica finalizzata).

1. Con decreto del ministro per il coordinamento della protezione civile di con-

certo con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono istituiti gruppi nazionali di ricerca scientifica con finalità di protezione civile la cui attività sarà regolata da apposite convenzioni pluriennali.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17 nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 18 della proposta di legge n. 395.

ART. 17.

(Volontariato).

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. A tal fine, riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne promuove il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione del volontariato civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione delle associazioni di volontariato negli appositi albi nazionali, regionali e locali;

b) la previsione delle direttive per la formazione degli albi;

c) la revisione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il

miglioramento della preparazione tecnica;

d) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

e) la previsione di misure atte a garantire agli aderenti alle associazioni il mantenimento del posto di lavoro ed il relativo trattamento economico ed assicurativo.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18 nel testo della Commissione identico a quello dell'articolo 19 della proposta di legge n. 395.

Art. 18

(Fondo per la protezione civile).

1. La gestione del Fondo per la protezione civile è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 159 del 1984, convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 363 del 1984, come sostituito dall'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. La disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, non si applica agli atti afferenti alla gestione del Fondo per la protezione civile che non derivino da ordinanze. I predetti atti vengono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi delle vigenti norme.

3. Agli oneri relativi al funzionamento degli organi previsti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti in bilancio per il funzionamento degli organi di protezione civile.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. La gestione finanziaria del fondo per la protezione civile avviene secondo le norme relative alla gestione delle finanze dello Stato. I provvedimenti relativi all'attività ordinaria sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti; per i provvedimenti relativi all'emergenza provvede al controllo successivo la Corte dei conti. Su tutti gli atti delegati è obbligatorio il rendiconto.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di introdurre e regolare un sistema di ispezioni per gli atti relativi all'emergenza secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le ispezioni debbono essere periodiche anche nel corso degli interventi di emergenza;

b) debbono essere affidate a funzionari della Ragioneria generale dello Stato per quanto riguarda la gestione finanziaria degli interventi e a funzionari dei ministeri competenti per quanto riguarda l'esecuzione delle opere;

c) i risultati dell'ispezione debbono essere portati con immediatezza a conoscenza del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri.

18. 3.

Pazzaglia, Franchi, Valensise.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. I provvedimenti relativi all'attività

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

ordinaria sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti; per i provvedimenti relativi all'emergenza provvede al controllo successivo la Corte dei conti. Su tutti gli atti delegati è obbligatorio il rendiconto.

18. 5.

La Commissione.

Al comma 1, sopprimere le parole da: della legge 12 agosto 1982, n. 547, fino a: dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.

18. 1.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: relative ad interventi di emergenza.

18. 2.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad emanare ulteriori disposizioni volte a disciplinare la gestione del fondo per la protezione civile, dando applicazione, anche nei riguardi dello stesso, al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

18. 4.

Governo.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Disciplina delle ispezioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di introdurre e regolare un sistema di ispezioni per gli atti relativi all'emergenza secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le ispezioni debbono essere periodiche anche nel corso degli interventi di emergenza;

b) debbono essere affidate a funzionari della Ragioneria generale dello Stato per quanto riguarda la gestione finanziaria degli interventi e a funzionari dei ministeri competenti per quanto riguarda l'esecuzione delle opere;

c) i risultati dell'ispezione sono comunicati senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri.

18.01

La Commissione.

Ricordo che gli emendamenti Ronchi 18.1 e 18.2 sono stati ritirati dai presentatori.

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare sull'articolo 18 e sugli emendamenti ad essi riferiti?

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per motivare il ritiro del mio emendamento 18.3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, il mio emendamento 18.3 tende in realtà ad istituire due forme di controllo: una attraverso la Corte dei conti e l'altra mediante ispezioni che consentano di eseguire un monitoraggio *in itinere* sull'attività della protezione civile.

L'emendamento trae origine da una valutazione compiuta dalla Commissione presieduta dall'onorevole Scalfaro, la

quale ha raccomandato alla Camera l'introduzione di norme di questo genere. Esso è stato recepito all'unanimità dal Comitato dei nove nella sostanza ed anche nella forma nell'emendamento 18.5 della Commissione e nell'articolo aggiuntivo 18.01, sempre nella Commissione.

Consideriamo questo un fatto molto positivo, a fronte di una proposta di legge che a nostro avviso non risolve i problemi della protezione civile, ma che comunque — mediante le modifiche introdotte dalla Commissione e poi dall'Assemblea questa mattina — risulta maggiormente rispondente alle richieste non soddisfatte che abbiamo avanzato in relazione agli articoli precedenti.

Senza anticipare alcuna decisione, ripeto che ritiro il mio emendamento 18.3 e voterò a favore dell'emendamento e dell'articolo aggiuntivo della Commissione che lo hanno recepito (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia; il suo emendamento 18.3 si intende pertanto ritirato.

Prego il relatore per la maggioranza, onorevole Labriola, di esprimere il parere della Commissione sui restanti emendamenti.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, raccomando l'approvazione dell'emendamento 18.5 della Commissione ed accetto l'emendamento 18.4 del Governo. Raccomando altresì l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 18.01 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordinamento della protezione civile. Signor Presidente, raccomando l'approvazione dell'emendamento 18.4 del Governo e accetto l'emendamento 18.5 della Commissione, nonché l'articolo aggiuntivo 18.01, sempre della Commissione.

ALFREDO PAZZAGLIA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, mi permetto di sottolineare che si ravvisa un'indiscutibile volontà positiva nell'emendamento 18.4 del Governo: tuttavia, esso ha un limite — che abbiamo rilevato anche ieri nell'ambito del Comitato dei nove — che si riscontra nella stessa lettura della norma che pone.

Questo emendamento infatti stabilisce che «entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad emanare ulteriori disposizioni volte a disciplinare la gestione del fondo per la protezione civile». In sostanza, si stabilisce un dovere di emanazione a carico del Parlamento; ma noi sappiamo, colleghi, che quest'ultimo non può essere vincolato nelle sue decisioni da una determinazione precedente. Pertanto, la formula adottata rende meno valida la previsione contenuta nell'emendamento 18.4 del Governo.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, è molto importante precisare questo aspetto, per evitare che sorgano equivoci in relazione all'emendamento 18.4 del Governo.

In realtà è assai chiaro ciò che esso dispone, che non ha assolutamente rapporto con un eventuale intervento legislativo del parlamento, ponendo invece in capo al Governo un obbligo ad emanare atti normativi regolamentari. A qualcuno deve essere sfuggita l'espressione contenuta nell'emendamento 18.4 del Governo, che prevede una applicazione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 85: in sostanza, cioè, si deve dare applicazione ad un decreto-legge mediante atto regolamentare.

Pertanto, la nostra interpretazione della norma — che d'altra parte è chiara — stabilisce che essa costituisce un obbligo a carico del Governo a provvedere con atto regolamentare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*.

Vorrei ricordare che — come risulta dagli atti della Commissione Scalfaro — la proposta formulata dal Governo, tramite il suo emendamento 18.4, ha preso le mosse dall'audizione che io stesso tenni presso quella Commissione. Voglio inoltre sottolineare che ieri, nel mio intervento di replica nella discussione generale, ho evidenziato positivamente tale aspetto: detto questo, non devo aggiungere altro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 18.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che gli emendamenti Ronchi 18.1 e 18.2 sono stati ritirati dai presentatori.

Pongo in votazione l'emendamento 18.4 del Governo, accettato dalla maggioranza della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 20 della proposta di legge n. 395.

ART. 19.

(*Abrogazione delle norme incompatibili*).

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

19. 1.

Ronchi, Scalia, Lanzinger, Andreis, Mattioli, Cecchetto Coco, Salvoldi, Tamino, Procacci.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 19 e sull'emendamento ad esso presentato, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere su di esso il parere della Commissione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza*. Il parere è contrario all'emendamento Ronchi 19.1 e, quindi, favorevole al mantenimento dell'articolo 19.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Ronchi 19.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo è contrario all'emendamento Ronchi 19.1.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato un solo emendamento interamente soppressivo, pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

La Camera,

impegna il Governo

a sviluppare il massimo coordinamento tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le strutture della protezione civile, agevolando la riforma del Corpo e il suo passaggio al servizio nazionale della protezione civile.

9/325-D/1.

Ronchi.

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, come l'onorevole Ronchi sa bene, la riforma del Corpo dei vigili del fuoco deve essere realizzata dal Parlamento, mentre il Governo può soltanto assecondarla.

Per quanto riguarda la prima parte dell'ordine del giorno n. 9/395-D/1, con la quale si richiede al Governo di sviluppare il massimo coordinamento fra il Corpo dei vigili del fuoco e la struttura della protezione civile, il Governo non può che essere d'accordo e quindi la accoglie; su questo punto mi impegno anche personalmente. In rapporto alla possibilità di agevolare la riforma del Corpo, naturalmente concordo. Invece, per quanto concerne il passaggio del Corpo al Servizio nazionale della protezione civile, non credo di potermi esprimere in questa sede.

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, la dichiarazione del Governo mi pare molto responsabile. Ovviamente, il ministro non può impegnarsi in ordine all'ultima parte del suo ordine del giorno.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, ritiro l'ultima parte dell'ordine del giorno, accettando che siano soppresse le parole «e il suo passaggio al Servizio nazionale della protezione civile». Per quanto mi ri-

guarda per altro, il coordinamento comporta anche la considerazione di questo aspetto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ronchi.

Tenuto conto che in questo nuovo testo l'ordine del giorno è accettato dal Governo, le chiedo se insiste per la votazione.

EDOARDO RONCHI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ronchi.

È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

Avverto che, nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto sul provvedimento nel suo complesso, si procederà immediatamente alla votazione finale.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Votazione finale di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 395-D, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

BALESTRACCI — «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» (395-D) (nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 333 |
| Votanti | 307 |
| Astenuti | 26 |
| Maggioranza | 154 |
| Hanno votato sì | 303 |
| Hanno votato no | 4 |

(La Camera approva — Applausi dei deputati del gruppo della DC).

Discussione del disegno di legge: S. 2640.
 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali (modificato dal Senato) (5343-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ricordo che nella seduta dell'11 febbraio scorso la VII Commissione (Cultura) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Casati, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCO CASATI, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame, recante contributi alle università non statali, è già stato esaminato ed approvato dalla Camera ed è stato modificato dal Senato agli articoli 2 e 3.

L'altro ramo del Parlamento, infatti, non ha ritenuto idonea la copertura per un importo pari a 2 miliardi e 400 milioni. Pertanto all'articolo 2 vi è una diminuzione dello stanziamento in favore della università di Urbino: da 10 miliardi si è passati a 7 miliardi e 600 milioni, con una riduzione di 2 miliardi e 400 milioni. Conseguentemente è stato anche modificato l'articolo 3.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Concordo con le affermazioni del relatore.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole D'Acquisto. Ne ha facoltà.

MARIO D'ACQUISTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sia pure molto brevemente non posso esimersi dal soffermarmi su alcuni aspetti del provvedimento in discussione.

Come è già stato chiarito dall'onorevole relatore, il Senato ha ritenuto di dover apportare modifiche alla copertura finanziaria, che per altro erano già state suggerite dalla Commissione bilancio della Camera. È stato infatti sottolineato che per 2 miliardi e 400 milioni si trattava di una utilizzazione in deroga all'articolo 11-bis, comma 4, della legge n. 468.

Devono essere sottolineati due aspetti gravi. Il problema riguarda il Governo. Se è infatti grave che talvolta le Assemblee legislative non rispettino quanto dettato da precise norme legislative, lo è ancora di più se questo comportamento è adottato dal Governo nel momento in cui emana decreti-legge.

La circostanza che lamentiamo nella presente occasione si è verificata quando di recente lo stesso Governo ha emanato altri decreti-legge riguardanti materia diversa da quella in esame.

Il Senato ha anche evidenziato che si tratta della violazione non soltanto di una norma della legge n. 468, ma anche dell'articolo 81 della Costituzione, giacché una copertura difforme, come quella di cui parliamo, in realtà fa mancare la copertura finanziaria in sé e per sé, con la conseguente violazione del dettato costituzionale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
 LEONILDE IOTTI.

MARIO D'ACQUISTO. Data la gravità del problema, che si ripropone continuamente, ho ritenuto opportuno inviare una

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

lettera al Presidente del Consiglio dei ministri per invitare il Governo ad essere più attento in futuro affinché l'esecutivo eviti violazioni di legge che costringono Camera e Senato ad un faticoso iter.

Per altro va notata la contraddizione tra la recente direttiva emanata dal Consiglio dei ministri e le decisioni che vengono poi assunte nei singoli settori di amministrazione. Il caso di cui stiamo parlando ne è la riprova.

L'altro aspetto che desidero sottolineare riguarda la decisione che la Camera assunse a suo tempo, senza tener conto delle valutazioni e del parere espressi dalla Commissione bilancio, portando il Senato a modificare il testo del provvedimento. Ciò ha comportato una conseguente perdita di tempo, oltre ad una censura da parte dell'altro ramo del Parlamento, fatti entrambi che si sarebbero potuti evitare se si fosse prestato un minimo di attenzione al lavoro della Commissione bilancio.

Dico questo anche perché recentemente da parte di un presidente di Commissione è venuta una censura polemica nei confronti della Commissione bilancio, quasi che il lavoro di questa fosse di impaccio per le altre Commissioni e per l'Assemblea e comportasse ritardo per i lavori parlamentari, e non fosse invece un lavoro servente destinato proprio ad evitare gli equivoci, le contraddizioni e gli errori posti in evidenza dalla circostanza di cui ci stiamo occupando.

Concludendo su questo tema, onorevoli colleghi, non mi sembra del tutto produttivo l'iter che viene talvolta seguito, per cui di fronte ad un parere condizionante o negativo della Commissione bilancio qualche presidente di Commissione preferisce rinunciare all'esame in sede legislativa e rimettere il provvedimento in Assemblea, poiché, essendo essa sovrana, quel parere può essere scavalcato e superato. In tal modo però si determinano i guasti che stiamo registrando: mancano le coperture finanziarie, vi è una censura da parte del Senato o addirittura del Presidente della Repubblica.

Mi permetto quindi di sottolineare l'opportunità che si presti maggiore atten-

zione al lavoro svolto dalla Commissione bilancio, considerato che esso tende non a provocare ritardi, ma a rendere l'iter legislativo più rapido e fruttuoso, evitando errori e contraddizioni come quelli che vengono in luce a proposito del provvedimento al nostro esame.

Ringrazio lei, signor Presidente, e gli onorevoli colleghi per l'attenzione che mi è stata concessa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, è mia intenzione esprimere solo una brevissima considerazione, riaffermando con forza e con molto convincimento le argomentazioni svolte dal collega D'Acquisto, non solo perché la censura a cui egli si riferiva riguardava anche il parere della Commissione affari costituzionali, ma perché si tratta di una questione di principio.

Noi siamo indifferenti nei confronti delle decisioni assunte dalle Commissioni di merito riguardo al parere che di volta in volta siamo chiamati ad esprimere. Voglio infatti ricordare a qualche troppo disinvolto lettore del nostro regolamento che le Commissioni affari costituzionali e bilancio esprimono il parere in considerazione del fatto che l'Assemblea, sulla base della consultazione delle Commissioni «filtro», assegna i provvedimenti a Commissioni in sede legislativa — manifestando fiducia nei loro confronti — spogliandosi delle proprie attribuzioni.

Dopo di ciò, se la Commissione di merito non intende seguire il parere espresso dalla Commissione «filtro» ha sempre la facoltà — come è avvenuto nel caso del provvedimento in esame — di rinunciare alla sede legislativa; e sarà l'Assemblea a decidere se tener conto o meno del parere della Commissione «filtro».

Se esprimiamo un dato parere, lo facciamo perché siamo tenuti a garantire all'Assemblea che quel determinato profilo ordinamentale venga considerato dalla Commissione competente. Non è quindi una mentalità fiscale né una consi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

derazione occhiuta quella che ci anima quando esprimiamo i pareri alle Commissioni di merito.

Aggiungo inoltre che i colleghi della Commissione affari costituzionali, così come quelli della Commissione bilancio, si sobbarcano spesso ad un lavoro superiore a quello richiesto alle Commissioni «filtro» per le opportune valutazioni politiche, per il modo in cui alcune Commissioni di merito agiscono nei rapporti con esse.

Semmai, la considerazione che si dovrebbe fare, e che rimettiamo alla responsabile valutazione del Presidente della Camera, è esattamente contraria a quella a cui ha fatto riferimento, con giusto animo critico, il collega D'Acquisto: occorre stare attenti affinché le Commissioni di merito non dispongano, signor Presidente, di una delega superiore a quella conferita loro dall'Assemblea, ossia una delega condizionata alla valutazione dei problemi di spesa e ordinamentali, di cui si occupano le Commissioni «filtro», oltre che delle questioni del pubblico impiego, che secondo la recente riforma è di competenza della Commissione lavoro.

Ho voluto sottoporre all'Assemblea, in modo molto pacato, queste considerazioni per tutelare il lavoro e l'impegno molto serio che i componenti della Commissione affari costituzionali profondono in questo settore.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Casati.

FRANCESCO CASATI, Relatore. Rinuncio a svolgere la replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

EGIDIO STERPA, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Anche il Governo rinuncia alla replica, signor Presidente, concordando con le dichiarazioni poc'anzi rese dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Ricordo che la Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Do lettura delle modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione:

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «lire 10.000 milioni» sono sostituite con le altre: «lire 7.600 milioni».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «95.000» sono sostituite con le altre: «92.600»; le parole da: «quanto a lire 92.600 milioni» e le parole da: «quanto a lire 2.400 milioni» fino alla fine del comma, sono soppresse.

Avverto che agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5343-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 2640. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali» *(modificato dal Senato)* (5343-B).

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 343 |
| Votanti | 319 |
| Astenuti | 24 |
| Maggioranza | 160 |
| Hanno votato sì | 233 |
| Hanno votato no | 86 |

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: S. 2631.

— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero *(modificato dal Senato)* (5344-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

Dichiaro aperta la discussione sulle

linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ricordo che nella seduta dell'11 febbraio scorso la XIII Commissione (Agricoltura) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, l'onorevole Rabino.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Signor Presidente, le modifiche introdotte dal Senato riguardano il primo e il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge e sono volte a favorire ulteriormente la partecipazione dei produttori agricoli ad iniziative industriali nel settore.

Raccomando pertanto ai colleghi l'approvazione del provvedimento *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo alle considerazioni del relatore e chiedo che siano allegate al resoconto stenografico di oggi alcune considerazioni integrative del Governo in materia.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ricciuti. La Presidenza autorizza la pubblicazione delle considerazioni integrative del Governo cui ella ha fatto riferimento in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Passiamo pertanto all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

Ricordo che l'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo del Senato, identico a quello approvato dalla Camera, è del seguente tenore:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Do lettura delle modificazioni apportate in sede di conversione, nel testo del Senato, accettate dalla Commissione:

All'articolo 1:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I saldi contabili con la Comunità economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima».

All'articolo 2:

al comma 1, al capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno».

All'articolo 4:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «sono stabiliti con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro per la funzione pubblica»

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La tabella B allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è sostituita dalla seguente:

| | “Qualifiche funzionali — | Posti di organico — |
|--------|-----------------------------|---------------------------|
| VIII | | 31 |
| VII | | 61 |
| VI | | 162 |
| V | | 22 |
| IV | | 128 |
| III | | 15 |
| I e II | | 31 |
| | | 450”»; |

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al quadro 1 della tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, le cifre: “18” e: “22” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “19” e: “23”».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli interventi, anche già autorizzati e con possibilità di rinegoziazione, per la ristrutturazione di imprese cui partecipino i produttori agricoli, loro organismi associativi o società da essi costituite nonché gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:

“3-bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associati”.

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.A., sono egualmente utilizzabili per le finalità della presente legge”.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:

“5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.A. è autorizzata ad ero-

gare contribuiti in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza”.

5. Al consiglio di amministrazione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, partecipa altresì il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nell'adozione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. — 1. Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al regolamento n. 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984, è istituita l'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte è affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Gli acquirenti di latte di vacca, di cui all'articolo 4 del decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, trasmettono all'AIMA e alle regioni le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1546/88/CEE della Commissione del 3 giugno 1988, relativamente ai quantitativi di latte lavorato e ai prodotti ottenuti.

4. Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

ART. 6-ter. — La riscossione dei contributi dovuti dai produttori, soci delle associazioni aderenti a unioni riconosciute titolari di quantitativi di riferimento di latte ai

sensi dell'articolo 12, lettera c), del citato regolamento n. 857/84/CEE, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nonché per il pagamento del prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al medesimo regolamento, può avvenire con le modalità stabilite dal quinto e sesto comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificato dall'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate norme per l'applicazione del comma 1 e per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia.

ART. 6-quater. — 1. Rientra nelle attribuzioni dell'AIMA il sostegno delle azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1360/78/CEE del Consiglio del 19 giugno 1978, modificato dal regolamento n. 1760/87/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987, per il miglioramento della qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche».

Avverto che agli articoli del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5344-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 2631. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero» (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (5344-B).

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 328 |
| Votanti | 231 |
| Astenuti | 97 |
| Maggioranza | 116 |
| Hanno votato sì | 223 |
| Hanno votato no | 8 |

(La Camera approva).

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 18-22 febbraio e 4-8 marzo 1991.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi ieri pomeriggio con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea; pertanto ho predisposto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 18-22 febbraio, 4-8 marzo 1991, e integrato rispetto alle conclusioni di ieri sera, a seguito della disponibilità manifestata dal Presidente del Consiglio, da me interpellato, a rendere comunicazioni alla Camera sulla situazione del Golfo Persico nel pomeriggio di giovedì 21 febbraio (nella mattinata si riunirà il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale):

Lunedì 18 febbraio (pomeridiana):

Discussione sulle linee generali della mozione Savino ed altri n. 1-00334 sulla situazione della Basilicata;

Seguito e conclusione della discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge di conversione n. 5367 (Lotta alla criminalità) e n. 5375 (Sequestri di persona e protezione di coloro che collaborano con la giustizia);

Discussione sulle linee generali dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-legge:

1) n. 413 del 1990, recante «Disposizioni urgenti in favore delle comunità montane» (*approvato dal Senato - scadenza 1° marzo*) (5409);

2) n. 415 del 1990, recante «Proroga di termini in materia di assistenza sanitaria» (*approvato dal Senato - scadenza 1° marzo*) (5417).

Martedì 19 febbraio (antimeridiana e ore 19):

Discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 7 del 1991, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze (*da inviare al Senato - scadenza 16 marzo*) (5372) (*se licenziato in tempo utile dalla Commissione*);

Seguito esame e votazione finale della mozione Savino ed altri n. 1-00334 (Basilicata);

Seguito esame e votazione finale dei due disegni di legge di conversione n. 5409 (Comunità montane) e n. 5417 (Proroga termini assistenza sanitaria).

Mercoledì 20 febbraio (antimeridiana e ore 18):

Seguito esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione n. 5367 (Lotta alla criminalità organizzata), n. 5375 (Sequestri di persona e protezione di coloro che collaborano con la giustizia) e n. 5372 (Violazioni tributarie);

Esame e votazione finale del disegno di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

legge di conversione del decreto-legge n. 409 del 1990, recante disposizioni urgenti in materia di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (*approvato dal Senato - scadenza 1° marzo*) (5447) (*se licenziato in tempo utile dalla Commissione*);

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 411 del 1990, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature ed altre disposizioni urgenti in materia tributaria (*approvato dal Senato - scadenza 1° marzo*) (5448) (*se licenziato in tempo utile dalla Commissione*);

Votazione delle sospensive sui progetti di legge concernenti: «Norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, sindacali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico» (n. 36 e abbinati).

Giovedì 21 febbraio (pomeridiana):

Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione del Golfo Persico.

Venerdì 22 febbraio (antimeridiana):

Seguito e conclusione della discussione sulle linee generali dei progetti di legge nn. 36 ed abbinati (Associazionismo) (tempo contingentato ai sensi del comma 6 dell'articolo 24 del regolamento).

Lunedì 4 marzo (pomeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni:

Martedì 5 marzo (antimeridiana) ed ore 19:

Discussione sulle linee generali dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-legge (*se licenziati in tempo utile dalle Commissioni*):

1) n. 24 del 1991 recante «Disposizioni

urgenti in materia di trasporti locali» (*da inviare al Senato - scadenza 25 marzo*) (5399);

2) n. 23 del 1991 recante «Disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola» (*da inviare al Senato - scadenza 25 marzo*) (5398);

3) n. 27 del 1991 recante «Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi» (*da inviare al Senato - scadenza 29 marzo*) (5418);

4) n. 28 del 1991 recante «Disposizioni urgenti in materia previdenziale» (*da inviare al Senato - scadenza 29 marzo*) (5419);

5) n. 35 del 1991 recante «Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali» (*da inviare al Senato - scadenza 7 aprile*) (5436);

Esame degli articoli e votazioni finale del disegno di legge recante: «Disposizioni in materia di acquedotti» (4228-ter).

Mercoledì 6 marzo (antimeridiana) ed ore 19 e Giovedì 7 marzo (antimeridiana e pomeridiana):

Seguito esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione nn. 5398, 5399, 5418, 5419 e 5436;

Esame e votazione della relazione della Giunta delle elezioni sulla elezione contestata del deputato Salvatore Meleleo per il collegio XXV (doc. III, n. 3).

Venerdì 8 marzo (antimeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni.

Giovedì 21 febbraio alle 9,30 si riunisce il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Nella settimana 25 febbraio-1° marzo la Camera sospenderà i suoi lavori ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 1, lettera a), del regolamento. Avverto i colleghi che la discussione sulle comunicazioni del Go-

verno, che si terrà nel pomeriggio di giovedì 21 febbraio, potrebbe protrarsi fino a tarda sera o continuare venerdì mattina; vi saranno poi dieci giorni di sospensione dei nostri lavori.

le settimane dall'11 al 15 e dal 18 al 22 marzo saranno dedicate (è un impegno di massima) all'esame di progetti di legge concernenti la giustizia e la lotta alla criminalità organizzata.

Su questa comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, potranno intervenire i deputati che lo richiedano per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Presidente, il gruppo comunista-PDS intende innanzi tutto ringraziarla per essersi tempestivamente attivata nei confronti della Presidenza del Consiglio, affinché il Governo venga in aula a riferire in ordine alla situazione nel Golfo.

La ringraziamo molto perché avvertiamo tutti l'esigenza, sottolineata stamattina da vari gruppi, che al di là delle comunicazioni che oggi il Governo renderà di fronte alle Commissioni esteri e difesa, vi sia un rapporto diretto con l'Assemblea.

Voglio dirle, Presidente, che noi chiediamo anche che si valuti, nelle sedi e nei modi opportuni, come impostare il rapporto Parlamento-Governo sulla specifica questione.

Il ministro in questo momento è un po' distratto, ma sarebbe utile che ascoltasse.

Il «monitoraggio» che avrebbe dovuto farsi presso le Commissioni esteri e difesa non mi pare abbia dato buoni risultati: infatti il televideo ci ha fornito notizie in modo molto più rapido, immediato e completo di quanto non abbia fatto il Governo in questi giorni. Noi porremo anche questo problema all'esecutivo che valuterà in seguito in che modo affrontarlo e risolverlo.

Vorrei inoltre segnalarle, signor Presidente, due questioni minori. La prima riguarda il provvedimento sulla caccia che i colleghi che si occupano del problema sono convinti possa essere definito in due o tre ore di lavoro in Assemblea. La prossima Conferenza dei presidenti di gruppo potrebbe quindi valutare — se lo ritiene — l'opportunità di inserire nel calendario il provvedimento: in tal modo si porterebbe a conclusione una vicenda che dura da molto tempo e che può essere definita in modo positivo.

Il secondo problema riguarda il decreto n. 5418 sui *capital gains*, che dovrebbe discutersi martedì 5 marzo e che scadrà il 29 marzo prossimo. Riguardo a tale provvedimento è intervenuta una novità: ieri in Commissione finanze si è raggiunta un'intesa politica per licenziare il decreto martedì. Le chiedo allora di valutare — ovviamente nei termini della discrezionalità concessa dal regolamento — se non sia possibile anticipare leggermente, nel calendario, l'esame di tale decreto-legge, per consentire l'approvazione prima della scadenza del 29 marzo, dal momento che esso dovrà poi andare al Senato. Le segnalo questa circostanza, soprattutto dopo l'intesa politica intervenuta ieri in Commissione finanze. Mi viene in questo momento suggerito che si tratta di un decreto già reiterato due volte: sarebbe quindi utile che la Camera lo prendesse in esame quanto prima.

MASSIMO SCALIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO SCALIA. Presidente, anche il nostro gruppo vuole ringraziarla perché riteniamo molto importante — era uno dei motivi della nostra assoluta contrarietà al calendario proposto ieri in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo — che il Governo renda le sue comunicazioni sulla situazione nel Golfo Persico in aula e non in una sede incerta e traballante, quale è stata in questi giorni quella delle Commissioni esteri e difesa che si sono riunite congiuntamente.

Riteniamo questo un atto di responsabilità del Governo e del Parlamento. Il nostro ed altri gruppi hanno presentato mozioni al fine di provocare un dibattito sulle comunicazioni del Governo.

Resta tuttavia la nostra contrarietà ad un calendario che per due settimane diventa appannaggio del Governo che ha presentato una «pioggia» di decreti-legge. Ovviamente ci associamo alla richiesta già avanzata dal collega Violante affinché si trovi l'occasione per esaminare il provvedimento sulla caccia. Ciò credo sia reso possibile anche dal fatto che non si sa se tutti i decreti-legge annunciati saranno discussi.

Vorrei anche, Presidente, che ella definisse in maniera certa, e riferisse poi in Conferenza di presidenti di gruppo o in aula, nella forma che preferirà, la questione della discussione sulla legge di riforma sull'obiezione di coscienza. Ricordo che vi è la richiesta di trasferire il provvedimento, assegnato alla Commissione in sede legislativa, in Assemblea.

Ricordo altresì la disponibilità del ministro della difesa Rognoni ad affrontare la discussione del provvedimento.

Vorremmo pertanto avere indicazioni precise circa l'*iter* della legge; in altri termini vorremmo sapere se il progetto di legge potrà, in qualche modo, come ella mi pare abbia accennato in seno alla Conferenza dei capigruppo, restare all'esame della Commissione in sede legislativa. Se così non sarà, perché appunto da alcuni colleghi è venuta la richiesta di rimessione in aula, chiederemo che l'esame del provvedimento sia calendarizzato in quanto si tratta di una legge assai importante e non più rinviabile.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, non abbiamo ragioni particolari per essere contrari al calendario da lei proposto; abbiamo tuttavia ragioni per sottoporre ancora una volta, alla sua cortese

attenzione argomenti e materie che abbiamo esposto in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Ella ci ha dato ieri assicurazioni circa un suo intervento in ordine alla importante materia delle inchieste parlamentari sulle forniture di armi all'Iraq e alla questione della Banca nazionale del lavoro. In materia, il gruppo del Movimento sociale italiano ha presentato una proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale. Vorrei sottolineare come l'argomento rivesta carattere d'urgenza visto che il Senato sembra stia istituendo una Commissione d'inchiesta monocamerale.

Vi è poi un altro argomento sul quale desidero richiamare la sua attenzione, signor Presidente, ed è quello relativo al dibattito sulle conseguenze economiche della guerra nel Golfo. Sembra che il Governo navighi a vista. Riteniamo che sia interesse generale che la Camera conosca gli intendimenti del Governo e che quest'ultimo si esprima su mozioni e su documenti di indirizzo che consentano una riflessione sulle importanti e negative conseguenze derivanti dalla situazione determinatasi in quell'area.

Abbiamo ieri accennato ad un terzo argomento, quello relativo alla necessità ed all'urgenza di discutere la nostra proposta (ma alla quale ritengo se ne aggiungeranno altre) di apportare urgenti modifiche alla cosiddetta legge Martelli sugli extracomunitari, al fine di fronteggiare le situazioni esplosive e virulente che si stanno producendo qua e là nel paese e che non concorrono certamente al mantenimento dell'ordine pubblico.

Sta per scadere il termine di quattro mesi assegnato alla Commissione per redigere la relazione, ma non ci risulta che quest'ultima sia stata definita. La nostra opinione è, in ogni caso, che la discussione del provvedimento di legge debba essere affrontata quanto prima dall'Assemblea, a' termini di regolamento.

L'ultimo argomento sul quale richiamo la sua attenzione, signor Presidente, attiene alla discussione delle mozioni concernenti i negoziati dell'*Uruguay Round*. Si tratta di una questione di notevole im-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

portanza per l'agricoltura, che, se non trattata con particolare fermezza dal Governo, sulla base di un documento di indirizzo che mi auguro il Parlamento vorrà approvare (ricordo che in materia vi è una nostra mozione), è destinata a penalizzare fortemente l'agricoltura, nazionale, in particolare quella meridionale che non può fare a meno di determinati incentivi della Comunità europea, incentivi che sono in forte discussione e che sono la causa della non conclusione positiva dei lavori dell'Uruguay Round.

LUCIANO GUERZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, desidero esprimerle l'apprezzamento del nostro gruppo per l'integrazione al calendario che ella ha voluto apportare rispetto alle conclusioni cui era pervenuta ieri sera alla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Tale integrazione ci consente di superare quel dissenso sul calendario che avevamo manifestato ieri sera in seno alla Conferenza dei capigruppo. Un dissenso che era dovuto alla mancata previsione di un intervento del Governo in aula per dare comunicazioni sulla situazione nel Golfo.

Apprezziamo pertanto in modo particolare il fatto che tale ostacolo sia stato rimosso. Rimane una perplessità sul diluvio di decreti-legge da affrontare. Il loro esame, infatti, ci impegnerà per due settimane. Da qui, l'auspicio che il Governo voglia mantenere la promessa di limitare il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Facendo, signor Presidente, appello alla sua cortesia e alla sua discrezionalità, visto che l'esame di alcuni decreti-legge è subordinato al tempo che la Commissione impiegherà a licenziarli, desidero chiederle di valutare la possibilità di una modifica o di una integrazione in corso d'opera del calendario — così come hanno già auspicato altri colleghi — al fine di inserirvi il provvedimento riguardante la caccia, se è vero che in un paio di ore l'Assemblea potrebbe concluderne l'iter.

Desidero da ultimo ribadire qui in aula la nostra richiesta di iscrizione nel prossimo calendario del provvedimento di riforma della legge sull'obiezione di coscienza del 1972. Il provvedimento aveva già concluso il suo iter in Commissione quando è stato rimesso all'Assemblea sulla base delle disposizioni regolamentari. Pensiamo che, essendone stata investita l'Assemblea, il provvedimento debba essere con sollecitudine iscritto all'ordine del giorno e quindi esaminato.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, sono molto lieto che la fiducia da noi accordata ieri alla proposta di calendario — contro il quale invece si erano espressi alcuni gruppi parlamentari — abbia avuto oggi esito positivo e che il Governo abbia dato la sua disponibilità ad un dibattito generale e non su un particolare aspetto della drammatica e inquietante vicenda della guerra nel Golfo. Desidero quindi anch'io esprimere il nostro apprezzamento per il suo lavoro nonché — se me lo consentono i colleghi — per la disponibilità che anche in questa circostanza con molta rapidità il Governo ha manifestato.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno sollevato altre questioni, per la verità già tutte esaminate in Conferenza dei presidenti di gruppo e tutte comunque — secondo lo spirito e la lettera del nostro regolamento — a valere per il futuro calendario e non per quello attuale. A questo proposito, desidero dire subito che non avremo difficoltà ad accettare l'inserimento in calendario di tali argomenti. Aggiungo anche che, nel caso in cui si verificassero vuoti in calendario a causa dell'impossibilità di affrontare determinati argomenti, il mio gruppo non esprimerebbe alcun tipo di atteggiamento pregiudiziale per una sua integrazione nel senso indicato dai colleghi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

di parlare, il calendario sarà stampato e distribuito.

Onorevoli colleghi, desidero rilevare che non ho trovato alcuna difficoltà nel convincere il Presidente del Consiglio a rendere sue comunicazioni alla Camera — e sottolineo il termine — sulla questione del Golfo Persico.

Aggiungo anche che oggi pomeriggio, come l'onorevole Violante sa certamente, si riuniranno congiuntamente le Commissioni esteri e difesa per ascoltare sullo stesso argomento il ministro Rognoni. Lo ricordo perché mi auguro che l'interruzione, che si è verificata, di questo filo tra il Parlamento e il Governo, costituito dalle riunioni congiunte delle Commissioni estere e difesa, abbia termine e quel filo riprenda oggi pomeriggio, colmando così una lacuna da tutti avvertita.

Da ultimo, per quel che riguarda le questioni sollevate dai colleghi sulla caccia, l'obiezione di coscienza e l'inchiesta relativa al traffico di armi ed al ruolo della Banca nazionale del lavoro, aggiungo subito che la Presidenza si riserva di adottare le opportune iniziative per apportare gli aggiustamenti possibili in relazione ad eventuali spazi che si aprissero nel calendario dei lavori.

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. I deputati Milziade Caprili e Alberto Ferrandi, con lettera in data 13 febbraio 1991, hanno comunicato di essersi dimessi dal gruppo parlamentare comunista-PDS.

Pertanto gli onorevoli Milziade Caprili e Alberto Ferrandi si intendono iscritti al gruppo parlamentare misto.

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. La XI Commissione permanente (Bilancio) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S. 2587. — «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413, recante disposizioni urgenti in favore delle comunità montane» (*approvato dal Senato*) (5409).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La V Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola» (5398).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per lo svolgimento di una interrogazione.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, desidero pregarla di sollecitare il Governo affinché risponda alla mia interrogazione n. 3-02903.

I giornali hanno dato ieri notizia di una sentenza della I sezione penale della Corte di cassazione che ha scarcerato circa 40 imputati di gravi delitti di mafia.

La decisione ha suscitato scalpore, anche se questa non è la sede per affrontarne il merito. Vi è tuttavia un aspetto che abbiamo inteso affrontare, presentando ieri l'interrogazione in oggetto: si tratta della scarcerazione di un pericoloso e feroce killer, Giuseppe Lucchese, per il quale l'anno di carcerazione preventiva non era scaduto, essendo egli stato arrestato il 10 aprile.

Con la nostra interrogazione abbiamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

chiesto delucidazioni al Governo sulla situazione di fatto (dalla decisione della Cassazione dovranno scaturire provvedimenti esecutivi) ed una sua rapida risposta che potrebbe agevolare il non ritorno in libertà di questo personaggio, per arrestare il quale molte persone hanno rischiato la vita.

Le chiedo, signor Presidente di valutare l'opportunità di sollecitare una celere risposta del ministro di grazia e giustizia alla interrogazione n. 3-02903, di cui sono firmatario.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, mi farò interprete presso il Governo ed in particolare presso il ministro di grazia e giustizia affinché la sua interrogazione, la cui urgenza è evidente, ottenga al più presto risposta.

Sospendo la seduta alle 16, avvertendo che alla ripresa si passerà alla discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge iscritti al punto 6 dell'ordine del giorno.

**La seduta, sospesa alle 13,10,
è ripresa alle 16,5.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI.**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati de Luca e Rossi sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono diciotto, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire

oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali» (5245).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione congiunta dei disegni di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5367); Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia (5375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa; Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

Ricordo che nella seduta del 17 gennaio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione dei decreti-legge nn. 5 e 8 del 1991, di cui ai disegni di legge di conversione nn. 5367 e 5375.

Dichiaro aperta la discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge di conversione nn. 5367 e 5375.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari federalista europeo, verde e di democrazia proletaria ne hanno chiesto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri la II Commissione (Giustizia) è stata autorizzata a riferire oralmente su entrambi i disegni di legge.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte alla discussione congiunta della conversione in legge di due decreti-legge. Credo sia un fatto di estrema gravità: ciascuno dei due decreti-legge disciplina materie disparate; come se non bastasse, su di esse ha luogo una discussione congiunta.

Nella prima legislatura repubblicana, per una disposizione transitoria della Costituzione, il parlamento provvede alla ratifica di un certo numero — che nessuno conosce esattamente — di decreti legislativi adottati dal Governo mentre lavorava la Costituente. Nessuno sa esattamente — e ancora se ne discute — quale forma avrebbe dovuto avere l'intervento del Parlamento e si provvede per gruppi di ministeri, anche passando dall'uno all'altro in varie occasioni. Ebbene, credo che ci stiamo avviando verso questa soluzione.

È già incredibile che in uno stesso decreto-legge si preveda la penalizzazione delle famiglie delle vittime dei sequestri di persona, che vengono punite con queste disposizioni di legge, in quanto vittime, e le norme a favore dei pentiti. È singolare! Il filo conduttore è il seguente: da una parte si penalizzano le vittime, dall'altra si premiano i pentiti.

Nell'altro decreto-legge si disciplina di tutto: dalla riforma della legge comunale e provinciale alle modifiche del «vecchio» codice di procedura — perché ormai è vecchio anche quello nuovo —, alle modifiche del codice penale. Oltre a tutto ciò viene imposta la discussione congiunta, per cui, in mezz'ora, se qualcuno vuole intervenire, può farlo. Faccio tale considerazione

anche se nessuno ci sta ad ascoltare. Abbiamo tra l'altro un ministro della giustizia *ad interim* e ci troviamo sempre più spesso di fronte alla reiterazione dei decreti-legge.

Signor ministro, qui si fa scempio della giustizia e del diritto del nostro paese. Continuiamo a lavorare sempre più per rimediare alle lacune e alle conseguenze del modo in cui si discute e si delibera, fino a trovarci addirittura ad esaminare congiuntamente due decreti-legge. Questa volta sono due, ma la prossima volta potrebbero diventare tre, quattro o più per arrivare poi, magari, alla ratifica in blocco degli stessi. Questa infatti è la strada verso la quale ci stiamo avviando.

Il risultato di tale modo di procedere è sotto gli occhi di tutti, signor ministro: lo sfascio totale dello Stato di diritto, l'ignominia delle norme più incredibili che vengono approvate e il Parlamento che viene esautorato delle proprie funzioni perché, a questo punto, di fronte alla continua sceneggiata della conversione in legge dei decreti-legge, io francamente, signor ministro, incomincio a sentirmi come un attore di una brutta commedia dell'arte. Infatti, a questo è stata ridotta la nostra funzione di parlamentari.

PRESIDENTE. Sul richiamo per l'ordine dei lavori dell'onorevole Mellini darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, ad un deputato a favore e ad uno contro, per non più di dieci minuti ciascuno.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, intervengo soltanto per associarmi alle argomentazioni del collega Mellini.

Ritengo infatti non solo del tutto illogico dover discutere su nove materie, già contenute in un unico decreto-legge (che è lo stesso decreto-legge reiterato che non ha i requisiti per essere considerato tale, in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

mancanza delle condizioni di estrema necessità ed urgenza condizioni, che si stanno infatti protraendo ormai da molti mesi), ma anche pensare di aggiungere, come rimedio, un ulteriore decreto-legge che tratta ancora di un altro argomento.

Mi vedo pertanto costretta a sollecitare l'attenzione di chi regge questa nostra Repubblica a fornirci una motivazione logica e sensata per spiegare di questo genere.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, desidero rilevare che ci troviamo di fronte ad una decisione — quella di discutere congiuntamente i disegni di legge di conversione nn. 5367 e 5375 — assunta ieri all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Rilevo altresì che questa mattina il Presidente della Camera ha comunicato tale decisione all'Assemblea che ne ha preso atto (*Commenti del deputato Mellini*). Il relatore sul disegno di legge n. 5367, onorevole Alagna, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

EGIDIO ALAGNA, Relatore sul disegno di legge n. 5367. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro dell'interno, la conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 12 gennaio 1991 giunge in aula per la seconda volta perché tale provvedimento non è altro che la reiterazione del decreto-legge n. 324 del novembre 1990.

Tale provvedimento ripeto giunge in aula per la seconda volta ed io, a differenza dell'onorevole Mellini, non mi meraviglio dell'assenza quasi totale dei deputati di questa Camera perché, in definitiva, è ormai purtroppo, una prassi normale che i relatori (a meno che non si tratti di leggi e di riforme che hanno già interessato l'opinione pubblica) svolgano la propria relazione alla presenza soltanto dell'Ufficio di Presidenza e di qualche deputato dell'opposizione e della maggioranza. Ritengo comunque che, a prescindere dalla legittima provocazione in positivo dell'onorevole Mellini, per quanto riguarda la conversione in legge del decreto-legge in discussione, l'assenza dei colleghi sia più che

giustificata. Infatti, ritengo possibile motivarla facendo ricorso alle parole del vicepresidente della Commissione giustizia (appartenente al gruppo comunista-PDS). L'onorevole Bargone, nel prendere la parola sulla relazione — in sostituzione del sottoscritto temporaneamente assente in Commissione giustizia — sul provvedimento in discussione ha affermato: «Esso contiene talune significative novità in armonia con le indicazioni emerse nel corso dei lavori parlamentari relative alla conversione del precedente decreto-legge n. 324 del 1990».

MAURO MELLINI. Questa chiamata di correità mi pare un po' troppo!

EGIDIO ALAGNA, Relatore sul disegno di legge n. 5367. Ecco quindi la motivazione dell'assenza dei parlamentari della maggioranza e dell'opposizione; per la prima volta in questa legislatura siamo di fronte alla reiterazione da parte del Governo di un decreto che ha accolto quasi totalmente i rilievi formulati dal Parlamento in relazione al provvedimento precedente.

Certo, la presenza dei parlamentari è sempre necessaria; tuttavia, da questo a dipingere le cose a tinte fosche come ha fatto l'onorevole Mellini ne corre, pur riconoscendo che i problemi della giustizia debbono essere affrontati con maggiore concretezza e che quelli connessi alla delinquenza organizzata in Italia sono molto lontani dall'essere risolti.

Per evitare di ripetere quanto è stato detto nel dicembre dell'anno scorso — se non erro la mia replica è intervenuta il giorno 18 — mi pare di poter focalizzare questa breve relazione su alcuni punti cardine del decreto, che sono poi quelli che la Commissione a stragrande maggioranza aveva sottolineato in relazione al precedente provvedimento e che hanno trovato risposta in quello attuale. Vorrei anche aggiungere che questa discussione coglie forse l'opinione pubblica un po' disattenta; potrei dire che in un certo senso questo è un bene, poiché le pressioni che da essa derivano non sono mai foriere di una legislazione obiettiva, assennata e serena. I

fatti che accadono sulla scena internazionale purtroppo oggi interessano di più l'opinione pubblica, soprattutto dal momento che la pace nel mondo è minacciata dagli avvenimenti tragici che si verificano nel Golfo Persico e in Medio Oriente in genere.

Non è certo un fatto positivo il verificarsi di suddetti tragici avvenimenti e che la gente sia attratta da tali tragici e luttuosi fatti, tuttavia, la possibilità di legiferare in materie così importanti con la necessaria serenità — anche se mediante la conversione di decreti-legge — ci consente di esaminare con maggiore obiettività il decreto in discussione. L'allarme sociale permane, perché nessuno osa pensare che i problemi della delinquenza organizzata siano stati risolti, anche se sono stati parzialmente affrontati; ad ogni modo, oggi ci accingiamo ad esaminare questo decreto tenendo presenti i principi espressi dal Parlamento e recepiti dal Governo.

Posso essere d'accordo con l'onorevole Mellini quando afferma che la materia trattata dal provvedimento è immensa, in quanto esso appare realmente onnicomprensivo: il decreto si occupa, nel suo primo capo, del nuovo ordinamento penitenziario rivisto alla luce della cosiddetta «legge Gozzini», di problemi di custodia cautelare, nonché di questioni relative alle attenuanti ed alle aggravanti da applicarsi in relazione ai delitti di mafia.

Inoltre, esso concerne l'applicazione e la modificazione di alcuni articoli della recente legge antimafia (la n. 55 del 1990) ed il perfezionamento dei meccanismi introdotti dai recenti atti legislativi in materia di autonomie locali, le leggi n. 142 e n. 241 del 1990.

Occorre affrontare questi problemi per settori e, vorrei dire, anche velocemente ed in termini riassuntivi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, per quanto concerne la legge Gozzini, in definitiva erano stati avanzati due rilievi fondamentali da parte della Camera la quale all'unanimità o quanto meno a stragrande maggioranza aveva eccepito alcune considerazioni non convertendo in legge il decreto-legge n.

324. Mi riferisco, innanzitutto, alla questione della retroattività della norma.

Si è detto che non ci trovavamo di fronte a norme di ordine penale, ma a norme di ordine processuale, tuttavia non vi era dubbio che si prevedeva l'operatività della norma in senso retroattivo con il congelamento per cinque anni delle agevolazioni e delle misure alternative alla detenzione, di cui alla «legge Gozzini». In effetti tale norma retroattiva, pur non inficiando dal punto di vista formale la Costituzione, veniva meno ai principi costituzionali posti dall'articolo 25 (sulla irretroattività della norma penale) in senso sostanziale.

Mi pare che il nuovo decreto oggi al nostro esame abbia completamente recepito questo concetto portato avanti nell'articolato da parte della Commissione giustizia. L'attuale formulazione del testo stabilisce tassativamente al capo primo che le norme del decreto-legge entrino in funzione dal giorno della pubblicazione dello stesso. Quindi, non si prevede alcuna retroattività della norma ed, anzi, viene consacrato il principio di irretroattività della norma penale, anche se la materia attiene alle modalità di espiazione della pena.

Il secondo rilievo eccepito dalla Camera riguardava l'applicazione esatta della legge Gozzini sulla base di una serie di presupposti più rigorosi ed in rapporto a determinati reati. Mi riferisco concretamente ai reati di mafia (articolo 416-bis del codice penale), a quelli relativi al commercio ed allo spaccio della droga, ai delitti di cui agli articoli 628 (rapina aggravata), 629 (estorsione aggravata) e 630 (sequestro a scopo estorsivo). Si tratta di una serie di delitti che attengono ai problemi connessi della delinquenza organizzata e che quindi riguardano anche l'applicazione dell'articolo 416-bis in materia di associazione a delinquere a scopo mafioso. Per tutti questi delitti, si prevede l'aumento dei tetti di espiazione di pena ai fini della concessione dei benefici (si passa per talune fattispecie, dalla metà ai due terzi e, per altre ancora, si incrementa la pena da un terzo alla metà), dall'altra, si introducono una serie di misure che garantiscano

la possibilità di risocializzazione del condannato nel momento in cui è provata la cessazione dei collegamenti con la delinquenza organizzata.

Del resto nella mia precedente relazione del dicembre scorso e soprattutto nella replica ho rilevato che nessuno può meravigliarsi dell'attuale indirizzo legislativo del Parlamento. Ricordo in primo luogo a me stesso che già nell'articolo 13 della legge n. 55, limitatamente ai permessi premio previsti dalla cosiddetta legge Gozzini, si stabiliva che questi non potevano essere concessi se non erano stati acquisiti (cito testualmente) «elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata».

In definitiva il decreto-legge non fa che recepire il presupposto del non collegamento con la criminalità organizzata, che deve ora sussistere per la concessione non solo di permessi premio ma anche per l'adozione di tutte le misure alternative previste dalla «legge Gozzini», dalla semilibertà, al lavoro all'esterno e a quant'altro ivi compreso.

I presupposti richiamati come dicevo sono la conseguenza di una legislazione antimafia approvata dal parlamento a stragrande maggioranza, e per altro sono presenti in altri provvedimenti del Governo: mi riferisco non solo al disegno di legge n. 4637, relativo ai sequesti di persona, ma anche, anzi soprattutto, al decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991, anch'esso oggi al nostro esame. Esiste pertanto una consequenzialità, una razionalità della legislazione, che si contrappone ad una certa schizofrenia legislativa che in un primo tempo poteva manifestarsi, soprattutto in riferimento al precedente decreto-legge n. 324.

È giusto, per i reati di cui abbiamo parlato, previsti nell'articolo 1 del decreto-legge in discussione, l'innalzamento dei tetti per poter usufruire dei benefici della legge Gozzini. Quanto alla retroattività ho già evidenziato che non vi è più il problema del congelamento dei cinque anni, precedentemente esistente. Rimane ora un'altra questione, per altro alquanto rilevante, relativa alla custodia cautelare.

Nella X legislatura del parlamento repubblicano finalmente si è registrata una svolta in senso democratico e progressista, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale di tipo accusatorio. Ci si è adeguati così ai principi di un processo penale democratico già operanti nel resto delle democrazie occidentali.

Dalla operatività del sistema accusatorio (parità di diritti tra accusa e difesa) è scaturito il principio cardine della non obbligatorietà del mandato di cattura (*Interruzione del deputato Mellini*). Per quanto riguarda il decreto in questione, se il caro amico onorevole Mellini mi consente di parlare, perché, quando non interrompe, borbotta, e questo non è sempre simpatico...

MAURO MELLINI. Non borbotto mai; parlo sempre ad alta voce. Stai tranquillo che non borbotto.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore sul disegno di legge n. 5367*. Giustamente i colleghi mi suggeriscono che è ancora peggio. Gradirei che mi lasciassi parlare. Sai quanta stima ho nei tuoi confronti; spesso sostengo che le tue opposizioni sono legittime e sacrosante.

Dicevo che per quanto riguarda la custodia cautelare, quanto previsto nel decreto-legge n. 324 era apparso come una inversione della tendenza della non obbligatorietà del mandato di cattura. La Commissione giustizia è riuscita ad ottenere dal Governo una revisione della sua posizione. Oggi, quindi, anche se non ci sentiamo soddisfatti completamente possiamo, tuttavia, fare alcune positive considerazioni.

All'articolo 5 del capo secondo, il primo comma affronta la problematica relativa alla custodia cautelare in carcere per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 1 del capo 1° del decreto-legge, pur con l'inversione dell'onere della prova, nello spirito del nuovo codice, una volta venuto meno il «congelamento» dei cinque anni è stata prevista una norma a regime. Infatti, dopo aver consacrato che la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulta ina-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

deguata, al terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale viene aggiunto il seguente periodo: «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis, 422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630... è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure».

Evidentemente è una norma che riesce quanto meno ad essere concepita nello spirito del nuovo codice anche se inverte come sopraddetto l'onere della prova solamente comunque per quanto riguarda la custodia cautelare dei colpevoli di reati di mafia e reati similari.

Non intendo occuparmi per esteso dei problemi relativi all'articolo 292 del codice di procedura penale (sempre all'articolo 5 del decreto-legge) per quanto riguarda l'eliminazione di quei vizi di forma che hanno inficiato in quest'ultimo periodo le ordinanze di scarcerazione emesse dai giudici, poiché si tratta di una norma che corregge un errore commesso in sede di formulazione del nuovo codice. Infatti era stata introdotta una norma troppo formalista che finiva per non soddisfare le esigenze di garanzia di applicazione del diritto concretamente nei confronti della società nel suo complesso.

Per quanto riguarda i problemi connessi ai collegamenti con la mafia e la criminalità organizzata, l'articolo 1, secondo comma, recita: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide, acquisite dettagliate informazioni, per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le faccio presente che ha superato il tempo a sua disposizione.

EGIDIO ALAGNA, Relatore sul disegno di legge n. 5367. Sto per concludere, signor Presidente.

A proposito del parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sono stati presentati in Commissione alcuni emendamenti i quali, pur essendo stati ritirati, verranno ripresentati in Assemblea, poiché appare importante la norma relativa alla composizione del comitato nazionale e di quelli provinciali. Infatti si è ritenuto opportuno — alcuni colleghi si sono impegnati a ripresentare taluni emendamenti — l'inserimento nel comitato nazionale del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena e dei direttori degli istituti penitenziari della provincia in quelli locali.

Affrontando l'ultimo argomento di rilievo, in merito al quale il Governo ha recepito le nostre osservazioni, espongo brevemente la questione relativa alle garanzie per quanto riguarda le norme sulla trasparenza delle autonomie locali.

Quanto era stato proposto per garantire trasparenza nelle autonomie locali è stato consacrato nel nuovo decreto-legge, se non erro agli articoli 14, 15, 16 e 17. Per quanto riguarda, invece, il riesame nei controlli preventivi di legittimità delle delibere di giunta da parte del CORECO (l'organo di controllo degli enti locali), occorre ricordare che tale facoltà viene conferita al prefetto, secondo i principi sanciti dalla legge n. 142 articolo 45 come per le minoranze dei consigli comunali e provinciali.

La novità che desidero evidenziare, che prende le mosse dal nuovo corso instaurato con la legge n. 142 e con il nuovo disegno di legge, attualmente all'esame della I Commissione della Camera, è l'istituzione di sezioni distaccate della Corte dei conti, che dovranno svolgere un compito collaterale...

MAURO MELLINI. Come collaterale!?

EGIDIO ALAGNA, Relatore sul disegno di legge n. 5367. Dicevo che tali sezioni distaccate svolgeranno un compito collaterale, in sede di controllo di contabilità amministrativa alle funzioni esercitate dalle procure della Repubblica in merito agli atti

connessi agli appalti ed ai subappalti della pubblica amministrazione.

A nostra avviso, l'istituzione di sezioni decentrate della Corte dei conti potrà consentire utili risultati (anche se occorre riconoscere che nell'emendamento accolto dalla Commissione e sottoposto all'esame dell'Assemblea la loro istituzione è prevista solo per la Calabria, la Puglia e la Campania), in conformità a quanto avviene da molto tempo in Sardegna ed in Sicilia.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore sul disegno di legge n. 5367*. Ribadisco che tale previsione normativa rientra nella più ampia riforma proposta dal Governo con il disegno di legge al quale ho fatto poc'anzi riferimento, che quanto prima la I Commissione (Affari costituzionali) dopo averlo vagliato lo sottoporrà all'esame dell'Assemblea.

L'istituzione di queste sezioni decentrate consentirà di effettuare con maggiore ocularità l'esame amministrativo-contabile degli atti della pubblica amministrazione in regioni in cui si registra un elevato tasso di mafia. Per altro sotto altro aspetto la loro istituzione ha rilevato, sia in Sardegna che in Sicilia, che non si sono più verificati i grossi e gravosi (soprattutto per i singoli cittadini) ritardi finora sopportati altrove con riferimento alle pensioni civili, militari e di guerra, e ciò proprio grazie all'operare di queste sezioni giurisdizionali decentrate.

MAURO MELLINI. Quella di Napoli dovrebbe avere una sezione distaccata ad Avellino!

EGIDIO ALAGNA, *Relatore sul disegno di legge n. 5367*. Pertanto, l'istituzione di queste tre sezioni distaccate potrebbe consentire, ed a nostro avviso consentirà sicuramente come evidenziato, di snellire le procedure in materia pensionistica.

Signor Presidente, non credo di avere abusato della sua cortesia; in definitiva,

non dovevo far altro che ripetere quanto ho già avuto modo di rilevare lo scorso dicembre sulla stessa problematica. Oggi confermiamo le considerazioni formulate alcuni mesi fa con maggiore serenità ed obiettività, constatando con soddisfazione che il Governo in massima parte ha recepito l'intendimento manifestato dal nostro ramo del Parlamento.

In conclusione, ribadisco la necessità di convertire in legge al più presto il provvedimento in esame. Ciò consentirà di avere nuovamente la pace sociale della quale debbono godere tutti i cittadini, soprattutto quelli in carcere, visto che queste ultime sono luogo di espiazione ma debbono anche consentire al recluso di nutrire la speranza di reinserirsi nella società grazie alle misure alternative alla detenzione previste dalla cosiddetta legge Gozzini, secondo lo spirito dell'articolo 27 della Carta costituzionale (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Vairo, relatore sul disegno di legge n. 5375, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GAETANO VAIRO, *Relatore sul disegno di legge n. 5375*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia è stato caratterizzato da un lavoro approfondito, travagliato, ricco di argomentazioni e riflessioni che hanno portato ad una sostanziale convergenza tra partiti e Governo.

Ritengo sia utile ricordare gli elementi cardine fissati dalla Commissione, sui quali le forze politiche e il Governo hanno trovato un punto di incontro. Innanzitutto la premessa, la motivazione del provvedimento sulla quale tutti sono stati e sono d'accordo, deriva dall'esigenza ormai ineludibile di rispondere decisamente, di avviare una controffensiva istituzionale nei confronti delle cosche criminali che hanno fatto di questo tipo di delitto orrendo, diabolico e micidiale una sorta di specialità della cultura della morte, una sorta di *holding* finanziaria caratterizzata da atrocità veramente uniche.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Intendo dire che trarre un lucro per mezzo di un'azione criminosa dal dolore altrui è una caratteristica delinquenziale abbastanza unica. Non si tratta di una spinta criminosa — per non andare a scomodare i testi classici del Romagnosi — dovuta ad un impeto delittuoso ...

MAURO MELLINI. Povero Romagnosi!

GAETANO VAIRO, *Relatore sul disegno di legge n. 5375*. ... che può sempre trovare una sua spiegazione, se non una sua giustificazione. E non si tratta neanche di un'azione motivata da istinto di vendetta per un presunto torto subito, ma di una cieca e terribile determinazione a rendere le famiglie e le vittime dei sequestri oggetti passivi di una callidità, di una cattiveria criminale e di un dolore tremendo che portano alla locupletazione dei rapitori.

E mentre in altri tipi di delitto il tempo è lenitor d'affanni, attenua l'atrocità del dolore, qui invece la moltiplica terribilmente per far raggiungere lo scopo dell'azione delinquenziale.

Di fronte a questo tipo di crimini, tutti siamo convenuti sull'esigenza ormai indifferibile di dare una risposta secca, precisa e soprattutto razionale ad un reato cosiddetto «mirato» (come bene è stato definito nella relazione che accompagna il decreto-legge), un reato finalizzato a trarre arricchimento dai sequestri di persona.

E scatta qui, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la *ratio* del provvedimento in discussione. È una *ratio* che deriva dall'analisi, sia pure breve e sintetica, degli aspetti negativi che hanno finora caratterizzato la norma vigente in tema di sequestri.

Mi riferisco, in primo luogo, all'assoluta inadeguatezza di una risposta a questo tipo di criminalità che si traduca in sanzioni penali maggiormente rigorose. L'articolo 630 del nostro codice penale è tra le norme più afflittive a livello internazionale, in quanto prevede per il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione il massimo della pena, cioè la reclusione fino a 30 anni; se poi dal sequestro deriva la morte

della persona sequestrata, si applica l'ergastolo.

Al dato negativo che ho indicato se ne aggiunge un altro di carattere applicativo-giurisprudenziale-interpretativo. Mi riferisco alle note oscillazioni nell'applicazione dell'articolo 55 del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo, che da una parte hanno determinato una grave crisi del criterio della certezza del diritto e dall'altra una terribile sperequazione ai danni delle povere vittime del sequestro. Infatti, mentre in una determinata regione un magistrato può procedere al sequestro conservativo applicando il suddetto articolo 55 e i familiari del sequestrato sono posti oggettivamente nella condizione di non potersi attivare ai fini del rilascio del loro congiunto, in altre regioni in cui il criterio di cui si parla non viene applicato si lascia la massima libertà di azione ai familiari stessi. Questo tipo di sperequazione e la grave crisi del criterio della certezza del diritto rappresentano il secondo dato negativo da evidenziare rispetto all'attuale normativa.

Fatta questa premessa, signor Presidente, occorre sottolineare un elemento sul quale vale la pena di soffermarsi; nella successiva disamina degli articoli e degli emendamenti, infatti, non bisognerà perdere di vista il binario principale sul quale ci siamo mossi e intendiamo procedere.

Si evince chiaramente e in modo sempre più evidente che la ragione che ha spinto il Governo ad emanare il decreto-legge e che induce il Parlamento a convertirlo in legge consiste nell'impossibilità di continuare a far leva su un maggiore rigore penale, che costituisce un criterio inadeguato, anche perché sono stati già raggiunti limiti oltre i quali non si può andare. Non è neppure pensabile far leva su una coscienza critica che dimostri una sensibilità etico-sociale da parte degli autori di questo terribile misfatto; ne consegue che l'unico itinerario percorribile da parte del legislatore è quello che si ispira alla razionalità.

Con il provvedimento in esame si vuole fare in modo che il sequestratore si renda conto dell'inutilità del misfatto compiuto rispetto al perseguimento dell'obiettivo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

per il quale ha agito. Questa è la *ratio* cui si ispira il testo oggi in discussione.

Dopo aver constatato i difetti e le insufficienze della normativa vigente, devo sottolineare che la *ratio* cui ci si è ispirati consiste nel «ragionare» (se è possibile ipotizzare un ragionamento con gli autori di simili misfatti), cioè nel far capire ai sequestratori quanto sia inutile commettere un reato per il quale si può rischiare l'ergastolo o la reclusione fino a 30 anni, a fronte di una scarsissima se non addirittura inesistente possibilità di riscatto rispetto al nucleo materiale del delitto.

Dalla suddetta *ratio* scaturisce un contenuto che mira, in termini giuridici concreti, al cosiddetto isolamento del sequestratore. Su tale impalcatura, che non tende a colpire questo soggetto nel suo patrimonio affettivo né nei suoi convincimenti e tanto meno sul terreno della repressione, l'isolamento non si è potuto attuare se non attraverso la cosiddetta «linea dura» del blocco dei beni. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare ed è stato effettivamente pensato dalla pubblica opinione, tale linea presenta temperamenti molto equilibrati.

Il blocco dei beni, infatti, è temperato dalla possibilità di un comportamento discrezionale del magistrato, che peraltro non riguarda il caso in cui si tratti dei beni del sequestrato, dei prossimi congiunti, affini o conviventi. La Commissione, in accordo con il Governo ha ritenuto di dover operare un doppio intervento ispirato a razionalità. Anzitutto, si è proceduto all'isolamento del sequestratore attraverso il blocco dei beni del sequestrato, dei prossimi congiunti, conviventi o affini. Si è invece intervenuti in modo diverso nel caso di beni appartenenti ad altre persone; è infatti ipotizzabile che un soggetto sia legato al sequestrato da un rapporto di amicizia talmente stretto da volersi adoperare per ottenerne il rilascio. In tal caso, si è attribuita al magistrato la libertà di valutare, caso per caso, l'opportunità o meno di attuare il sequestro preventivo.

MAURO MELLINI. Come fai a renderlo obbligatorio?

GAETANO VAIRO, *Relatore sul disegno di legge n. 5375*. È questo il primo tipo di discrezionalità che tempera il cosiddetto blocco dei beni. Ve ne è poi un'altra: anche nel caso del blocco dei beni, espressione della cosiddetta linea dura, è possibile l'autorizzazione alla disposizione dei beni quando, per motivi familiari, sociali o economici, sia necessario disporre degli stessi beni bloccati.

Infine, l'articolo 7 del decreto-legge prevede la possibilità di operazioni controllate di pagamento del riscatto. Rispetto al lavoro della Commissione, si tratta di un elemento di novità introdotto dal Governo con il decreto. Vale a dire che la tanto clamorosa campagna contro la linea dura non ha più motivo di essere. Attraverso infatti la previsione equilibratrice dell'articolo 7, signor Presidente, è possibile che l'autorità giudiziaria caso per caso disponga lo sblocco dei beni, ciò quando il pagamento sia finalizzato non alla liberazione dell'ostaggio ma all'individuazione e alla cattura dell'autore del reato.

MAURO MELLINI. Bel lavoro!

GAETANO VAIRO, *Relatore sul disegno di legge n. 5375*. È un lavoro difficile, affidato come sempre alla capacità discrezionale, alla sensibilità e alla bravura del magistrato.

MAURO MELLINI. Le indagini a spese della vita e dei beni della vittima!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la prego!

MAURO MELLINI. Dato che poi non potrò parlare a sufficienza, perché si discutono due provvedimenti insieme, interveggo fin da adesso!

PRESIDENTE. Sempre consentendo al relatore di fare il suo dovere e all'Assemblea di ascoltare ...

MAURO MELLINI. Neanche a noi viene consentito di fare il nostro dovere!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENTE. La prego di continuare, onorevole Vairo.

GAETANO VAIRO, *Relatore sul disegno di legge n. 5375*. All'isolamento attuato attraverso il blocco dei beni sono logicamente connessi altri istituti previsti dalla legge. E ciò è molto importante, tanto più che, per motivi logistici di comune esperienza, in Commissione vi è stato il ribaltamento del comma quarto dell'articolo 1. Il relatore dovrà riproporre con forza all'attenzione dell'Assemblea quella norma; e ne esporrò succintamente la motivazione. Che senso ha, infatti, attuare questo tipo di isolamento quando il divieto della intermediazione (così come previsto dal provvedimento del Governo e accettato dalla Commissione) viene invece ad essere eluso? Per la *ratio* ad esso sottesa, l'isolamento ha bisogno non soltanto, come previsto nel decreto, del divieto di stipulare polizze assicurative a copertura del rischio del sequestro a scopo di estorsione, non solo ha bisogno dell'obbligo penalmente sanzionato per chiunque venga a conoscenza di fatti di sequestro di denunciarli immediatamente, ma ha bisogno anche del divieto della intermediazione. Che senso avrebbe un isolamento teso a convincere il sequestratore dell'inutilità del suo misfatto, quando nello stesso tempo consentiamo che chiunque faccia opera di intermediazione per eludere la legge?

L'emendamento teso a introdurre questa previsione è stato bocciato in Commissione per inconvenienti derivanti da un'errata previsione delle presenze. Occorre assolutamente riproporlo in aula, sulla scia di un ragionamento coerente che, partendo da una data premessa, non può che arrivare logicamente a quella conclusione.

Per quanto riguarda il tema delle circostanze, signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo raggiunto a mio avviso un maggiore equilibrio circa la concorrenza e l'equivalenza di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti. Non mi sembra il caso di parlarne adesso: affronteremo questo argomento in sede di esame dell'articolato.

Per concludere le mie osservazioni relativamente a questa prima parte, signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ricordare che sul provvedimento si è registrata una convergenza sostanziale delle forze politiche, tranne che su qualche piccolo aspetto che sarà evidenziato in sede di esame dell'articolato.

Il nostro scopo non è quello di varare una legge che elimini il fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, ma di predisporre un testo normativo che fornisca alle istituzioni uno strumento nuovo, forse l'ultimo a livello repressivo. Anticipo così una critica che è stata sollevata e che certamente sarà riproposta in quest'aula in ordine all'esigenza di privilegiare gli aspetti e gli interventi di carattere preventivo piuttosto che quelli repressivi. Di fronte all'*escalation* di una criminalità spietata dobbiamo fare il nostro dovere, prevedendo interventi di tipo regressivo che ci pongano al riparo da ulteriori manifestazioni di questo tipo di criminalità. Occorre far ciò lasciando a chi ne ha la responsabilità il compito di integrare tali norme con interventi che rispondano ad esigenze di carattere preventivo.

Signor Presidente, dirò solo pochissime cose sul secondo aspetto, quello relativo alla protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Il Governo ha avvertito l'esigenza di assicurare con il presente decreto-legge un'efficace tutela ai soggetti esposti a gravi pericoli per aver collaborato con la giustizia. Dico per «aver collaborato», perché anche qui è facile cadere nell'equivoco della fallace critica rivolta da quanti ritengono che la tutela sia assicurata a chi vuole collaborare.

Non si tratta di una distinzione di poco conto, perché se la questione viene posta in tali termini, è facile che si scivoli sul piano del contrattualismo a favore del pentito. Occorre invece predisporre un'adeguata tutela a favore di chi già collabora con la giustizia. Tenuto conto delle pratiche esperienze a noi tristemente note di vendette trasversali a scopo intimidatorio, è necessario che i collaboratori siano posti nella condizione di non dover temere tali attacchi.

Tipico di questa parte del decreto è l'articolo 9 che tratta in termini generali dell'ambito di estensione soggettiva e cioè dei destinatari della legge. Si tratta non soltanto delle persone che hanno collaborato, ma anche dei prossimi congiunti e dei conviventi di costoro. È necessaria questa forma di sensibilità, particolarmente avvertita, per la triste esperienza di vendette trasversali a danno dei parenti dei collaboratori della giustizia.

Si deve prendere atto dell'inadeguatezza dell'attuale disciplina — in particolare si fa riferimento alla legge n. 486 del 1988 — cui il Parlamento deve far fronte attraverso l'istituzione di una commissione centrale per la definizione e l'applicazione di uno speciale programma di protezione. A tale organo confluiscono le proposte dell'Alto commissario per quanto riguarda i delitti specifici di mafia e di criminalità organizzata e le proposte del dipartimento della pubblica sicurezza per quanto riguarda, invece, le cosiddette misure ordinarie.

Si procederebbe attraverso quest'organo centrale al quale giunge la proposta motivata che deve contenere le notizie e gli elementi concernenti la gravità e l'attualità del pericolo, le misure di tutela eventualmente già adottate che siano risultate o risulterebbero inadeguate, nonché i motivi per i quali le stesse siano da ritenersi non adeguate alle esigenze. Il procuratore della Repubblica deve esprimere un parere su tali proposte. Con un emendamento che è stato approvato in Commissione abbiamo fatto in modo che le proposte non vengano formulate soltanto dall'Alto commissario o dal dipartimento di pubblica sicurezza, ma anche dal procuratore della Repubblica.

All'articolo 12 si fa riferimento ad una sorta di necessaria collaborazione, non intesa però come una sorta di *captatio benevolentiae* o di coazione sulla base di un vero e proprio contrattualismo a favore del pentito. Del resto, qualunque obiettivo previsto dalla legge — e questo in modo particolare — sarebbe destinato al fallimento se non si facesse riferimento ad una collaborazione effettiva da

parte di chi ha già deciso di collaborare con la giustizia.

Infine, l'articolo 13 disciplina le misure in base alle quali è possibile invocare l'attuazione del programma speciale. Si tratta di misure che non starò qui ad elencare ma che comunque arrivano alla soglia ultima, quella in rapporto alla quale scatta poi la misura del cambiamento delle generalità. In proposito, abbiamo presentato un emendamento che fa riferimento ad una legge-delega. Sull'ammissibilità di tale emendamento rimaniamo in attesa del parere della Presidenza.

All'attuazione di queste speciali misure, signor Presidente, provvede il servizio centrale di protezione, appositamente istituito nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza. Nei casi in cui la proposta di ammissione al programma sia stata formulata dall'Alto commissario l'attuazione è affidata ad un apposito nucleo.

Quello al nostro esame a me pare che sia un provvedimento necessario ed equilibrato, quanto meno sotto l'aspetto tecnico. Si tratta di arrivare a quel minimo di sufficienza che ogni modesto legislatore deve tener presente se vuole acquisire un risultato di grande utilità, che nel caso in specie, per quanto riguarda cioè i sequestri di persona, significa introdurre uno strumento operativo teso ad indurre ad un convincimento razionale e quindi ad evitare questo tipo di misfatto; per quanto riguarda l'aspetto della protezione, poi, a fare in modo che abbia termine la sfiducia sempre più diffusa nell'opinione pubblica (mi riferisco ai comitati ed alle organizzazioni di volontari che si adoperano in proprio per la liberazione dei sequestrati) e venga riacquistata una po' di credibilità nei confronti delle istituzioni dello Stato. Per conseguire tale risultato diventa un mezzo operativo assai utile anche il decreto sulla protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

Quello al nostro esame è un ulteriore — certamente non definitivo ed ultimativo — passo in avanti del legislatore che può consentire di riacquistare — come ho appena detto — credibilità in termini di garanzie e di certezza del diritto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. La prima iscritta a parlare è l'onorevole Cecchetto Coco. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi riferirò assai brevemente ai due disegni di legge in esame soffermandomi, in particolare, sulla prima parte del disegno di legge n. 5367.

Vorrei tuttavia iniziare il mio intervento facendo un richiamo generale all'uso poco corretto ed eccessivo dello strumento dei decreti-legge da parte del Governo.

In materia di criminalità organizzata il Governo aveva già presentato nel novembre scorso un decreto analogo a quello oggi in esame, che risulta alquanto modificato rispetto al primo.

Per esaminare i decreti che sono stati presentati, l'Assemblea sarà impegnata per tutto il prossimo mese di marzo. Ovviamente, non tutti i decreti riguardano strettamente il comparto della giustizia; si è tuttavia parlato di un «pacchetto» giustizia da discutere, come è stato annunciato anche dalla stampa.

Il Governo Andreotti, fin dalla sua nascita, ha sostenuto che avrebbe fatto un limitato ricorso allo strumento dei decreti-legge. Ma, stante l'attuale situazione, non possiamo certo dire che questa promessa sia stata mantenuta.

Il mio gruppo, dunque, lamenta o meglio fa notare come tutto ciò rappresenti un modo per il Governo di appropriarsi di poteri che dovrebbero essere più correttamente lasciati alle Assemblee parlamentari. Dico questo perché, nel caso specifico di sequestri di persona a scopo di estorsione, in Commissione, sia pure in sede referente, si era arrivati alla definizione di un testo che avrebbe permesso un dibattito

in Assemblea, prima ancora che venisse emanato il decreto-legge.

Un altro aspetto del problema da non sottovalutare è rappresentato dal fatto che i decreti hanno forza e valore di legge dal momento in cui vengono emanati ed almeno per sessanta giorni. Nel caso in cui il decreto-legge decade, si vengono a determinare in materia penale e penitenziaria — materia particolarmente delicata e che ha ampiamente impegnato i lavori della legislatura precedente — effetti che per molti versi possono essere considerati sconvolgenti.

Il problema specifico cui ho testé accennato si aggancia ad un altro generale. È noto che l'opinione pubblica è molto preoccupata degli avvenimenti legati alla criminalità organizzata, come i sequestri di persona o il riciclaggio di denaro, tanto per citare argomenti oggetto dei decreti in questi giorni all'esame dell'Assemblea. Tali decreti, però, a nostro modo di vedere, non riescono a colpire il bersaglio ed anzi alzano una sorta di cortina fumogena sui problemi, senza consentire l'individuazione di modi concreti per la loro soluzione; soluzione che certamente non può essere immediata, ma che potrebbe essere avviata se venisse profuso un serio impegno da parte del Governo nel settore della giustizia. Invece, ogni volta che si affronta la legge finanziaria, viene confermato un bilancio che mette a disposizione del comparto giustizia meno dell'1 per cento del totale: in questo modo non si può che arrivare ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

L'onorevole Vairo diceva che ad altri si lascia il problema della prevenzione. Io penso che i problemi della repressione e della prevenzione andrebbero affrontati in maniera interconnessa: solo così, a nostro avviso, la prevenzione riuscirebbe a dare risultati migliori di quanto non riescano certi interventi che, in materia tanto delicate, somigliano molto a quello che riesce a fare il proverbiale «elefante in cristalleria».

Desidero adesso soffermarmi brevemente sul decreto-legge riguardante la criminalità organizzata, in particolare sulle

questioni attinenti all'assegnazione al lavoro esterno, ai permessi premio, alle misure relative alla detenzione ed alla liberazione condizionale, facendo subito notare, con riferimento a quest'ultima che essa viene stranamente ripresa in considerazione all'articolo 2, senza nessuna organicità neppure espositiva del decreto, dando così l'impressione che quasi quasi ci sia stato un ripensamento del Governo all'ultimo momento.

I benefici cui ho accennato possono essere concessi, soltanto se sono stati acquistati elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, ai condannati per delitti commessi avvalendosi di associazioni di tipo mafioso, al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, oppure per i delitti di associazione di tipo mafioso, per l'omicidio, per la rapina aggravata, per l'estorsione aggravata, per il sequestro di persona a scopo di estorsione e per l'associazione per spaccio aggravata.

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede inoltre che i detenuti e gli internati possano essere assegnati al lavoro esterno solo in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva del cosiddetto trattamento. Ebbene, ci si chiede quali siano queste «condizione idonee», perché il decreto non lo specifica, lasciando ampia discrezionalità di interpretazione. Ciò conferma la nostra opinione circa il fatto che la norma è tutt'altro che chiara e comporta uno stravolgimento dei principi piuttosto che far pensare a positivi risultati.

Se la persona è stata condannata per un certo tipo di delitti indicati dal provvedimento, l'assegnazione al lavoro può essere disposta solo dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e comunque non oltre cinque anni, mentre gli ergastolani devono avere espiaato almeno dieci anni di carcere. Nel caso dei delitti considerati non si può inoltre essere ammessi alla liberazione condizionale se non si sono scontati almeno i due terzi della pena.

Tutte queste misure sono molto restrittive e fanno pensare che vi sia il pericolo che si presentino tutti i problemi relativi alla sicurezza ed al buon andamento della

vita nelle carceri che avevamo ipotizzato già in sede di esame del precedente decreto-legge.

Vi è poi da segnalare un aspetto particolarmente importante, quello concernente i permessi, per i quali vengono fissati fortissime restrizioni. Si tratta di misure assurde perché i permessi in oggetto scaturiscono almeno in parte, insieme ad altri benefici previsti dalla legge Gozzini, dalla esigenza di attenuare le influenze diseducative delle carceri, consentendo alla persona di mantenere indispensabili contatti con la famiglia e di avere anche una vita sessuale capace di evitare deviazioni ed alterazioni psicologiche, che certo non giovano al reinserimento nella società civile del soggetto che abbia scontato la pena. Tali alterazioni psicologiche non possono non essere considerate come antitetiche al fine della rieducazione e capaci di invalidare lo scopo essenziale della pena, che è quello della generale prevenzione e della speciale prevenzione.

L'articolo 27 della Costituzione deve essere tenuto particolarmente presente in relazione ai benefici previsti dalla legge Gozzini e che oggi vengono soppressi almeno per certe categorie di rei. Sono infatti previste restrizioni per l'ammissione al regime di semilibertà, che non rispondono ad altro fine che ad un irrazionale irrigidimento sanzionatorio.

Questa linea viene perseguita da un legislatore che ci sembra piuttosto improvido: da una parte stringe, dall'altra taglia, poi pone un ostacolo, poi ne pone un altro, senza seguire una precisa logica nel ricorso ai singoli istituti, che finiscono per essere stravolti.

Il decreto prevede inoltre il divieto di concedere per tre anni a chi sia evaso un qualsiasi beneficio. Anche in tal caso bisognerebbe porsi il problema se i benefici scaturiscano da una logica di tipo «premiabile», che viene mantenuta anche dal decreto, o se attuino l'articolo 27 della Costituzione, che non può essere eluso disinvoltamente.

Le norme che ho definito premiali contenute nel decreto-legge ci inducono a pensare che l'unico nuovo principio che anima

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

il provvedimento sia quello del bastone e della carota e non quello della certezza del diritto o del pari trattamento di situazioni uguali.

Vorrei far notare inoltre che è consentito l'arresto anche al di fuori delle ipotesi di flagranza in caso di evasione.

Si tratta di un decreto non organico: vi è un capo che contiene disposizioni in materia di misure cautelari; un altro disciplinante le circostanze aggravanti ed attenuanti per reati commessi da persone sottoposte a misure di prevenzione o per reati connessi ad attività mafiose; un altro reca disposizioni in tema di armi; uno stabilisce aggravanti per la determinazione o l'utilizzazione di minorenni e di non imputabili o non punibili nella commissione di reati; uno sul coordinamento e la specializzazione dei servizi di polizia giudiziaria; un altro reca modifiche alla disciplina delle intercettazioni telefoniche; uno si occupa della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa, senza tener conto che vi è a tale riguardo una disciplina normativa corposa e molto recente (la legge infatti è del 1990). Il capo IX, infine, contiene modificazioni alla legislazione antimafia; anche in questo caso vengono modificate leggi approvate da poco (la legge n. 55 è del 1990).

Si tratta quindi di un provvedimento non organico che dà l'impressione di voler realizzare soltanto un'operazione di facciata. Non sembra infatti che l'obiettivo sia quello di lottare con mezzi diversi, finalizzati soprattutto alla prevenzione e ad un verso impegno economico nel settore della giustizia, contro la criminalità organizzata (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, siamo in pochi; c'è il relatore Alagna, c'era l'onorevole Vairo che ora si è allontanato, qualche collega del gruppo comunista e c'è come avamposto costante, e ne apprezzo la coerenza, il collega Mellini, che sui temi della

giustizia rappresenta un autentico pioniere e un coerente difensore del valore del garantismo, e gliene diamo atto pubblicamente.

Signor Presidente, a nome del mio gruppo, vorrei esprimere apprezzamento per le relazioni degli onorevoli Alagna e Vairo. Con il disegno di legge n. 5375 non viene ripresentata sotto forma di decreto-legge una materia che era stata già oggetto di un disegno di legge governativo in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione.

È superfluo riprendere le tematiche che hanno accompagnato nella prima lettura il decreto-legge, a suo tempo illustrato in quest'aula dal ministro Vassalli, dal quale colgo questa occasione per esprimere, a titolo personale e a nome del mio gruppo, l'apprezzamento per l'incarico — estremamente meritato — cui è stato chiamato dal Presidente della Repubblica. Esprimo inoltre il disappunto per averlo perso in qualità di ministro di grazia e giustizia.

In quel disegno di legge erano state ribadite tutta una serie di esigenze e di opportunità, che il Governo ha sintetizzato, accogliendo alcune delle modifiche apportate da questa Assemblea. Credo che questo atto di grande sensibilità del Governo Andreotti debba essere particolarmente apprezzato. Di conseguenza, il decreto-legge oggi al nostro esame contiene le modifiche a suo tempo elaborate da quest'Assemblea.

Condivido quindi l'auspicio espresso dal relatore, onorevole Alagna, di una rapida conversione in legge di questo provvedimento, perché esso, ripeto, ha in parte recepito ciò che è emerso — anche da parte dell'opposizione comunista — nel corso del dibattito svoltosi in quest'aula.

Non intendo soffermarmi sul merito del provvedimento, ma soltanto eccepire in linea di principio (per gli atti parlamentari, perché il legislatore deve porsi tale problema) quanto ho già avuto modo di sostenere presso la Commissione giustizia: la decretazione d'urgenza non può certamente riguardare la materia penale. Il nostro gruppo, pur riconoscendo come fatto di *extrema ratio* che sussistono i requisiti di

necessità ed urgenza del provvedimento, ritiene opportuno agire con estrema cautela rispetto a questo esercizio privo di limiti, perché in materia penale gli effetti diversificanti di tale procedura potrebbero essere molto numerosi. Cito ad esempio il caso — paradossale e banale — di un decreto-legge che preveda la derubricazione di un reato come il furto. Un Governo minoritario — come fu ad esempio, alla fine della precedente legislatura, il Governo Fanfani — avrebbe potuto, in linea d'ipotesi, emanare un decreto-legge con il quale affermare il principio che rubare non è un reato.

MAURO MELLINI. Ma questo è stato già fatto!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. E ciò pur sapendo che quel decreto-legge non sarebbe stato mai convertito in legge, perché quel Governo non aveva la fiducia parlamentare e, quindi, il necessario supporto del Parlamento. La mia preoccupazione nasce dal fatto che una tale previsione eventualmente contenuta in un decreto-legge, che è un provvedimento provvisorio con forza di legge, avrebbe avuto, per il periodo previsto dall'articolo 77 della Costituzione, il valore di una legge ordinaria, con tutti gli effetti previsti da tale articolo.

Da queste considerazioni si comprendono i motivi delle mie perplessità sul ricorso alla decretazione d'urgenza in materia penale.

Auspico pertanto che gli studiosi del diritto costituzionale approfondiscano questo aspetto, ponendo mano quanto meno ad una riforma che prevede espressamente tale divieto. Ciò nonostante mi rendo conto del fatto che il Governo, in presenza dell'attuale sistema bicamerale (intendo riferirmi non solo al passaggio parlamentare di un provvedimento da una Camera all'altra, ma anche alla lunghezza del procedimento legislativo all'interno di ogni ramo del Parlamento), non poteva agire diversamente.

Pertanto la vera riforma, onorevole Biondi — mi riferisco a lei, che è sosteni-

tore sia di buone sia di cattive riforme — consiste nel riformare le istituzioni partendo dall'esigenza di garantire a ciascuno dei due rami del Parlamento la possibilità di un iter parlamentare snello e rapido, rispetto alle stesse esigenze che vengono evidenziate dal Governo attraverso la presentazione di disegni di legge di conversione.

Occorre stabilire tempi certi entro i quali i disegni di legge devono essere esaminati in Commissione, per poter essere discussi dall'Assemblea in tempi altrettanto certi.

Credo sia questa la riforma voluta dalla gente, e non quella elettorale: che cosa cambierebbe se in Parlamento vi fossero venti deputati in più o in meno del gruppo comunista o di quello democristiano, o se fosse eletto l'onorevole Biondi — mi consenta questo esempio, signor Presidente — e non l'onorevole Altissimo? Non credo che ciò riguardi la gente; il problema è falsamente posto se si pensa di avvicinare in tal modo le persone al Palazzo. Si tratta di un modo sbagliato di rappresentare un'esigenza riformatrice, che deve invece partire dalla necessità di modificare le istituzioni dal punto di vista dell'efficienza. Quest'ultima deve essere alla base della nostra battaglia politica e legislativa; lo dico anche a qualche utile idiota che ancora si diletta a girare per il mondo prospettando modifiche che risulterebbero destabilizzanti per un sistema democratico costruito in quarant'anni su un modello elettorale che ha garantito, occorre dirlo, l'espressione di tutte le forze politiche — anche di quelle minoritarie — in Parlamento.

Questa divagazione — della quale mi scuso — serve a ricordare a me stesso che fra le riforme occorre inserire anche quella costituzionale che ponga limiti alla decretazione di urgenza, prevedendo al tempo stesso la possibilità che i provvedimenti urgenti presentati sotto forma di disegni di legge dal Governo vengano rapidamente approvati dai due rami del Parlamento. Occorrerebbe inoltre — lo ribadisco ancora una volta — porre all'ordine del giorno della Camera il provvedimento

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

di modifica del sistema bicamerale, già approvato dal Senato, e che per una volontà inspiegabile di un gruppo politico non è stato ancora esaminato da questa Assemblea.

Il gruppo democratico cristiano non ha nulla da dire sul merito del decreto-legge in esame. Abbiamo sostenuto la necessità di apportare talune modifiche al precedente decreto-legge decaduto, di cui il Governo ha tenuto conto nell'emanare quello in esame. In Commissione abbiamo sostenuto alcune proposte di emendamento di minor rilievo, ma comunque significative, sulle quali insisteremo. Riteniamo che le modifiche alla legge Gozzini non debbano essere retroattive, il che è previsto nel decreto-legge. Vogliamo inoltre farci carico dell'esigenza, rappresentata nel provvedimento in esame, che vi sia certezza di un'espiazione almeno parziale della pena; in caso contrario potremmo essere considerati legislatori che mirano a conseguire l'impunità del reo e non la sua punibilità: vi è quindi la necessità che egli scontino almeno parte della condanna negli istituti carcerari.

Ritengo che su tale aspetto non vi sia ragione di dubitare della posizione di alcuna forza politica e tanto meno della nostra: noi abbiamo cercato di evitare che mediante l'applicazione di istituti di garanzia e di civiltà qualche masnadiero possa ritenere che in Italia esista una forma di impunità. Le modifiche al precedente decreto erano quindi necessarie, e noi le sosterranno con forza.

Il provvedimento contiene anche alcune modifiche alla legge Rognoni-La Torre. Occorre riconoscere che spesso si passa rapidamente da una previsione ad un'altra; tuttavia, una volta che si sia riconosciuto di aver commesso un errore, vi è l'esigenza di rimediare effettuando gli opportuni cambiamenti.

In tema di certificazione, abbiamo presentato alcuni emendamenti in Commissione, mentre altri saranno oggetto di esame in Assemblea. In particolare, non vorremmo che la certificazione rilasciata dalle prefetture potesse avere effetti perversi sotto il profilo della tempestività. A

tale proposito, il nostro gruppo ripresenterà un emendamento che consente il rilascio della ricevuta al cittadino che abbia presentato richiesta del cosiddetto «certificato antimafia» e che prevede altresì che, decorso un termine fra i 30 ed i 60 giorni, ove la prefettura non abbia rilasciato tale certificato, il cittadino sia in grado di autocertificare l'insussistenza di elementi che possano farlo considerare soggetto mafioso.

Credo si tratti di un problema di trasparenza, signor Presidente, forse meglio rilevabile rispetto a taluni aspetti di facciata che, come diceva l'onorevole Cecchetto Coco, possono cogliersi nel decreto-legge in discussione.

Ringrazio la Commissione che ha accolto il mio emendamento, al quale hanno aderito i colleghi del gruppo repubblicano, tra cui l'onorevole Gorgoni, l'onorevole Mellini ed altri colleghi del gruppo democristiano. Con esso si propone che, intervenuto il finanziamento per l'appalto dell'opera pubblica, gli enti previsti dal primo comma dell'articolo 14 (cioè gli enti locali) debbano avviare le procedure necessarie per l'effettuazione dell'opera entro sessanta giorni dalla data di concessione del finanziamento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, il prefetto sollecita l'ente inadempiente mediante apposita diffida ad adempiere; trascorsi trenta giorni dalla ricezione di tale diffida, ovvero dalla ricezione di diffida intimata da chiunque vi abbia interesse, senza che l'ente abbia avviato le procedure per l'effettuazione dell'opera, l'unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del Genio civile sostituisce a tutti gli effetti l'ente inadempiente ai fini della realizzazione dell'opera.

Ci soffermeremo su questo aspetto nel corso dell'esame dell'articolato, tuttavia mi pare opportuno sottolineare che molte attività malavitose e perverse fanno riferimento alle opere pubbliche finanziate, per le quali in sede di consiglio comunale o provinciale si cerca di trovare una soluzione accomodante attraverso una gara d'appalto. Siccome questo genere di ac-

cordi spesso tarda a giungere in porto, oppure viene ostacolato da chi vuole agire con trasparenza, il finanziamento rimane inutilizzato fino a quando — dopo uno o due anni — non si trovi un accordo. Un'opera pubblica dunque, finisce con il costare allo Stato il valore iniziale più la lievitazione dei prezzi intervenuta negli anni decorsi.

Vorremmo pertanto stabilire il principio che se da una parte vale l'autonomia degli enti locali, nel senso che i comuni, le province e le regioni devono assolvere i compiti ai quali sono stati chiamati con il decentramento amministrativo, dall'altra occorre adempiere quelle funzioni entro determinati tempi. Dopo di ciò scatta l'automatismo della contestazione dell'omissione, e quindi interviene il potere surrogatorio di un altro organo. Non volendo individuare quest'ultimo nel prefetto, poiché qualche forza politica potrebbe allarmarsi, lo abbiamo identificato nell'unità specializzata istituita presso il Genio civile che mi pare un organismo operativo, tecnico e dirigenziale che può assolvere questo compito istitutivo al meglio e con trasparenza, se le vogliamo dare questo contenuto concreto.

Credo modestamente di poter cogliere in questa proposta di modifica più di quanto abbiamo inteso fare per l'intero decreto-legge, che in parte potrebbe anche rappresentare un'operazione di facciata. In questo caso, infatti, andiamo ad incidere decisamente sulla perversione che inquina gli appalti a livello comunale, provinciale e regionale. Le forze politiche devono misurarsi su un problema del genere, per dirci chiaramente se intendano lottare contro questa perversione o se vogliono limitarsi a opporre obiezioni di tipo accademico, senza mai toccare in concreto le norme che vanno modificate.

Altri aspetti rilevanti possono essere colti in diverse proposte di modifica, presentate anche dal gruppo comunista-PDS e che noi abbiamo condiviso. Mi riferisco, per esempio, all'esigenza di una maggiore operatività interforze. Anche se si tratta di un problema organizzativo delle forze dell'ordine, un meccanismo del genere do-

vrebbe senz'altro essere consacrato in una disciplina legislativa, per consentire alla direzione politica ed all'organo di polizia di attenersi all'osservanza scrupolosa di una normativa, piuttosto che limitarsi ad un'iniziativa discrezionale di organizzazione amministrativa.

Il gruppo al quale appartengo si è espresso favorevolmente sull'emendamento presentato dagli onorevoli Vairo e Mastrantuono, tendente all'istituzione di sezioni della Corte dei conti nelle regioni «calde». Si tratta dell'anticipazione della riforma dell'ordinamento in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. Pertanto, per dare un certo messaggio, non abbiamo negato una prima applicazione della riforma nelle zone ad alto tasso di criminalità.

Per quanto riguarda il provvedimento relativo al blocco dei beni dei sequestrati, quindi alla lotta contro i sequestri di persona, come ha puntualmente rilevato il collega Vairo in Commissione giustizia, durante la discussione, si sono manifestati una grande angoscia e problemi di coscienza. Si trattava di compiere una scelta che avrebbe potuto causare non fatti insignificanti ma addirittura, purtroppo, la morte di persone incappate nel meccanismo perverso e micidiale al quale ha accennato brillantemente il collega Vairo, relativo ad un crimine veramente inqualificabile.

Un lungo dibattito si è incentrato sul favore o il contrasto nei confronti della linea dura; di esso sostanzialmente si è tenuto conto nel testo finale del Governo. Devo dare atto al presidente Gargani di essersi fatto interprete presso il ministro dell'interno del dramma sofferto dalla maggioranza della Commissione.

La linea dura non vuol essere una via senza scampo per la vittima del sequestro, ma dare invece a quest'ultima grandi speranze. Il sequestrato sa infatti che, in tal modo, il sequestratore non può realizzare una locupletazione grazie ai suoi beni. Crediamo cioè che negare al sequestrato ogni possibilità di pagare costituisca un grosso deterrente per la criminalità, che non può più, così, pensare di ottenere come contro-

partita una locupletazione monetaria. Tutto ciò dovrebbe indurre ad astenersi dal commettere simili reati; almeno questa è la speranza. Certo, potrà esservi qualche vittima, ma riteniamo che se si segue la strada indicata possa venir meno la molla che spinge a compiere un tale reato.

Ci siamo espressi favorevolmente — intendo sottolinearlo in questa sede — su alcuni emendamenti presentati ieri sera in Commissione dal collega Rossi di Montelera, che ha vissuto sulla propria pelle il sequestro di persona. Essi sono relativi ai commi 4 e 5 del testo dell'articolo 1 del decreto-legge proposto dal Governo. Noi e l'opposizione abbiamo manifestato lo stesso punto di vista, perché pensiamo che i valori familiari siano sacri. L'azione dei familiari, nel caso di una disgrazia del genere, non può infatti incontrare limiti: questo è il senso delle modifiche relative ai commi in questione, proposte, ripeto, dal collega Rossi di Montelera e che hanno incontrato il consenso dei gruppi parlamentari presenti in Commissione.

Riteniamo che la confisca dei beni possa fornire un serio contributo, e diamo atto al ministro Scotti di voler percorrere questa strada. I magistrati oggi si trovano spesso in condizioni drammatiche, in quanto ad essi è affidata l'opzione; in tal modo invece, saranno obbligati a seguire la linea della durezza.

Crediamo che questi provvedimenti facciano parte di un più complesso e completo quadro di esigenze che la giustizia avverte come indispensabili per divenire più rapida, certa e tempestiva.

Sono provvedimenti di repressione (e d'altra parte la legge penale agisce dopo che il reato è stato consumato); tuttavia disciplinano alcune materie concernenti la prevenzione.

A proposito della prevenzione desidero rivolgere poche parole — che non credo siano superflue — al ministro dell'interno, affinché si adoperi più incisivamente per aumentare l'efficienza delle forze dell'ordine.

Assistiamo quotidianamente a fatti criminali. Alludo per esempio all'incendio avvenuto pochi giorni or sono alla Sigros a

Catania, e all'incendio appiccato ieri al mobilificio del mio amico Selluzio nella mia Siracusa. Ebbene, questi eventi danno quotidianamente la misura delle carenze riscontrabili anche a livello di ordine pubblico e pongono all'attenzione di tutti l'esigenza di presidiare e sorvegliare il territorio.

Tutto ciò non è certo esaustivo: spesso infatti la criminalità dispone di mezzi tali da consentirle di eludere la sorveglianza; tuttavia a titolo personale, come rappresentante della Sicilia orientale, affermo (e mi rivolgo al ministro dell'interno) che bisogna por mano seriamente, prima che l'infiltrazione malavitosa attecchisca più di quanto non sia già accaduto, ad un'azione di revisione delle strutture strategico-operative delle forze di polizia.

Mi dispiace che oggi non sia presente il ministro dell'interno, ma ritengo che tali misure debbano accompagnare la legge che ci apprestiamo a licenziare.

Il gruppo democristiano esprimerà un voto convinto per l'approvazione di questi provvedimenti e di altri sulla stessa materia che verranno all'esame dell'Assemblea. Chiediamo però che anche l'azione amministrativa e del Governo sia incisiva, come tutti i cittadini sperano e come noi legislatori, varando le leggi, auspichiamo (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Non si può iniziare un intervento su questi argomenti senza partire necessariamente da una censura severissima nei confronti dell'uso della decretazione d'urgenza in una situazione che quasi rasenta il ridicolo. Non vi è alcuna necessità di cambiare la legge: basterebbe applicarla. Sarebbe sufficiente applicare le disposizioni costituzionali che per il ricorso al decreto-legge prevedono sia l'urgenza del fatto, sia l'eccezionale necessità, unitamente a quei requisiti che la dottrina ha ampiamente elaborato, per esempio una uniformità del contenuto che

consenta di affrontare un problema specifico.

Viene da sorridere — ed è difficile fare altrimenti — se si pensa all'urgenza che ha motivato il decreto-legge in esame, che si aggiunge a quello sulla criminalità (mi riferisco al provvedimento relativo ai sequestri di persona) presentato il 1° marzo 1990, che avrebbe potuto continuare il suo iter ed essere approvato, senza necessità di ripresentarne uno nuovo, confidando sulla doverosa partecipazione di tutti i componenti di questo Parlamento per modificare il testo laddove non rispondesse alle esigenze cui si cerca di sopperire.

Questo provvedimento è tutto da rivedere, anche nella forma, che mostra la fretteolosità — questo sì dà il senso dell'urgenza! — con cui è stato scritto; ma esso non è affatto urgente. Infatti si predispose un decreto-legge che reca il seguente titolo: «Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia». Quindi si tratta di norme relative non solo ai sequestri di persona, ma anche a chi collabora; tant'è che nel provvedimento viene elencata una serie di reati per i quali è prevista la regolamentazione di una sorta di protezione, con finalità totalmente distinte — a mio avviso — dalla motivazione citata nel titolo.

Ma veniamo ai provvedimenti in esame. Tutti riconosciamo che il sequestro di persona a scopo di estorsione è uno dei reati più gravi, per altro giustamente sanzionato con pene particolarmente rilevanti dal nostro ordinamento giuridico, come ha rilevato poc'anzi anche il relatore sul disegno di legge n. 5375, onorevole Vairo.

A nostro avviso sarebbe il caso di affrontare i problemi di cui parliamo facendo ricorso a metodi particolari: il *quantum* della lesione deve essere considerato come la qualità del reato commesso. Nella relazione si legge che sono diminuiti fortemente i sequestri di persona (lo scorso anno sono stati solo dieci) e che — cosa ancor più importante — altri sono stati sventati grazie all'abilità delle nostre forze dell'ordine. In alcuni casi per ottenere la liberazione degli ostaggi non è stato neces-

sario pagare il riscatto: ciò significa che se lo Stato funziona correttamente, simili reati possono essere affrontati con misure legittime, senza ricorrere ad ulteriori inasprimenti delle pene, che servono solo a scardinare il nostro sistema giudiziario.

Per frenare il fenomeno dei sequestri di persona si propone di impedire il pagamento del riscatto, ma tale soluzione è a nostro avviso in contrasto con una raccomandazione adottata nel 1982 dal Consiglio d'Europa. Tale consesso sottolineò, infatti, che una misura di questo tipo può far correre gravi rischi alla persona sequestrata e può indurre i familiari di altre vittime a non denunciare l'avvenuto sequestro. In tal caso la trattativa si sviluppa direttamente tra i delinquenti ed i privati, con ulteriori rischi per il sequestrato oltre quelli per i quali si è proposto il provvedimento in esame. Mi riferisco al rischio di pagare il riscatto senza ottenere la liberazione del congiunto.

Spesso ci si interroga su cosa pensi la gente fuori di qui. Molti credono di risolvere questi problemi facendo ricorso ad un inasprimento delle pene, ma l'associazione dei parenti delle vittime dei sequestrati di persona ha chiesto di non adottare soluzioni di questo genere. Ricordo che queste persone vivono sulla pelle dei loro cari il dramma al quale cerchiamo di porre rimedio.

Un altro problema che dovremmo affrontare riguarda i beni dei quali si propone il blocco. Chi li amministra? Dove finiscono? La nuova formulazione del provvedimento del marzo scorso propone soluzioni piuttosto singolari, sottolineate poc'anzi anche dall'onorevole Vairo. Anch'io vorrei ricordarle, sia pure per giungere a considerazioni opposte: si propone addirittura di sequestrare i beni appartenenti a persone diverse dai congiunti dei sequestrati.

È un'estensione e al tempo stesso una restrizione ai limiti del diritto di proprietà; diritto di cui non sono una grande sostenitrice, ma è chiaro che io dei miei soldi faccio quel che voglio!

All'articolo 1 del decreto-legge n. 8 del 1991 si stabilisce che «il sequestro dei beni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

non comporta limitazioni ai poteri di amministrazione e di gestione» — e questo lo si comprende — «e ai diritti di godimento dei beni medesimi». Ma qui mi chiedo come si possano conciliare i due aspetti: in segreto non si può far nulla, né vendere immobili, né incassare i canoni; ma allora, questi ultimi vengono sequestrati oppure si possono utilizzare? Desidero sottolineare questi aspetti che sicuramente fanno sorgere perplessità.

In questo decreto-legge «aggregato» vi è poi una parte, che non è un'appendice, che riguarda coloro che collaborano con la giustizia, che finalmente, a torto o a ragione — dubito che vi sia ragione — abbiamo deciso di proteggere. È questa una decisione di grande portata che, «utilizzando» delinquenti contro altri delinquenti, scardina ulteriormente la poca fiducia che invece negli ultimi tempi mi pare si era andata rinforzando nei confronti dell'apparato della sicurezza pubblica del nostro paese.

È una storia forse vecchia: non mi sento di dire che è una norma sicuramente sbagliata; personalmente però non la approvarei a cuor leggero visti la sorte ed il comportamento di alcuni cosiddetti collaboratori nei maxiprocessi al terrorismo e alla mafia. È vero che costoro fruiscono di benefici e vengono utilizzati con attendibilità dall'apparato dello Stato, ma è anche vero che successivamente i provvedimenti possono essere revocati ed i vantaggi venivano meno.

Si prevede poi la costituzione di una commissione centrale con il compito di definire l'applicazione dello speciale programma di protezione. Dal momento che il decreto-legge n. 8 del 1991 è già in vigore, vorrei sapere se questa commissione è stata già istituita e come sono stati e saranno protetti i cosiddetti collaboratori nei 60 giorni utili per l'approvazione del provvedimento.

Credo poi sia grave la violazione inferta al principio generale dell'onere della prova. All'articolo 1 decreto-legge n. 5 tale onere viene rovesciato: mentre la legge concede al condannato di fruire di determinati vantaggi, al contrario, colui che

non ha a suo carico addebiti di un certo tipo, per poter fruire di alcuni benefici, deve provare la mancanza di quegli stessi addebiti. Del resto, anche la I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sul provvedimento a condizione che «all'articolo 1, comma 1, sia riformulato l'ultimo inciso del primo capoverso, nel senso di trasformare la prova diabolica da questo prevista in una prova effettiva di mancanza di elementi idonei a far presumere che esistano collegamenti attuali con la criminalità organizzata o eversiva».

Il parere favorevole è quindi condizionato alla modifica di un aspetto che appare particolarmente in contrasto con i principi generali dell'equità.

È poi mio dovere soffermarmi ancora una volta su alcuni aspetti del provvedimento che purtroppo sono rimasti immutati. Continua ad essere compresa nell'esenzione dal godimento dei benefici alternativi alla pena la categoria dei detenuti per i reati di terrorismo e di eversione. Ma, se nella storia e nella cronaca tutto ha un senso, mi sembra che il mancato superamento di tale ipotesi sia un segno molto grave, soprattutto in un momento in cui si legifera continuamente per decreto-legge.

Rimane inoltre (questo forse è un fatto ancora più grave) la disomogeneità, l'illogicità nella scelta dei reati la cui commissione viene considerata condizione che esclude da determinati benefici. Se posso capire, visto che si tratta di un decreto contro la criminalità, l'articolo 416-bis del codice penale, perché allora si prevede solo il reato di cui all'articolo 575? Si dice che l'omicidio è un reato più grave: ma esso è graduato sia sotto il profilo della gravità sia sul terreno delle eventuali attenuanti. Un omicidio commesso per impeto sotto la pressione di una folla in tumulto che cosa diventa allora?

Lo stesso discorso vale per il reato di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione previsto dall'articolo 630 del codice penale, che consta di ben 7 commi, dei quali gli ultimi cinque attenuano la pena in quanto prevedono l'ipotesi della

collaborazione o della partecipazione in forma limitata. Coloro che commettono tale reato non possono comunque fruire dei benefici previsti. Che senso ha, allora, inserire nel provvedimento gli articoli che ho citato? Sembra soltanto un modo di procedere demagogico, che serve a tranquillizzare la coscienza della gente, come se questa non avesse il diritto di essere informata secondo criteri logici e sulla base dei fatti concreti.

Le osservazioni che ho fatto valgono in particolare con riferimento alle misure cautelari. Voglio spendere qualche parola per ricordare che cosa sia la custodia cautelare. Essa costituisce una grande conquista del dopoguerra, e non può quindi essere bistrattata o «stiracchiata» a seconda delle esigenze che si presentano. In questo campo la parità tra i cittadini è essenziale perché è sul tappeto un problema di libertà personale. Sia che si tratti di un ladruncolo di polli sia che si tratti di un grosso delinquente: il reo sarà responsabile in base alla qualità e alla natura del reato commesso. La maggiore gravità che cosa dimostra? Che vi è una giustizia che non è equa e uguale per tutti?

Anche in questo caso, devo fare qualche considerazione in merito alla scelta dei reati. Si parla degli articoli 285 e 286 del codice penale, il primo dei quali prevede il reato di devastazione, saccheggio e strage, ipotesi contemplata dal titolo I, che comprende i delitti contro la personalità dello stato. Voglio sottolineare che viene presa in considerazione anche l'ipotesi del delitto di strage previsto dall'articolo 422.

Ma quante sono state in questi cinquant'anni le ipotesi di strage ai sensi dell'articolo 285 del codice penale? Quando è ricorsa l'ipotesi della guerra civile? Conosciamo la storia del nostro paese. L'unica ipotesi del genere, che è stata discussa proprio qui a Roma, si è conclusa con una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussisteva.

Allora solo demagogicamente si ricorre a queste denominazioni per reati gravi, lo si fa solo per accontentare l'opinione pubblica, che viene invece ingannata sulle cose che si vanno facendo.

Di nuovo si fa riferimento all'articolo 630 e all'articolo 675, senza fare alcuna distinzione fra i vari capoversi degli stessi. Qui è in gioco la libertà personale, la durata più o meno lunga del periodo di detenzione. E osservazioni analoghe valgono anche per l'articolo 6, dove si stabilisce che vengono aumentate le pene per coloro che sono già sottoposti a una misura di prevenzione. Vi è un lunghissimo elenco di articoli del codice penale: si poteva fare riferimento all'intero codice!

MAURO MELLINI. *Ad abundantiam!*

BIANCA GUIDETTI SERRA. In questo elenco vengono anche ricompresi l'articolo 632, che disciplina il reato di deviazione delle acque, punibili a querela, l'articolo 633, che disciplina l'invasione di terreni, punibile a querela, l'articolo 636, che disciplina introduzione di animali nel fondo altrui, punibile addirittura con una multa, o il pascolo abusivo, punibile con la reclusione fino ad un anno (il che vuol dire che può essere punito anche con soli 15 giorni di detenzione), l'articolo 637, che disciplina l'ingresso abusivo nel fondo altrui, punibile a querela. Mi rendo conto che le cose che dico possono sembrare delle banalità, ma vorrei capire come si può combattere la criminalità organizzata prevedendo un aumento delle pene per reati del genere. Non so spiegarmelo, non c'è, a mio avviso, una logica che giustifichi simili misure. Non scorgo neanche una logica repressiva: tutto ciò mi sembra solo il risultato di un modo di procedere arruffato, caotico.

Vorrei ora affrontare due aspetti che mi sembrano particolarmente gravi. L'articolo 12 prevede la direzione unitaria, il collegamento e il coordinamento delle attività tra le varie forze dell'ordine pubblico. Ciò mi trova consenziente, ma, a mio avviso, per raggiungere tale scopo non vi era bisogno di ricorrere ad un decreto-legge: sarebbe stato sufficiente che con provvedimenti amministrativi si fossero assegnati alle diverse forze i vari servizi, coordinandoli in modo logico ed adeguato.

Il capo VIII del decreto-legge è dedicato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

alle disposizioni in materia di trasparenza e di buon andamento dell'attività legislativa. Ciò potrà essere oggetto di discussione, ma prendiamo in esame in particolare l'articolo 14: cosa c'entra con il provvedimento al nostro esame la previsione di ulteriori organismi che non fanno che sovrapporsi ad altri già esistenti? Si propone la creazione di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile. Ma se c'è già un ufficio del genio civile, perché non lo si fa funzionare? Perché non lo si munisce degli strumenti adeguati? Non è possibile rendere più agevole il lavoro mediante l'uso del *computer*? Perché si deve ricorrere ad un ulteriore organismo che non fa che appesantire gli uffici della pubblica amministrazione?

Un'altra misura che non comprendo è l'estensione al prefetto del potere di intervenire anche in questo caso per un controllo preventivo di legittimità: tale compito spetterebbe democraticamente alle persone elette nei vari organismi rappresentativi.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Non esercita un controllo!

BIANCA GUIDETTI SERRA. Sì, ma la questione è che i prefetti e gli eletti (e anch'io lo sono visto che mi trovo qui) sono figure concettualmente diverse. Estendere quella capacità al prefetto vuol dire togliere significato alle regole di uno Stato democratico che prevede una divisione dei compiti e dei poteri per consentire il pieno esercizio della loro attività sia agli eletti sia ai funzionari dello Stato (che svolgono appunto funzioni di controllo).

Ma se ha poteri di iniziativa uguali a quelli dell'eletto, mi dite che differenza vi è? Si tratta di un problema molto serio, non di uno qualunque.

Mi scusi Presidente se l'ho intrattenuta più di quanto sia solita fare. Concluderò con alcune considerazioni relative alle modificazioni alla legislazione antimafia. Su questo argomento specifico e sulle varie norme credo che interverrò nel corso dell'esame degli articoli. Si continua a mol-

tiplicare la richiesta di certificazione, ritenendo in tal modo di aumentare la trasparenza. A questo riguardo chiedo ai colleghi — l'ho già fatto la volta scorsa e ripeterò l'invito ora — di recarsi negli uffici della prefettura di qualche grossa città nelle ore mattutine e fare la fila con i poveri cittadini che vanno a richiedere i certificati per avere un'autorizzazione. Ci vogliono ore ed ore di attesa, diatribe, contrasti! I funzionari si lamentano: il loro organico non è stato aumentato di una sola unità! Il prefetto è sempre in mezzo, per tutti i provvedimenti, da quello della droga a quello antimafia, a questo...

MAURO MELLINI. È la riscoperta del prefetto!

RAFFAELE MASTRANTUONO. È un prefetto democratico!

BIANCA GUIDETTI SERRA. Andate a fare quella coda! E poi ditemi qual è la reazione che ha il cittadino in quelle occasioni! Bisogna vivere accanto alla gente, con la gente, non fare ipotesi astratte! Come se non fossero state inventate macchine che distribuiscono automaticamente le schede! Solo il giorno in cui un cittadino viene condannato o anche denunciato — io ho tutte le mie riserve al riguardo — si vede di cosa si tratta e la cosa finisce lì.

Sono molto preoccupata, non tanto e non solo del non poter condividere molte di queste norme, ma dell'irrazionalità con la quale esse vengono elaborate dai più alti consessi di formazione delle leggi del nostro paese. Modestamente di questi faccio parte anch'io e non so come oppormi diversamente all'emanazione di tali norme, se non apportando la mia modesta critica. Mi pare però che essa debba almeno sollecitare una qualche attenzione e, conseguentemente, portare ad alcune modifiche (*Applausi del deputato Mellini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sot-

tosegretario, credo che sui decreti-legge reiterati al nostro esame rischiamo di ripeterci con osservazioni che investono una materia di difficile trattazione.

Se qualcuno avesse una ricetta precostituita per la ricerca degli strumenti per la lotta alla criminalità organizzata, dovrebbe scriverla. Credo invece che il problema sia di difficile soluzione, perché difficile, complesso ed organizzato è il sistema della delinquenza che, nel passaggio dalla società rurale a quella industriale, nella evoluzione dei mezzi di comunicazione e di informazione, ha raggiunto una maggiore organizzazione rispetto all'apporto dello Stato ed alla pubblica amministrazione in generale. La delinquenza organizzata è stata al passo con i tempi ed ha camminato più rapidamente e velocemente dello stesso Stato.

Però credo che la valutazione dei due decreti al nostro esame (ai quali aggiungerei anche quello contro il riciclaggio del denaro sporco) deve essere compiuta nel contesto dell'intera iniziativa legislativa assunta dal Governo ed, in particolare, dal ministro Vassalli, al quale ritengo che debba andare il riconoscimento non solo nostro ma di tutti per la sua instancabile azione svolta in un momento di particolare difficoltà per il settore della giustizia.

Quanto ho appena detto ritengo che possa essere considerato un auspicio favorevole per l'onorevole Martelli, ministro *ad interim* di grazia e giustizia, la cui autorevolezza politica è certamente una garanzia per il prosieguo degli impegni che il Governo ed il Parlamento stanno portando avanti in questo periodo.

È stata assunta una serie di iniziative rivolte al potenziamento delle strutture nel settore della giustizia; i decreti oggi al nostro esame rientrano appunto in quel disegno complessivo del Governo, che il Parlamento dovrà approvare in tempi rapidi. Si tratta di provvedimenti che evidenziano un'azione complessiva a sostegno della giustizia e della lotta alla criminalità organizzata. I decreti che sono stati reiterati hanno consentito che il dibattito in Commissione avvenisse con maggiore serenità. Del resto, come già hanno avuto modo di

ricordare i relatori, onorevoli Alagna e Vairo, dal punto di vista sostanziale molte delle novità che la Camera aveva già introdotto sono state recepite nei provvedimenti al nostro esame.

Ci troviamo pertanto dinanzi ad un complesso normativo che disciplina più materie e che ritengo certamente giustifichi — intendo sottolineare questo punto, rivolgendomi in particolare all'onorevole Nicotra — il ricorso alla decretazione d'urgenza al fine di dare una risposta concreta e rapida nei confronti di un'opinione pubblica che non ha più bisogno solo di parole ed impegni verbali, ma di fatti.

Certamente, entrambi i decreti al nostro esame non possono essere considerati esaustivi delle diverse questioni sul tappeto. Essi tuttavia rappresentano dei momenti importanti, sul ricorso alla decretazione d'urgenza per materie ritenute improcrastinabili e sulla richiesta di una corsia preferenziale per l'esame di altri importanti disegni di legge. Tutto ciò al fine di dare risposte rapide a provvedimenti di legge all'esame di entrambi i rami del Parlamento. Mi riferisco, in particolare, ai provvedimenti, alle assunzioni «in deroga» dei magistrati, ai provvedimenti sul giudice di pace, sul reclutamento straordinario e sulle modifiche alla custodia cautelare. A quest'ultimo riguardo, alcuni aspetti hanno destato non poco allarme e sconcerto nell'opinione pubblica. Per tale ragione essi necessitano una rapida risposta da parte del Governo.

Stamane, il Presidente della Camera ha preannunciato per gli inizi di marzo una minisessione straordinaria sui problemi della giustizia. Tale iniziativa dovrà servire a superare la fase dei dibattiti e degli approfondimenti e ad entrare in quella più concreta dell'approvazione dei provvedimenti per rassicurare quell'opinione pubblica da una serie di fatti sconcertanti: scarcerazioni per mancato uso di timbri o per decorrenza dei termini, arresti domiciliari abbastanza discutibili, sentenze assolutorie come quelle della Corte d'appello di Palermo che riformano sentenze di primo grado che sembravano verità assolute.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

MAURO MELLINI. Aboliamo l'appello!

RAFFAELE MASTRANTUONO. No, non aboliamo l'appello, ma riserviamoci il diritto di critica di alcune decisioni della Corte d'appello.

MAURO MELLINI. Qualche volta anche di quelle di primo grado.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Certamente: riserviamoci un diritto di critica.

Parlavo prima di fatti sconcertanti come la scarcerazione di boss pericolosi, quale quella di Palermo di qualche giorno fa che certamente pongono — o meglio devono porre — all'attenzione del Parlamento le questioni che ne derivano; e questo non perché si sia contrari all'istituto della presunzione d'innocenza, ma perché il problema è quello di coniugare le giuste esigenze della libertà individuale e quelle della sicurezza della collettività.

Tanto premesso e ritornando al merito del decreto-legge, mi preme osservare innanzitutto che il dibattito ha un po' attenuato l'enfasi iniziale che ha accompagnato il primo decreto, limitato essenzialmente alle modifiche delle norme riguardanti l'ordinamento penitenziario. Il provvedimento può anche non essere condiviso, tuttavia non si può negare che contiene una serie di disposizioni che rivelano un disegno complessivo del Governo nella lotta alla criminalità. In particolare esso contiene disposizioni in materia di aggravanti per reati commessi da persone sottoposte a misure di prevenzione o per reati connessi ad attività mafiose, in tema di armi, di aggravanti per la determinazione o l'utilizzazione dei minorenni nella commissione di reati.

Il provvedimento si occupa altresì del coordinamento e della specializzazione dei servizi di polizia giudiziaria nonché della trasparenza e del buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione. Introduce inoltre una serie di modifiche al codice di procedura penale, alcune rilevanti come quelle in materia di custodia cautelare.

L'eco che il provvedimento ha avuto

sulla stampa riguardava spesso soltanto la modifica della cosiddetta legge Gozzini, nonostante lo spettro del decreto fosse molto più ampio, pur non escludendosi l'urgenza di apportare alcune modifiche alle norme dell'ordinamento penitenziario; ed ho parlato intenzionalmente di «alcune modifiche» perché si trattava e si tratta di non stravolgere i principi informativi della riforma dell'ordinamento penitenziario che ha insieme dato speranza ai detenuti e cambiato le condizioni di vita all'interno delle carceri.

Credo che il Governo bene abbia fatto a recepire l'orientamento prevalente della Camera di non attenersi sulla sospensione del beneficio e quindi della validità della legge che avrebbe creato non pochi problemi di costituzionalità. D'altra parte, l'esigenza di mantener ferma l'acquisizione dei principi della riforma credo si possa ricavare ampiamente anche dalla relazione illustrata dal presidente degli istituti di prevenzione e pena, dottor Nicolò Amato, nel corso di un'audizione in Commissione allorquando ha fornito un quadro sostanzialmente positivo dell'applicazione della riforma medesima. Con essa, infatti, si è verificata una riduzione degli omicidi e delle rivolte all'interno delle carceri. Ma quel che rileva di più, comunque, è il massimo rispetto dei principi contenuti nella legge di riforma, tant'è che i casi di evasione sono limitati ad una media non superiore al 2 per cento.

Tuttavia, questo non può farci dimenticare che esiste un altro lato della medaglia, rappresentato dall'esigenza di tutelare la collettività. I casi di evasione determinatisi sono infatti allarmanti ed in percentuale più elevata per quanto riguarda i detenuti per reati di mafia e similari.

Il problema comunque non è solo quello di evasioni rese possibili per i benefici concessi, ma anche quello di valutare la sussistenza o meno di collegamenti con la criminalità organizzata operante sul territorio da parte dei soggetti che siano possibili destinatari delle misure alternative e dei benefici.

Per questa ragione il gruppo socialista si è mosso in favore di una modifica della

legge Gozzini che concili due aspetti: la necessità di non vanificare le speranze dei detenuti e l'esigenza di dare certezza alla collettività circa la tutela dagli attacchi della delinquenza organizzata. Abbiamo pertanto ritenuto che, in considerazione delle differenze esistenti tra reato e reato nonché tra detenuto e detenuto, si dovesse modificare la legge, tenendo conto del possibile permanere di collegamenti con la criminalità organizzata e superando il concetto tradizionale di ravvedimento del detenuto.

La pericolosità sociale non può più essere considerata criterio valido ai fini della concessione dei benefici in presenza di reati di particolare entità, mentre occorre far riferimento all'attualità di eventuali collegamenti tra detenuto e criminalità operante all'esterno.

Si tratta di una logica già seguita in sede di elaborazione del provvedimento di modifica della legge Rognoni-La Torre, che tende a correlare la valutazione della pericolosità sociale all'eventuale rapporto del detenuto con la criminalità organizzata.

Questo aspetto ha fatto registrare disparità di vedute, perché alcuni gruppi ritenevano occorresse far riferimento solo ad esso nel definire i requisiti necessari all'ottenimento dei benefici e non anche alla previsione di un più alto minimo di pena da espiare prima di poter accedere ad essi.

Siamo del parere che il provvedimento in esame contenga la soluzione giusta, perché siamo convinti del fatto che la pena sia efficace non solo perché dissuasiva e rispondente a criteri di certezza, ma per il suo contenuto repressivo, che ha valenza anche nei confronti delle vittime. Intendo dire che va considerato in tal senso il previsto prolungamento del lasso di tempo intercorrente tra il momento del delitto e quello in cui il reo può ottenere determinati benefici.

Il provvedimento in esame riguarda altre importanti questioni, menzionate dalla collega Guidetti Serra e sulle quali voglio soffermarmi. Mi riferisco alla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione ed alle modifiche al codice di

procedura penale, di cui all'articolo 5 del decreto, riguardanti la custodia cautelare.

Anche questa parte del provvedimento è stata oggetto in Commissione di differenti valutazioni da parte delle forze che pure si sono trovate concordi sulla sua impostazione di carattere generale. Alcuni hanno infatti sostenuto che le norme in esame comporterebbero un sostanziale stravolgimento dei principi su cui si basano gli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale.

Non posso al riguardo che confermare quanto ho sostenuto in Commissione, cioè che il principio che ispira l'articolo 5 si inquadra nello schema generale che ha modificato le norme sull'ordinamento penitenziario.

Tuttavia, in questa materia non siamo nella fase di esecuzione della pena, ma in quella del processo, e quindi non si può non far riferimento alla gravità del reato e agli indizi di colpevolezza. Sono questi gli elementi che devono indurre il giudice — come prevede la norma contenuta nell'articolo 5 — ad una presunzione *iuris tantum* non di colpevolezza ma di necessità di procedere alla custodia cautelare. Questa può essere eliminata qualora il giudice ritenga che non sussistano elementi tali da far scaturire l'esigenza cautelare.

In relazione alla particolare gravità di alcuni reati, è necessario tener presente ipotesi allarmanti che si sono verificate. Ricordo un episodio recente avvenuto a Napoli, dove una persona si è autoaccusata davanti al magistrato confessando la commissione di due omicidi che hanno determinato notevole allarme nell'opinione pubblica. In quel caso non ricorreva nessuna delle ipotesi che poteva assicurare la cattura di soggetti che avevano commesso reati particolarmente gravi. Quindi rispetto all'ipotesi di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza c'è l'esigenza di assicurare una fase di custodia cautelare per tutelare la collettività; questa infatti è un'esigenza fondamentale.

Un'altra questione interessante concerne le norme sulla trasparenza della pubblica amministrazione. La Commis-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

sione ha inserito in tale capo la previsione dell'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti, ingenerando non poche perplessità anche nel Presidente che mi sta ascoltando. Son stato uno dei presentatori dell'emendamento, convinto che non serva a ciò la norma che ho definito ...

MAURO MELLINI. Diventate mafiosi, avrete anche la Corte dei conti, oltre al tribunale e alla corte d'appello! Basta diventare mafiosi e le popolazioni sono accontentate!

EGIDIO ALAGNA, *Relatore sul disegno di legge n. 5367*. Mellini, a te non va bene niente! Lasciaci sbagliare! Anche dall'opposizione devono venire critiche costruttive.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, perché ci vuol togliere il gusto di apprezzare al momento debito le sue argomentazioni?

RAFFAELE MASTRANTUONO. Il problema è che il fenomeno esiste e non lo inventiamo noi. È necessario trovare quelle risposte che, come dicevo all'inizio, credo nessuno abbia in tasca. Sono anch'io convinto che dovremmo abolire l'articolo 14 che prevede la facoltà per gli enti locali e per le pubbliche amministrazioni di rivolgersi ad alcuni istituti specializzati presso la regione, perché credo che non lo farà nessuno e quindi la ritengo una norma velleitaria.

Mi auguro invece che l'Assemblea confermi un'altra normativa, e lo ricordo principalmente a lei, Presidente, che nutra qualche dissenso. Può avere qualche importanza ...

PRESIDENTE. Onorevole Mastrantuono, l'interesse con cui seguo il suo intervento si trasferisce in qualche atteggiamento mimico che mi auguro lei non consideri negativo, anzi. Qualche volta anche i giudici lo fanno: sembra che ti diano torto, invece ti danno ragione e viceversa.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Reputo

importante l'introduzione delle sezioni regionali della Corte dei conti, e non soltanto per le osservazioni che spesso ha fatto in quest'aula il Presidente del Consiglio, sollecitando l'azione e l'apporto della Corte dei conti affinché nell'esercizio dei suoi poteri collabori alla lotta contro la criminalità organizzata, contrastando le infiltrazioni con una serie di controlli che, per quanto attiene alla Corte dei conti, onorevole Mellini, sono certamente più penetranti di quelli del giudice penale. Il giudice penale infatti deve fermarsi all'aspetto formale dell'atto, a meno che non riscontri il dolo. Nella fattispecie, però, noi sappiamo che gli atti sono spesso elaborati nel rispetto della massima perfezione formale ma che nascondono poi al proprio interno dei veri e propri illeciti.

D'altra parte, in questa direzione si è mosso anche il Governo presentando un apposito disegno di legge per l'istituzione delle sezioni regionali in tutto il paese. Tale misura risponde ad un'esigenza fondamentale che è quella secondo la quale al decentramento della spesa pubblica deve corrispondere il necessario decentramento degli organi di controllo.

Credo che la Corte dei conti possa rappresentare l'organo più adatto per esercitare quest'azione di controllo proprio perché esercita per legge quella funzione di vigilanza in ordine ad alcune attività che più si prestano ad interferenze di carattere delinquenziale: intendo riferirmi a quel controllo sui contratti e sugli appalti che, oltre tutto, serve per far emergere alcuni elementi utili di giudizio per la correttezza amministrativa. Nella sostanza riteniamo che, essendo il giudice della Corte dei conti un giudice di merito nel campo amministrativo, esso sia in grado di valutare meglio la correttezza e la convenienza di determinate attività. Per queste ragioni siamo convinti dell'utilità di questa norma che prevede l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti, che ci consentirà di rimanere all'interno del sistema senza introdurre nuovi elementi — mi rivolgo all'onorevole Guidetti Serra — come avveniva nel caso della norma originaria del precedente decreto in materia di con-

trolli. La norma attualmente prevista nel decreto, infatti, non introduce un potere di controllo diretto del prefetto — come quello previsto dall'articolo 15 — ma si limita ad estendere al prefetto quel potere che è riservato ai consiglieri di minoranza, sulla base di *quorum* precisi fissati dalla legge. Questa ipotesi consente oggi di svolgere un'azione *ad adiuvandum* rispetto all'operato di questi consiglieri comunali allorché la minoranza non è in condizione, dal punto di vista numerico, di esercitare tale potere.

Vorrei informare l'Assemblea che abbiamo presentato un apposito emendamento che indirizza la modifica delle ipotesi testé descritte non tanto nell'ambito della legge n. 142 — quindi, innovando in tal senso — quanto e principalmente in quello della normativa antimafia. Infatti, è in questo filone che si devono inquadrare il provvedimento, l'istanza e la eventuale richiesta del prefetto.

Mi limiterò a questo punto ad aggiungere soltanto alcune considerazioni a quelle espresse dal relatore, onorevole Vairo, che è stato — come al solito — molto chiaro, puntuale, esaustivo ed illuminante sulle questioni relative al sequestro e alla protezione di coloro che collaborano con la giustizia, vale a dire i pentiti.

Signor Presidente, si tratta evidentemente di questioni molto tormentate per tutti. Credo infatti che anche su questo argomento non vi sia nessuno che parla senza comprendere il dramma del sequestrato e dello stesso legislatore che si trova di fronte ad alcune difficoltà rispetto alle quali non è facile individuare una soluzione adeguata. Si tratta di una materia molto delicata (che è stata oggetto di molte discussioni e di dibattiti tra avvocati, magistrati, giuristi, nell'opinione pubblica e nella sociologia) alla quale, per un certo periodo di tempo — vale a dire dalla formulazione del testo originario dell'articolo 630 del codice di procedura penale ai giorni nostri —, è stata data soltanto una risposta attraverso l'aumento della pena. Si era ritenuto infatti che l'aumento della pena avrebbe potuto esercitare quella fun-

zione dissuasiva che, ahimé, nei casi in cui non si scopre l'autore del reato, non si sarebbe potuta ovviamente dispiegare.

Il problema consiste quindi nell'individuare degli strumenti che pur non essendo certamente risolutivi, possano almeno risultare utili nella direzione di porre un freno a tale fenomeno. Parlo non solo del numero dei sequestri di persona, che è certamente ridotto, ma anche del fatto che il reato è così odioso alla coscienza dell'opinione pubblica da meritare la particolare attenzione del legislatore; altrimenti, credo che l'unica soluzione sarebbe quella di non intervenire nella materia, rispetto alla quale (come ha egregiamente sottolineato l'onorevole Vairo) si pongono due questioni.

La prima riguarda l'incremento dell'opera di prevenzione. Si tratta di un reato che richiede da parte dei sequestratori uno studio dei luoghi, degli ambienti, delle persone: in altre parole, esso non può improvvisarsi. Si richiede quindi una diversa risposta della polizia rispetto a quella registrata fino ad oggi, soprattutto sul piano organizzativo. Tanto per fare un esempio, se i sequestratori o soggetti a loro collegati debbono controllare il luogo dove si trova una possibile vittima, occorre che compiano uno studio di lungo periodo; se la polizia esercitasse un preventivo controllo territoriale diffuso, ciò potrebbe rappresentare un elemento importante per evitare la commissione del reato, elemento che tra l'altro è previsto dalla legge. Si tratta cioè di un'impostazione che non affida solo al momento repressivo la soluzione del problema dei sequestri; il legislatore non può certamente limitarsi a questo.

Voglio quindi ricordare all'onorevole Guidetti Serra — che è intervenuta prima di me e che come me ha avuto una visione tormentata del problema — che anche in questo caso non si interviene *ex novo* sulla materia. Il sequestro dei beni, che certamente non lascia sereno l'animo di ciascuno di noi, non rappresenta un elemento introdotto direttamente dal legislatore, soprattutto se si tiene presente un certo indirizzo giurisprudenziale da parte dei magi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

strati, per cui molti sequestratori hanno scelto di compiere il reato in zone dove la linea seguita era più «morbida».

MAURO MELLINI. Quando non era stata modificata la norma sulla competenza, si diceva che i sequestratori non rilasciavano gli ostaggi!

RAFFAELE MASTRANTUONO. Per quanto riguarda il sequestro dei beni, quindi, il legislatore interviene prendendo atto della situazione che si registra nel paese e non introduce tale misura *ex novo*. Questa facoltà infatti è già prevista nel codice; si tratta unicamente di uniformare una disciplina che è diversificata. Quando l'onorevole Guidetti Serra afferma che si sequestrano anche i beni degli altri, oltre a quelli dei familiari, dice una cosa non esatta, in quanto ciò può avvenire anche oggi; il testo prevede invece che si sequestrino i beni dei familiari, e non certo quelli degli altri. Del resto, ripeto, l'attuale sistema normativo prevede già ora tale possibilità.

Credo che i vantaggi del provvedimento in esame possano configurarsi sostanzialmente sotto tre aspetti: l'estrema difficoltà per i criminali a raggiungere il fine di profitto che li determina nella loro azione; la certezza che in questo caso non si troveranno di fronte alla scelta dei familiari, che ha quindi carattere individuale; la tassatività delle disposizioni, che può prevenire conflitti di coscienza tra gli stessi inquirenti. Il legislatore si pone infatti l'obiettivo di conseguire una disciplina uniforme su tutto il territorio.

Per quanto riguarda i pentiti, voglio sottolineare che neanche in questo caso ci troviamo di fronte ad una disciplina dettata *ex novo*. Si tratta di trovare, rispetto ad orientamenti legislativi che da anni ritengo si muovano verso il recupero dei soggetti che collaborano con la giustizia, adeguate forme di tutela previste nell'ordinamento che agiscano a garanzia per soggetti particolarmente esposti.

Non mi dilungherò oltre, signor Presidente. La ringrazio, così come ringrazio

l'onorevole sottosegretario ed i colleghi per la cortese attenzione.

Mi auguro anch'io che il Parlamento possa utilizzare il mese di febbraio e la prima settimana di marzo per dare una risposta concreta al paese, rispondendo ad attese di giustizia e di lotta alla delinquenza organizzata non più procrastinabili in rapporto alla tutela delle istituzioni democratiche del paese (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, è un tantino presuntuoso e forse anche un pò ridicolo — per adoperare un termine già appropriatamente utilizzato dalla collega Guidetti Serra — pretendere di intervenire in questa discussione di carattere generale. Si tratta di un dibattito che deve più che altro essere considerato «generalissimo», tanto da ricomprendere ben due decreti-legge (con una fava due piccioni!).

Cercherò nei limiti del possibile di svolgere riferimenti che avranno non so se il pregio o il dispregio della mancanza di coordinazione, anche con riferimento al metodo del decreto-legge.

Il collega Nicotra ha detto che usando i poteri della decretazione d'urgenza un Governo potrebbe giungere, per esempio, a depenalizzare un reato pur sapendo di non compiere una scelta condivisa. In realtà, non è necessario usare il termine «potrebbe», poiché ciò è stato fatto proprio con il decreto-legge n. 8 del 1991.

In questo momento la seduta è presieduta da un giurista e mi dispiace di dover angosciare il suo spirito con qualche considerazione in proposito.

Il decreto-legge n. 8, come è stato scritto, dovrebbe essere teso alla repressione del reato dei sequestri di persona (dirò successivamente qualcosa a proposito di questa scelta). In realtà, si tratta di una normativa con cui si reprimono le vittime del sequestro di persona. Queste ultime non sono soltanto le persone sequestrate, ma anche i destinatari del ricatto, dei quali ci si è

dimenticati. Si sequestrano i beni dei parenti; ma se si dovesse usare la linea dura, dovrebbero essere interessati a questa disciplina i destinatari del ricatto, che non si identificano necessariamente con i parenti, poiché questi ultimi potrebbero essere lietissimi che sia levato di mezzo un possibile dante causa di una successione.

Dicevo che è stata scritta nel quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame questa brillante affermazione: «Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale...

GAETANO VAIRO, *Relatore sul disegno di legge n. 5375*. È stata soppressa!

MAURO MELLINI. Benissimo! È stata soppressa, ma quali sono gli effetti? Il comma è stato abolito, ma in realtà oggi è in vigore! Leggevo che: «Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 — cioè il cosiddetto pagamento controllato —, si adopera con qualsiasi mezzo al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima».

Signor Presidente, se questa non è la descrizione di un'ipotesi tipica di concorso nel reato di sequestro di persona, smetto di fare l'avvocato e comincio a fare l'astrologo o non so che altro, poiché certamente riuscirei meglio nell'altra professione.

Signor Presidente, onorevole relatore, quale ne sarà l'effetto? Leggiamo quanto stabilisce l'articolo 2 del codice penale a proposito della norma più favorevole all'imputato, che si applica anche in caso di decreto-legge non convertito (è l'ipotesi al nostro esame). Una certa disposizione vale quindi per tutti i casi anteriori alla mancata conversione delle norme del decreto-legge, con relative modifiche, quindi anteriori all'entrata in vigore del disegno di legge di conversione o alla decadenza del decreto-legge (che sarebbe molto meglio). Ebbene, i telefonisti dell'anomina sequestri, fino ad oggi puniti con trent'anni di reclusione, signor Presidente, grazie al decreto-legge al nostro esame e ai

meriti dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia avranno uno sconto di pena. Mi sembra che sarà inflitta loro una pena di sette anni, sulla base dell'articolo 379 del codice penale. Questa è la situazione.

Caro Vairo, quando poi arriverà un Carnevale che darà ragione a qualcuno, si sosterrà che egli ha fatto infliggere sette anni a chi ha concorso a un sequestro di persona.

Di chi è, allora, la colpa? Ha ragione per alcuni versi il collega Nicotra, ma ha torto quando parla di mera ipotesi. La realtà è che con decreto-legge abbiamo già fatto un certo tipo di cose.

Tanto per rimanere in tema di uso del decreto-legge, con tale strumento si istituiscono sezioni della Corte dei conti. E si sostiene che la Corte dei conti lotta contro la criminalità ed è un elemento di chiarezza dell'amministrazione. Vi è stato un caso, che ho denunciato in una interrogazione, relativo a una sezione distaccata della Corte dei conti in una regione a statuto speciale, che non nominerò per non nominare automaticamente la persona interessata. L'organico di tale sezione era composto da un presidente e due consiglieri. Ne è stato nominato un quarto con funzione di coordinamento tra i due non presidenti. Il suddetto consigliere, coordinatore degli altri due (non era il presidente; è stata infatti istituita questa nuova figura), era il fratello del principale esponente del partito di maggioranza in quella regione. Ecco la trasparenza e la chiarezza che si introducono con le nuove sezioni della Corte dei conti!

Immaginiamo cosa accadrà a Napoli? Non mancherà, poi, la sottosezione distaccata di Avellino. una volta istituita la sezione di Napoli non vogliamo lottare contro la criminalità organizzata ad Avellino? Creiamo, allora, la sottosezione ad Avellino; il decreto-legge serve anche a questo...

Signor Presidente, e cari pochi (per questo ancor più cari) colleghi presenti, ecco l'uso del decreto-legge! Sempre con decreto-legge, poi, si dà il contentino ai colleghi comunisti, i quali, per altro,

hanno detto cose egregie e molto puntuali. L'intervento di ieri del collega Violante è stato bellissimo. Egli ha rilevato che non si può risolvere il problema con queste misure, ma occorrono interventi più articolati. In un decreto-legge, dicevo, si inserisce una norma per il pattugliamento delle strade. Vi è infatti bisogno di un decreto-legge per stabilire qualche altra cosa oltre alle disposizioni richiamate. Per la lotta contro la criminalità, si predispone l'articolo 8-bis, inserito, mi pare, proprio sulla base di un emendamento presentato dal gruppo comunista, il quale recita: «In ogni provincia sono attuati, sotto la direzione tecnico-operativa del questore, piani di pattugliamento coordinato del territorio, intesi ad assicurare una efficace azione di prevenzione attraverso una razionale e unitaria gestione delle risorse. Nella predisposizione dei piani di cui al comma 1 sono rispettate le esigenze di partecipazione equilibrata delle diverse forze di polizia». Altrimenti, per carità, queste ultime si offendono. Nel decreto relativo alla criminalità è stabilito che il magistrato, nelle occasioni più importanti, debba avvalersi di tutte le forze di polizia, così fa contenti tutti. Un po' per uno non fa male a nessuno, si dice a Roma.

Si stabilisce, allora, nel decreto-legge che occorre il pattugliamento per i sequestri di persona. Ma ce ne sono cinque l'anno! Non si fa però il pattugliamento per evitare la riscossione delle imposte da parte delle organizzazioni criminali! Lo si prevede per i sequestri di persona, per accontentare le leghe!

Il decreto-legge sui sequestri di persona è, stato emanato perché le leghe strillano e perché hanno tratto da casi certamente gravissimi (i sequestri Celadon e Casella) alcuni slogan: mafia dal sud, soldi dal nord. Poi, una volta liberati gli ostaggi del nord, quando rimangono i sequestratori calabresi che sequestrano altri calabresi, allora si emana il decreto-legge contro le famiglie dei sequestrati. Non potendo più aumentare — come è stato detto — le pene contro i sequestratori, si trovi qualcun altro su cui rifarsi: le famiglie delle vittime, tanto sono meridionali! E badate che

si parla di quei meridionali oggetto di una grassazione sistematica da parte della criminalità organizzata che prende il denaro attraverso una sorta di esazione di imposta, con i metodi che ben sappiamo: il collega Nicotra ricordava gli incendi dolosi di questi ultimi giorni. Questo è un campo in cui bisognerebbe prevedere il pattugliamento!

Il pattugliamento invece viene previsto per impedire i sequestri di persona. Ve lo immaginate il pattugliamento in tutte le province italiane? Ben altre misure dovrebbero essere adottate, ma devono essere decise dalle forze dell'ordine, non siamo certo noi che dobbiamo indicarle loro! Altrimenti, o questi provvedimenti non servono a niente oppure, se sono utili, rendendoli pubblici li vanifichiamo: il delinquente acquista la *Gazzetta Ufficiale* e vede quali misure deve evitare.

Bisogna seguire la linea dura, far vedere che si assumono iniziative contro i sequestri di persona, ecco il motivo del decreto-legge in esame!

Ebbene, questo provvedimento non serve a niente! Tenga presente, signor Presidente del Consiglio, che il reato di sequestro di persona fortunatamente è in diminuzione: dai 75 sequestri di persona del 1978 siamo arrivati agli attuali 6-7 sequestri, alcuni dei quali oltre tutto presentano delle anomalie.

Come affermava ieri il collega Violante, a questo punto non sappiamo, per esempio, se esistano sequestri non denunciati. Vi sembra possibile una cosa del genere? Non voglio chiamare in causa il Ministero di grazia e giustizia attualmente *ad interim*; ma questa è una situazione che si verifica spesso. Vi è sempre qualche sottosegretario che assente, prende buona nota: ma che fine fanno queste note nell'avvicendamento che interviene?

Il Governo, se vuole essere serio, deve dirci se il fenomeno dei sequestri non denunciati esiste o meno. Se per caso esiste allora la preoccupazione, signor Presidente, è che il decreto-legge in esame serva semplicemente a far aumentare i sequestri «sommersi».

Non si tratta più della preoccupazione di

quello scocciatore del deputato Mellini il quale — come dice il mio buon amico Pannella — viene ogni tanto alla Camera. In realtà è, uno scocciatore che vi infastidisce tutti i giorni e che insiste su tali questioni perché non segue il sistema di venire in Assemblea a svolgere ogni tanto un intervento come aveva l'abitudine di fare chi non è mai venuto in questa sede quando era deputato e si è permesso di rilasciare certe affermazioni da una radio che ha ottenuto 20 miliardi per essere un servizio pubblico!

Non è quindi la preoccupazione di quello scocciatore del deputato Mellini, ma è un fenomeno già in atto che rischia di trovare un incentivo nel provvedimento che la Camera sta per licenziare.

«Tuo figlio è nelle nostre mani», questo è il messaggio che arriva alle famiglie dei sequestrati; ed allora si pagano 200 milioni (pochi, maledetti e subito) prima che i beni vengano posti sotto sequestro. Siete sicuri che approvando la normativa in esame i riscatti non verranno più pagati?

Il collega Rossi di Montelera con la sua giusta indignazione è riuscito a farvi eliminare quelle norme che il collega Vairo vuole reintrodurre, cioè la criminalizzazione dei congiunti, di chi paga il riscatto, delle vittime. Voi volete la confisca! Ecco cosa sarete costretti a fare! Si tratta di una norma che vi costringe a particolari asprezze: se volete la «chiusura ermetica», dovete essere feroci, spietati con le famiglie!

Il pagamento controllato è un'ulteriore atrocità nei confronti dei familiari delle vittime, che non possono pagare per liberare i loro congiunti, aumentando così i rischi ai quali è sottoposta la persona sequestrata. In ogni caso, è in ballo il patrimonio degli interessati: non è lo Stato a pagare se il controllo non funziona ed i soldi finiscono altrove.

Non aggiungo altro, signor Presidente, sul disegno di legge n. 5375. Per quanto riguarda invece l'altro decreto-legge al nostro esame, vorrei fare qualche considerazione sull'effetto perverso indotto dai mezzi di comunicazione di massa. Il paese sa che si tratta della legge Gozzini; il rela-

tore ha poc' anzi affermato che il Governo ha recepito nel nuovo provvedimento le indicazioni della Camera.

In realtà si sono mobilitati vescovi, sociologi e molte altre persone che, avendo sentito parlare della cosiddetta legge Gozzini, a torto o a ragione, sono intervenuti efficacemente in materia (magari parlando d'altro) e quindi qualcosa di quanto hanno affermato è stato trasfuso nel provvedimento di cui trattasi. Così è aumentata la confusione in questo settore, soprattutto dal punto di vista sistematico.

Scegliendo simili soluzioni, il regime carcerario finisce con l'irrogare pene differenziate. I problemi connessi alla non retroattività delle norme giuridiche equivalgono in realtà a confessare che il regime carcerario è usato come deterrente e come strumento per sanzioni differenziate da applicare come conseguenza di determinati reati. Ricordo che nei codici preunitari si faceva almeno una distinzione precisa delle varie fattispecie, mentre ora non è neppure chiaro in cosa l'arresto differisca dalla reclusione: anche da ciò derivano le utilizzazioni improprie di alcune norme.

Signor Presidente, i mezzi di comunicazione di massa non hanno informato la gente sulle altre disposizioni inserite nel provvedimento che ci si chiede di convertire in legge. La collega Guidetti Serra ha giustamente rilevato poc' anzi che alcuni cittadini sono puniti più gravemente per il solo fatto di essere stati sottoposti a misure di prevenzione, secondo quanto stabilito dalla legge del 1965 per reati molto strani: si pensi, ad esempio, alla mafia dell'abigeato o del pascolo abusivo. Magari i mafiosi si dedicassero a simili attività: forse abbandonerebbero occupazioni molto più pericolose. Purtroppo fanno ben altro!

Con un tratto di penna anche le persone che vent'anni fa sono state sottoposte a misure di prevenzione sono incluse in una categoria di cittadini soggetta ad un certo trattamento. Si tratta di decisione di migliaia di persone, salvo gli effetti prodotti dalla riabilitazione, che tuttavia nessuno sa dove si ottenga. In corte d'appello? In tribunale?

Non credo vi sia mai stato alcuno che si sia «riabilitato» dopo essere stato sottoposto a misure di prevenzione. Inoltre, dobbiamo considerare i cittadini nei cui confronti sono scaduti tali provvedimenti; ebbene, anche questi, nonostante in passato non esistesse una norma analoga a quella oggi in discussione, sono inclusi nella disposizione cui mi riferivo poc' anzi.

Potrei continuare nella citazione delle strane norme che si accavallano in questo caotico decreto. Ad esempio, dato che si è parlato di minorenni, rilevo che chiunque consegni armi ad una persona minore è punito; ci si è dimenticati, per altro, che quest'ultima concorre al reato di detenzione e porto abusivo di armi. E allora a cosa serve questo? Si dice che bisogna dare un segnale e si confondono le idee esumando l'articolo 702 del codice penale, complementare a quello relativo al porto d'armi da caccia, che faceva divieto al cacciatore di affidare il fucile al villico minore un po' scemo, infermo di mente, che lo accompagnava, mentre poteva darlo al minorenni sì, ma un po' svelto e capace. Si richiama questa norma, oggi assolutamente priva di efficacia, e su questa base si crea una simile assurdità. Tuttavia, spero di approfondire l'argomento durante l'esame degli emendamenti.

Ricordo un grande avvocato di poche parole, l'avvocato Sotgiu, il quale, invitato dal presidente della Corte di cassazione ad essere breve, rispose: «Utilizzerò un minuto per ogni anno di reclusione» (ed erano 30). Signor Presidente, noi qui parliamo di anni e anni di reclusione! Il provvedimento in discussione è venuto in aula la prima volta senza il previo esame in Commissione; nei giorni scorsi abbiamo discusso velocemente la sua reiterazione perché bisogna fare presto. Adesso ci si preannuncia una «sessione sulla giustizia».

Il collega Mastrantuono incitava ad approvare provvedimenti ordinari, straordinari, tutte le riforme e poi le controriforme... Bella storia, le riforme e poi le controriforme! Anzi, adesso si fa addirittura un passo avanti, perché si approvano

contemporaneamente le riforme e le controriforme, il codice di procedura penale e contemporaneamente le modifiche allo stesso per quanto riguarda la lotta alla criminalità. Per la lotta alla criminalità si fa tutto, si istituiscono sezioni della Corte dei conti, si dispongono le norme sul pattugliamento delle strade e intanto, signor Presidente, un discorso di fondo sul fenomeno della mafia non lo si fa.

Abbiamo per caso sbagliato ad affrontare il fenomeno della mafia con i pentiti, con i maxiprocessi? Ecco, i maxiprocessi stanno dando i loro effetti: le scarcerazioni sono figlie legittime dei maxiprocessi! E chissà quali altri effetti si avranno, per esempio, con lo sconto di pena di cui possono godere i «telefonisti» dei sequestratori di persona. Naturalmente ci sarà qualcuno cui dare la colpa.

Vogliamo domandarci se non è invece il caso di ricominciare da capo? Certo, i pattugliamenti sono importanti, ma non possono essere definiti attraverso un decreto-legge. Lo stesso vale per le estorsioni e per il controllo del territorio, reati che si commettono almeno cinque volte l'anno e che sfuggono ad ogni pattugliamento. Il criminale che rapisce la bambina all'uscita della scuola dicendo che lo ha mandato il papà — sono fatti che si sono realmente verificati —, con il pattugliamento può essere bloccato in tutte le province.

Vogliamo domandarci se le misure di prevenzione non siano un fatto criminogeno? Vogliamo domandarci se sia raggiungibile l'obiettivo di aggredire la criminalità colpendo le sue ricchezze quando le misure predisposte servono soltanto ad accelerare lo spostamento del baricentro del potere economico della mafia e della camorra dalle zone dove viene esercitata l'esazione delle imposte a quelle di intervento straordinario? La mafia sta facendo la cassa del settentrione, piaccia o non piaccia a Bossi! Certo, a Bossi non piacerà, ed ha ragione perché assieme al capitale mafioso interviene anche il potere mafioso! Accanto al sottobosco dell'economia sommersa, siamo di fronte ad un altro sottobosco, quello del credito sommerso, che viene stimolato, se non addirittura creato

dalle misure antimafia. Vogliamo discutere di questi problemi? Vogliamo verificare, vogliamo interrogarci?

Il Governo non è venuto in quest'aula a dirci se dispone di elementi in relazione al fenomeno dei cosiddetti sequestri di persona sommersi, cioè non denunciati. Il sottosegretario Sorice non fa neppure un gesto come per dire: «Non lo so». Non dice nulla! È un maestro: non dimenticherò mai la sua risposta sul caso Tortora!

Si continua ad andare avanti su una certa strada sempre nella stessa direzione, aggravando il tipo di interventi posti in essere. La sensazione è che si tratti di una spirale perversa: vogliamo domandarci se per caso vi sia, al fondo del discorso, qualcosa di sbagliato? No, non si fa! Le strategie contro la criminalità non vengono in realtà elaborate qui. Dicevo poc'anzi che i *mass media* hanno imposto la convinzione (che è anche di molti colleghi) che si stia parlando della legge Gozzini; in realtà, noi stiamo trattando di cose molto più gravi, anche se i problemi legati a quella legge non sono di poco conto.

Le strategie contro la criminalità, lo ripeto, vengono elaborate altrove. Il provvedimento contro i sequestri di persona è voluto da Vigna, che è una persona autorevole: ma i magistrati non sanno fare le leggi! Questo non significa che noi sappiamo farle bene; comunque, i magistrati non devono saper fare le leggi, ma solo applicarle ai casi che si presentano. Il problema delle conseguenze, delle ricadute, non è di loro competenza; possono essere espertissimi al riguardo, ma in genere non lo sono perché troppi presi da una preoccupazione che li porta a dire: «se avessimo certe norme, potremmo fare certe cose!». Così, non si preoccupano delle ricadute.

Il problema allora, signor Presidente e colleghi, è che il Parlamento dovrebbe essere capace di rivendicare a se stesso certi compiti, non solo rispetto all'uso del decreto-legge, ma anche in relazione a scelte effettive che riguardano gli atteggiamenti da assumere sul problema della criminalità. Le strategie sono scelte dai magistrati, che invece non dovrebbero farlo! La lotta la fanno i magistrati! Si dice che essi de-

vono lottare, ma in realtà non dovrebbero farlo. Il magistrato, infatti, deve solo applicare la legge e non deve lottare contro nessuno: l'unica persona contro la quale deve combattere è in realtà se stesso. Ed è la cosa più difficile da fare. Egli deve farlo per obbedire alla legge e noi abbiamo il dovere di dargli leggi chiare e applicabili. Questo è il nostro dovere! E dobbiamo assumerlo senza scaricare nulla sui magistrati e senza lasciarci andare alla demagogia. Noi dobbiamo cercare di approvare buone leggi e il Governo ha il dovere di fornirci quegli elementi che in realtà non ci dà.

C'è poi l'altro equivoco costituito dalla Commissione antimafia. Dopo l'equivoco del commissario antimafia, del quale abbiamo parlato in Commissione, vi è quello della Commissione competente sulle questioni di mafia. In realtà, non si sa bene se questa sia una Commissione di indagine, di controllo o qualcos'altro! Il Parlamento nel suo complesso e le Commissioni permanenti, che hanno una competenza legislativa specifica e quindi sarebbero in grado di affrontare problemi del genere, sono di fatto esautorati. I momenti della conoscenza sono distaccati da quelli della decisione: questo è il primo elemento dello scollamento di ogni intervento in una materia così delicata, tormentata e drammatica.

Signor Presidente del Consiglio, parlando della mafia, Bocca diceva che 20 milioni di italiani vengono espulsi dall'Europa perché la mafia li espelle. Io dico che anche la cattiva antimafia, lo sciacallaggio dell'antimafia produce certi mali. Ho scritto un opuscolo (ne farò omaggio ad alcuni colleghi) dal titolo inequivocabile: *Gli sciacalli dell'antimafia*. Sciascia parlava di professionisti, io parlo di sciacalli dell'antimafia. La mafia e l'antimafia stanno attanagliando regioni del nostro paese, le stanno veramente martoriando e distaccando dall'Italia e dall'Europa. Un confine di fatto si sta determinando tra il resto del paese e quelle zone. Simili leggi contribuiscono a crearlo perché di fatto, pur trattandosi di provvedimenti riguardanti tutto il territorio nazionale, varare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

norme che dicono che è punibile chiunque non riveli elementi utili alle indagini per i sequestri di persona, equivale ad affermare che in certe regioni chiunque può essere arrestato. Come si fa a scrivere in una norma penale che chiunque non comunichi all'autorità giudiziaria elementi utili per le indagini è punibile? Quali sono gli elementi utili? Con una fattispecie penale di questo tipo si criminalizzano praticamente intere regioni. Chiunque può essere arrestato! In Calabria è facilissimo! Una data persona deve sapere certe cose che sono utili (e magari le sa) e deve sapere anche che sono utili. Ma come si fa a scrivere simili disposizioni? Come si fa a varare un provvedimento del genere?

Scusate, colleghi, ho abusato, probabilmente anche nei toni, della vostra pazienza. E mi rivolgo a voi (così pochi) che hanno avuto l'amabilità e, appunto, la pazienza di ascoltarmi, ma le cose che dico le dico con grande convinzione. E se riuscisse soltanto a trasfonderne qualche piccola parte in qualcuno di voi, riterrei che non sarebbe stata sprecata la mia presenza in quest'aula...

GAETANO VAIRO, *Relatore sul disegno di legge n. 5375*. Questo è certo!

MAURO MELLINI. ... come qualcuno invece ritiene.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Onorevoli colleghi, la discussione che affrontiamo oggi risente sicuramente di una duplice difficoltà: la prima è dovuta al fatto che di tali questioni (almeno di quelle trattate dal decreto recante provvedimenti contro la criminalità organizzata) la Commissione, anche se troppo brevemente, e la stessa Assemblea si erano già occupate; la seconda discende dalla constatazione che ragionare oggi di lotta contro la criminalità organizzata è ben difficile in un momento in cui la tensione e l'attenzione rispetto a quello che nel paese accade e

continua purtroppo ad accadere ad opera della criminalità mafiosa sono distratte da altre notizie e da un'altra guerra.

Io mi chiedo a quanti dell'opinione pubblica, anche in quella attenta, ma anche a quanti tra di noi, sia noto che in Italia, in particolare nelle regioni meridionali, si continua a sparare al ritmo di due omicidi al giorno, che fatti gravissimi, come quello che ha ricordato l'onorevole Nicotra accaduto a Catania, continuano a verificarsi, dimostrando una cosa che non è più negabile e smontando quindi ogni alibi, e cioè che l'azione di contrasto svolta da questo Governo nei confronti del fenomeno mafioso è sicuramente insufficiente. Gli alibi si possono costruire per mezzo di materiale cartaceo, si possono costruire con le risposte alle interrogazioni e alle interpellanze, con le interviste rese alle televisioni o alle testate giornalistiche più importanti e prestigiose. Ma la verità è inequivocabile, è davanti ai nostri occhi: ormai la mafia non strappa più vittorie nei confronti dello Stato, piuttosto afferma una forza e un dominio che ha già e che in molte zone e per molte attività sociali, economiche e relazionali della nostra realtà sono ormai incontrastati.

L'onorevole Mellini faceva riferimento poco fa alla norma che i comunisti hanno voluto e difeso con grande calore ieri in Commissione e che è infine stata approvata. Mi riferisco alla disposizione relativa ai piani di pattugliamento. Al di là del fatto che siamo convinti si tratti di una norma che, anche sotto il profilo formale, non introduce smagliature nell'ordinamento, poiché la legge n. 121 già lo contiene...

GAETANO VAIRO, *Relatore sul disegno di legge n. 5375*, Già la contiene!

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Al di là di questo, dicevo, l'inserimento della norma in un decreto-legge che comunque riguarda la criminalità è ovviamente non finalizzato soltanto alla prevenzione dei reati di sequestro di persona, ma costituisce un contributo vero e noi crediamo anche efficace — speriamo lo sia nella sua attuazione pratica — per ripor-

tare sotto il controllo dello Stato il territorio del nostro paese che per gran parte gli è adesso completamente sottratto.

Io credo che alle due difficoltà cui mi sono riferita, che segnano la discussione di oggi, non ci si possa rassegnare, innanzi tutto per una questione politica che per alcuni versi si collega anche ad una considerazione etica (i colleghi mi perdoneranno se adopero questo termine che oggi viene tanto usato, al punto che ha perso il suo valore). Io credo che anche lo straordinario dibattito che si è acceso nel paese intorno alla difesa della legge Gozzini e di alcuni principi del codice di procedura penale — che sono principi di libertà che prima di essere affermati da quel codice erano stati individuati nelle sue sentenze dalla Corte costituzionale, il supremo organo garante di questo ordinamento —, dibattito che ha coinvolto operatori carcerari, magistrati, uomini di cultura, personalità del mondo della politica, gente comune, gli stessi carcerati che con un'azione di protesta dignitosissima e civile hanno contribuito ad arricchire il dibattito, penso sia un patrimonio di tensione, di idealità, di valori e di concretezza che non può essere oggi, a distanza di un mese, buttato via dimenticato, soltanto perché le prime pagine dei nostri giornali sono occupate da un altro fatto gravissimo che coinvolge e sconvolge la coscienza di ciascuno di noi, qual è la guerra.

Credo che non vada sprecato neanche il contributo di quei colleghi che sono intervenuti, hanno riflettuto e si sono scontrati su tali questioni.

Ho fatto questa premessa perché il giudizio da esprimere sulla riedizione del decreto-legge recante norme contro la criminalità organizzata è un giudizio complesso per due ordini di ragioni. Innanzi tutto perché vi è una preoccupazione, che io avverto sempre più fortemente, della quale poco fa faceva cenno anche l'onorevole Mellini, e che io credo ciascuno di noi debba avvertire. Il fatto di procedere continuamente con provvedimenti sempre più urgenti e necessari, a mano a mano che la drammaticità delle situazioni — venuta meno l'ordinaria amministrazione, ge-

stione e controllo delle stesse — lo impone; la necessità di lavorare in questo modo (necessità che alcune volte viene enfatizzata forse anche strumentalmente) e il dover agire affrontando un fenomeno complesso come quello della criminalità organizzata in più parti dell'ordinamento sono circostanze in sé preoccupanti.

Se io dovessi riflettere, anche soltanto guardando al lavoro compiuto in questa legislatura in materia penale, sui mutamenti genetici — definiamoli così — introdotti nel nostro ordinamento negli ultimi quattro anni; se dovessimo fare una riflessione di tal genere, penso che dovremmo essere fortemente preoccupati. Noi smarriamo spesso il senso della logica e della coerenza del nostro intervento e lo misuriamo soltanto sul provvedimento che abbiamo di fronte. Compiamo l'operazione che poc'anzi l'onorevole Mellini diceva debbono fare i magistrati: ma noi siamo i legislatori! Di una coerenza, che poi diventa forza dell'ordinamento, perché logica dell'ordinamento, dovremmo anche farci carico!

Si tratta quindi di un giudizio complesso, per quanto riguarda questa parte politica. Riprenderò poi tale concetto a proposito, per esempio, degli articoli che introducono un nuovo sistema di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti o a proposito di certi aumenti di pena che colpiscono reati puniti dal codice penale con pene molto basse e ne risparmiano altri.

Ma si tratta di un giudizio complesso anche per un'altra questione. Il decreto in esame contiene sicuramente alcuni passi in avanti rispetto a quelli compiuti nel decreto-legge decaduto. Infatti, in esso è stata eliminata, per esempio, la retroattività delle norme di modifica della legge Gozzini. In ogni caso, il decreto rappresenta, nel testo che ci è stato proposto — ripeterò qui un'espressione che ho già usato in Commissione, anche perché non ne trovo altra più felice — il frutto di una contaminazione.

Quando abbiamo discusso per la prima volta di questo decreto-legge, in realtà si sono scontrate due filosofie, entrambe

chiare e dotate di una forte coerenza. La prima — quella proposta dal Governo — aveva una coerenza ed una logicità che potevano essere condivise o meno ma in ogni caso era una filosofia forte: le misure alternative alla detenzione, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, l'assegnazione al lavoro all'esterno e via dicendo erano benefici che non potevano essere concessi a condannati per certi tipi di reato ed, in ogni caso, i tetti di pena da espiare dovevano essere innalzati. Era sicuramente una filosofia che stravolgeva l'impianto della legge Gozzini, basata su principi assolutamente differenti, ma che in ogni caso aveva una sua logicità.

Dall'altra parte noi, insieme ad altre forze politiche, obiettavamo che il problema era invece quello di sostituire al vecchio concetto della pericolosità sociale (visto che di contrasto alla criminalità organizzata si trattava di parlare) un altro più moderno, più efficiente e quindi produttivo di soluzioni realmente efficaci e non dunque di soluzioni rassicuranti sì ma non efficaci. Noi dicevamo che la pericolosità, oggi, è connotata dal mantenimento di collegamenti con la criminalità organizzata e che la difficoltà di applicazione della legge Gozzini era data da un fatto vero ed innegabile: che i magistrati di sorveglianza non hanno gli elementi per decidere le misure da adottare e per valutare se accogliere o negare le richieste. Inoltre, i magistrati non hanno le strutture e le informazioni necessarie, non hanno il cosiddetto «pezzo di carta» nel quale è descritto il comportamento del detenuto e questo perché dagli uffici della polizia di Stato non arrivano più informazioni sufficienti. La nostra era dunque una diversa filosofia!

Ora, il decreto al nostro esame ha fuso queste due filosofie; esso è appunto il risultato di una contaminazione, ma io non riesco a rintracciarvi una logicità ed una coerenza e quindi non riesco a rintracciarvi una forza reale.

Vedete, colleghi, già il fatto di avere posto particolari limitazioni alla concessione dei benefici soltanto per gli imputati di certi reati, fa discutere. Non nego in

assoluto la validità di una norma del genere, anche se non posso non chiedermi come valutare la fattispecie in cui uno di tali reati sia il frutto di una condotta monosoggettiva e non dunque espressione dell'opera di un'organizzazione criminale. Aggiungo poi che vi sono altri tipi di reati commessi dalle organizzazioni criminali che non sono compresi tra quelli in oggetto. Mi riferisco ai reati concernenti il traffico di armi, l'usura e via dicendo. Si badi bene: le attività predilette cambiano da regione a regione!

Detto questo, nel primo articolo si introduce il concetto di pericolosità sociale dei condannati, peraltro già contenuto — come ha ricordato lo stesso relatore — nella legge n. 55 del 1990 modificativa della legge Rognoni-La Torre, che avevamo proposto come criterio e discriminante per l'applicazione o meno dei benefici.

A questo punto mi chiedo quale senso abbia mantenere la previsione dell'aumento della pena da espiare prima di essere ammessi ai benefici. Come si può incidere sulla legge Gozzini — che è ispirata a tutt'altro — con due meccanismi che, da una parte, ne arricchiscono il contenuto, gli strumenti e l'efficacia (in proposito voglio ricordare che un nostro emendamento, approvato in aula, prevedeva la facoltà per il magistrato di avvalersi della relazione del comitato interprovinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica) e dall'altra, però innalzano i tetti di pena da espiare?

Queste due misure sono per l'appunto il frutto di un connubio che non mi pare risponda a nessuna delle due esigenze: né a quella di un approccio nuovo ai problemi sul tappeto, né a quella di salvaguardare i valori di una legge che è stata approvata all'unanimità dal Parlamento e che ha dimostrato di funzionare. Su questo non una voce si è levata in Assemblea, né poteva, perché così è: ce lo dice anche il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, e dallo stesso ministero ci vengono assicurazioni in questo senso.

Nel testo approvato in precedenza dall'Assemblea anche l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere

veniva ancorata al criterio della pericolosità sociale. Si trattava di un elemento di coerenza dell'ordinamento, e funzionava nei vari momenti in cui il soggetto, imputato di reati particolarmente gravi derivanti dall'appartenenza ad un'organizzazione criminale, veniva sottoposto a procedimento e successivamente andava in espiazione di pena. Era un unico principio, un solo filo.

Il riferimento al nuovo criterio della pericolosità sociale è sparito nel testo che ci viene oggi proposto. Ma non è semplicemente sparito, perché la mortificazione — almeno io la chiamo così — dei principi del nuovo codice di procedura penale con questo testo è più forte che non con quello originariamente proposto dal Governo; e ciò non tanto perché si prevede il mandato di cattura obbligatorio, anche se di questo si tratta. Sgombriamo il campo dagli equivoci: nel momento in cui si dice che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a certi delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a dieci anni, è applicata la custodia cautelare in carcere, si dice in primo luogo che è obbligatorio il provvedimento di adozione di una misura cautelare e, in secondo luogo, che, tra le varie misure previste, il giudice deve scegliere quella della custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulta che non sussistono esigenze cautelari.

Tutto ciò è in netta contraddizione con i principi del nuovo codice, per il quale non è pensabile l'adozione di nessuna misura, neanche quella della presentazione all'autorità di pubblica sicurezza due volte alla settimana per la firma, se non esiste un minimo di esigenze cautelari (e qui invece addirittura si rovescia l'impostazione), oppure se le stesse possono essere soddisfatte diversamente. Non c'è dubbio che questo è un principio contenuto nel codice di procedura penale, il quale stabilisce che occorre anche, nello scegliere tra le misure cautelari, rifarsi ai criteri di proporzionalità e di adeguatezza. Lo dice oggi il codice di procedura penale e lo diceva tre o quattro anni fa anche la Corte costituzio-

nale. È ovvio che il punto va obbligatoriamente riscritto, perché con esso si stravolge quel principio di non obbligatorietà del provvedimento restrittivo e lo si reintroduce con obbligo di custodia in carcere per un certo tipo di reati.

Anche a questo proposito, dunque, si svela quel difetto — cui accennava prima il collega Mellini ed al quale poi io stessa ho fatto riferimento — di intervento spesso schizofrenico sull'ordinamento che è tutto in danno della coerenza, della logica e quindi della forza dell'ordinamento medesimo.

Ho già rubato parecchio tempo all'Assemblea e vorrei perciò, visto che la discussione verte su due provvedimenti, affrontare ora qualche altra questione attinente al decreto sui sequestri di persona e sulle misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

Sono del parere che non possano aver luogo scontri ideologici su questioni di tale genere e rispetto a problemi di tale gravità (un collega ha usato il termine «drammaticità»). L'unico criterio cui ispirarsi dev'essere quello dell'efficacia delle misure da mettere in campo rispetto alla gravità dei problemi che abbiamo di fronte.

Abbiamo molto riflettuto sulla questione del blocco dei beni e lo abbiamo appunto fatto nell'ottica dell'efficacia di quanto ci avviamo a realizzare. Ci chiediamo: siamo sicuri che in un sistema in cui il sequestro di persona viene operato nei confronti di chi è veramente abbiente, in un contesto finanziario come quello del nostro paese, il blocco dei beni che il giudice può riconoscere come direttamente riconducibile al congiunto del sequestrato possa garantirci sulla inesistenza di altre fonti di ricchezza altrove collocate (non solo all'estero — come ipotizzava qualcuno — ma anche presso una società che è parte di un'altra o è collegata ad un'altra?) Siamo certi che una norma di tal genere consenta l'ottenimento di quello spirito collaborativo tra congiunti ed amici della vittima, autorità giudiziaria e forze di polizia, indispensabile nella gestione processuale ed investigativa che la lotta ad un sequestro richiede? Nell'attuale fase, peraltro — dicia-

molto chiaramente, colleghi — non vi è la sensazione che si faccia pronto affidamento nelle istituzioni e si attribuisca fiducia incondizionata alla loro capacità di venire a capo del reato in oggetto, tanto più da parte di chi abbia subito il sequestro di una persona cara.

Credo che dobbiamo interrogarci con grande attenzione su queste questioni. Ho pertanto apprezzato molto gli interventi del collega Rossi di Montelera, che ha proposto ieri in Commissione una serie di emendamenti sui quali, dopo il necessario dibattito, abbiamo unanimemente concordato.

Constatiamo con piacere che il provvedimento reca una norma da noi già proposta a dicembre e riguardante la comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria al Governatore della Banca d'Italia quando vi sia fondato motivo di ritenere che i soldi provenienti dal riscatto circolino attraverso il circuito bancario. Si tratta di un'occhiata buttata finalmente, pur nel rispetto delle competenze della Banca d'Italia e della magistratura, all'interno del sistema bancario.

Essendo mossi dalla volontà di interrogarci con attenzione e di individuare misure efficienti, abbiamo proposto le norme riguardanti il coordinamento delle forze di polizia, il controllo del territorio attraverso i piani di pattugliamento, la cattura dei latitanti. La nostra intenzione è quella di adottare norme che non figurino soltanto in un codice, ma che facciano parte di un sistema complessivo funzionante.

Siamo del parere che non serva avere norme che rassicurino collettivamente, essendo state stampate sulle prime pagine dei giornali o propagandate attraverso la televisione, ma che serva un sistema tale da garantire non solo la repressione dei delitti, ma anche la loro prevenzione; un sistema che sia soprattutto in grado di assicurare la legittimazione di fatto dello Stato e delle sue istituzioni.

Per quanto riguarda le nuove norme a protezione di coloro che collaborano con la giustizia, va detto che si tratta di una materia delicatissima. Abbiamo sostenuto ieri in Commissione e riproponiamo in

questa sede — ritenendo peraltro di ottenere ascolto anche da parte della maggioranza — una serie di emendamenti tendenti ad evitare che attraverso le norme in esame si consenta che il pentito venga gestito anche clandestinamente dagli inquirenti.

Per questo riteniamo (si tratta di una preoccupazione che il relatore ha manifestato con grande lucidità) che ogni misura di protezione non debba essere commisurata alla dichiarazione che il pentito ha reso o a quelle che potrà fare se non in ragione dell'entità del rischio reale che il soggetto corre. La protezione va rapportata al rischio, non alla quantità di materiale che viene offerta.

Credo che questo sia un modo serio di affrontare la questione e ritengo che tale argomento possa essere opposto alle critiche che spesso e con troppa facilità vengono fatte nei confronti delle dichiarazioni di soggetti che decidono di collaborare con la giustizia; non perché queste non debbano essere sottoposte al vaglio più attento possibile, ma perché in alcuni casi esse hanno permesso, di fronte all'incapacità di arrivare per altra strada a spunti di investigazione, a spunti da cui partire per ricostruire alcuni delitti, di gettare uno sguardo e di aprire uno squarcio sull'attività di organizzazioni criminali mafiose molto pericolose.

Prima di concludere, vorrei solo fare a me stessa una raccomandazione e rivolgere, se mi è consentito, un ultimo suggerimento ai colleghi. Tutte le norme contenute in questi decreti sono particolarmente delicate. Credo sia dovere di ciascuno esaminarle con grande serenità, sfuggendo ogni tentazione di uscire da qui con una norma facilmente spendibile tra l'emozione della gente e che possa essere utilizzata per rispondere a spunti emozionali che spesso vengono sollecitati dai *mass media*. Mi auguro che lavoreremo in modo tale da approvare strumenti realmente efficaci rispetto ai problemi gravissimi che ci troviamo di fronte.

Per parte nostra non ci tireremo indietro, né lo abbiamo mai fatto; vorrei che ci fosse un alto livello di assunzione di re-

sponsabilità. Non devo infatti ricordare a nessuno che il dominio mafioso non è solo una fonte di distruzione di un patrimonio di vite umane, non è soltanto una violazione del codice, ma è anche il male più grave che colpisce in questo momento il nostro paese, ed è una grande forma di corrompimento delle forme democratiche (*Applausi dei deputati del gruppo comunista PDS - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, colleghi, ancora una volta la Camera dei deputati a tempi ravvicinati si occupa di un provvedimento urgente in tema di lotta alla criminalità organizzativa e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa. Questo avviene perché l'incalzare della criminalità ha accresciuto uno stato di incertezza tra tutti i cittadini, preoccupati per la propria sicurezza e per un tranquillo svolgimento delle attività civili.

Da più parti, e non da oggi, si fa presente la richiesta di fermezza nella repressione della criminalità, soprattutto di quella organizzata. Ma al di là delle enunciazioni sulle piazze, sino ad oggi non si sono avute che astratte e generiche prese di posizione da alcune parti di forze politiche, per non parlare dei comportamenti assolutamente contraddittori tenuti da chi ha disatteso quello che andava dicendo sulle piazze allorché si è trattato di tradurre in leggi in Parlamento le conclamate esigenze di fermezza. Nella quasi totalità l'opinione pubblica chiedeva e chiede rigore.

In alcune regioni, occupate quasi *manu militari* dalle associazioni criminali, questa richiesta assumeva ed assume i toni disperati di chi invoca protezione da parte dello Stato, una protezione che spesso stenta a venire e che, quando viene, si concreta in modo insufficiente. Pur riconoscendo il fatto che da parte del Governo si è registrata una certa risposta, dobbiamo però constatare con amarezza che il Parlamento non ha saputo tradurre tale risposta

in leggi coerenti, rigorose ed efficienti. Ciò si è verificato non soltanto per l'azione delle opposizioni, ma anche per colpa della maggioranza, che dinanzi alla paventata minaccia della riduzione della libertà e della garanzia dei cittadini immutati ha di fatto mortificato le aspettative della gente. Infatti, in occasione dell'iter di conversione in legge del precedente decreto-legge, ci siamo trovati di fronte a comportamenti poco lineari da parte di vasti settori della maggioranza, che uniti all'opposizione sconvolsero, quasi integralmente, la *ratio* del decreto allora presentato dal Governo, rendendone quasi inutile la conversione in legge.

Allora come oggi da più parti si era gridato «niente premi ai mafiosi, ai terroristi, agli spacciatori di droga e ai sequestratori», salvo poi far prevalere, nell'animo di una parte dei parlamentari, un senso di adesione all'appello che proveniva dall'universo dei collettivi carcerari.

È come se le proposte del Governo e quelle dei repubblicani — rimasti soli in linea con il Governo — fossero state indirizzate ad uccidere le speranze dei detenuti, e come se le proposte del Governo e quelle dei repubblicani non si rivolgessero solo ed esclusivamente a coloro che si erano macchiati di gravissimi reati.

Devo rilevare che si trattava di provvedimenti che tentavano di porre argini rigorosi in tema di scarcerazioni facili e di benefici di vario genere, concessi qualche volta interpretando elasticamente la legge, ma il più delle volte, o quasi sempre, ai sensi delle leggi vigenti, che avevano rivelato e dimostrato alcune smagliature attraverso le quali era impossibile controllare l'erogazione dei benefici.

Purtroppo quel decreto decadde, e a grande maggioranza fu affossato anche uno sbarramento posto dal Governo — che a nostro avviso era giusto — che sospendeva per cinque anni i benefici della legge Gozzini e della precedente legge modificata.

Vorrei ricordare che i reati per i quali erano previste particolari restrizioni erano i seguenti: il sequestro di persona, il terrorismo, l'omicidio, le rapine aggravate,

l'estorsione (la quale rappresenta il delittu-strumento attraverso il quale la criminalità, organizzata e non, taglieggia intere regioni e città italiane, al sud come al nord) ed altri reati altrettanto gravi.

A questa proposta del Governo i repubblicani avevano non contrapposto, ma affiancato un emendamento che prevedeva più o meno le medesime restrizioni, ma con alcune norme a regime e lasciando alla Camera la scelta tra l'una e l'altra soluzione. Si trattava, in ogni caso, di due soluzioni a nostro avviso rigorose. La maggioranza della Camera bocciò le une e le altre; vennero sollevati rilievi di incostituzionalità sia sulla proposta del Governo sia sulla nostra, facendo riferimento ad una presunta violazione degli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione. Si trattava di rilievi assolutamente infondati, in quanto le modifiche all'ordinamento penitenziario non riguardavano degli istituti di diritto sostanziale — e quindi la pena — come tali vincolati al precetto della irretroattività, ma incidevano su una fase come quella della espiazione della pena, e quindi sul regime penitenziario, rispetto al quale la data in cui il reato era stato commesso era ed è assolutamente ininfluente.

È in ragione di ciò che i repubblicani (oltre ad una serie di altri emendamenti che abbiamo presentato e su cui ci soffermeremo quando si passerà alla discussione dell'articolo) hanno presentato una serie di emendamenti che propongono la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 (sul regime di applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 ai commi 1, 2, 3 e 4) e del comma 2 dell'articolo 2, nei confronti dei condannati per i delitti commessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Ad avviso dei repubblicani la legge che andiamo ad approvare deve valere per tutti e non soltanto per coloro i quali hanno commesso reati dopo la promulgazione del presente decreto; deve valere per tutti coloro che oggi come oggi si trovano in stato di detenzione. Pertanto, dovranno anche loro, al pari di coloro i quali commetteranno dei reati dopo l'entrata in vigore del provvedimento, essere assoggettati alla stessa legge.

Abbiamo presentato questi emendamenti perché il decreto che il Governo ha presentato, pur essendo in gran parte condivisibile dai repubblicani in quanto sono stati accolti qualificati e significativi emendamenti, ci lascia non totalmente soddisfatti. Esso infatti, accogliendo le richieste di una maggioranza disomogenea formata tra tutte le forze politiche presenti in questa Camera, non prevede la retroattività dell'efficacia delle norme che modificano il regime penitenziario, lasciando fuori dalla restrizione coloro che hanno commesso il reato prima dell'entrata in vigore del presente decreto; quasi che questi non rappresentassero un grave pericolo per l'ordine pubblico, e dimenticando che l'evasione di tanti mafiosi, sequestratori e soggetti che si sono macchiati di gravi reati avvenuti proprio in questi ultimi tempi ha suscitato in seno all'opinione pubblica gravissimo allarme, rimbalzando sulle prime pagine dei giornali.

Abbiamo presentato emendamenti che ci auguriamo vengano guardati con favore dal Parlamento, quali quelli che prevedono l'innalzamento della soglia della pena espiata prima di poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge. Allo stesso modo, abbiamo presentato emendamenti che prevedono l'esclusione da tutti i benefici per coloro che in occasione di sequestri di persona a scopo di estorsione o di terrorismo abbiano provocato la morte del sequestrato. Se non si vuole accettare questa ipotesi, almeno si concedano i benefici solo a condizione che costoro abbiano espiato almeno i due terzi della pena concretamente irrogata.

Altri emendamenti da noi presentati mirano a correggere una finzione giuridica della legge, che ritiene per espiata la parte di pena a qualunque titolo condonata (articolo 54, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata in seguito dalla legge Gozzini).

Non mi soffermerò oltre in questa fase sugli emendamenti repubblicani, che mi riservo di illustrare in altra occasione. Devo però soffermarmi su un aspetto estremamente inquietante, che ha allar-

mato e continua ad allarmare l'opinione pubblica.

Si tratta del caso che si è verificato in questi giorni in seguito alla possibile scarcerazione per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva di alcuni noti personaggi mafiosi. All'allarme dell'opinione pubblica per la sentenza della Corte di cassazione sono seguiti stupiti e sorpresi commenti da parte di alcuni personaggi del mondo politico, gli stessi che puntualmente, in sede parlamentare, diventano i tenaci assertori del garantismo più oltranzista. Qualcuno — tra l'altro un'autorevole persona — ha addirittura sostenuto il principio dell'elasticità della legge, che non si dovrebbe applicare nei confronti di determinati soggetti colpevoli di aver commesso gravi reati: cosa questa veramente stupefacente, perché se così dovesse essere si arriverebbe a prefigurare uno Stato di diritto fondato sulla negazione della certezza di quest'ultimo!

Dobbiamo però coerentemente ricordare a noi stessi che per questi ed altri casi la Corte di cassazione si è comportata in modo analogo, applicando con rigore e con coerenza le leggi vigenti. Ed allora certe critiche non possono essere rivolte a coloro che applicano la legge, ma dovrebbero al più essere indirizzate a chi le fa trascurando gli effetti devastanti che qualche volta gli eccessi di garantismo producono. Già il 7 novembre 1990 i repubblicani avevano presentato una proposta di legge (atto Camera n. 5204) che prevedeva modifiche ai termini di carcerazione preventiva. Il 12 dicembre 1990 il Governo ha presentato un proprio disegno di legge avente lo stesso oggetto e teso a conseguire le medesime finalità, anche se con diverse procedure.

È in tal senso che i repubblicani presentarono un emendamento al precedente decreto-legge, che il Parlamento non ebbe modo di esaminare. Ripresentiamo in questa occasione, la proposta di modifica, perché sianc allungati i termini di carcerazione preventiva per quei detenuti che si sono macchiati di particolari gravi reati, previsti per altro nel provvedimento oggi all'esame.

La realtà è che oggi si deve dare una risposta credibile alle istanze scaturenti dalle profondità del paese. Senza ripetere argomentazioni che ho avuto modo di esprimere in precedenti interventi, ritengo che sia arrivato il momento di porci di fronte alla società in maniera coerente e rigorosa in tema di emergenza giustizia; un'emergenza che si coniuga con la stessa tenuta della nostra democrazia.

Accanto ed in parallelo a questo decreto-legge la Camera discute oggi di un altro importante provvedimento, sul quale mi soffermerò brevemente: quello relativo alle nuove misure in materia di sequestri di persona e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

Il reato di sequestro di persona non può dirsi in espansione, ma costituisce comunque un fenomeno pericolosissimo non solo per le vittime, ma anche per la società; occorre infatti sottolineare, oltre ai rischi che corre, la vittima, anche l'esistenza di forti guadagni che vengono successivamente reimpiegati in attività criminose (nuovi sequestri, traffico della droga e di armi, e così via).

Il decreto-legge, illustrato oggi con perizia, lucidità e valentia dall'onorevole Vairo, si colloca, a nostro avviso, con efficacia nella strategia di una lotta ai sequestri di persona che stanno assumendo da qualche tempo — pur se ridotti nel numero — forme sempre più odiose ed allarmanti. Infatti, sono talvolta indirizzati nei confronti di minori, le cui capacità di difesa e di resistenza sono maggiormente ridotte.

Siccome ci troviamo di fronte ad un reato mirato a conseguire il prezzo del riscatto, è evidente che l'obiettivo da porsi per il legislatore — non ho alcuna incertezza in proposito, anche se comprendo che provvedimenti del genere possono risultare dolorosi per le famiglie dei sequestrati — è quello di rendere impossibile o almeno più difficile il conseguimento, del profitto.

Fino ad oggi l'autorità giudiziaria ha oscillato fra due posizioni, l'una che mirava a bloccare i beni dei familiari, l'altra che li lasciava liberi per la preoccupazione

che una misura del genere divenisse pericolosa. In tal senso, ha fatto bene il Governo a tagliare la testa al toro assumendo una precisa determinazione, anche se sofferta ed in presenza di tante polemiche. Si tratta di una decisione che prevede il blocco dei beni dei congiunti, degli affini e dei conviventi. Noi repubblicani condividiamo questa scelta, consci della responsabilità ed anche dei rischi che essa comporta. Tuttavia, riteniamo che la positività ed i benefici del provvedimento siano superiori ai rischi che si fanno correre.

Oltre alla previsione relativa al blocco dei beni sono stati introdotti: il divieto di intermediazione; l'obbligo penalmente punibile per chi, avendo notizia su fatti e circostanze relativi al delitto, non li comunica agli inquirenti; il divieto di stipulare polizze assicurative antisequestro. Accanto a ciò si prevede il potenziamento delle strutture di polizia e la costituzione di appositi nuclei interforze.

Inoltre, si introduce una serie di norme volte ad assicurare protezione a coloro che offrono collaborazione alla giustizia determinante per scoprire i responsabili e liberare i sequestrati. Per questo aspetto il Governo ha accolto un emendamento già presentato in precedenza dal gruppo repubblicano. La protezione viene offerta anche ai congiunti dei collaboratori.

Il provvedimento all'esame ha fatto sorgere molte perplessità in alcuni parlamentari ed in larghi settori dell'opinione pubblica; occorre ammetterlo. L'onorevole Mellini, in occasione della discussione del precedente decreto, ebbe a darmi dello sciagurato per aver presentato un emendamento passato nella disattenzione e nella distrazione dell'aula. Eppure oggi l'emendamento, fatto proprio dal Governo ed introdotto nel decreto, è passato con la meditata e cosciente consapevolezza di una larga maggioranza.

È vero, è un provvedimento che fa sorgere perplessità, forse perché sotto un certo profilo non si può dire perfettamente morale. Ma noi riteniamo che per fronteggiare fenomeni criminosi così gravi non si possa dubitare un solo momento dell'esigenza di accogliere nel nostro ordina-

mento norme che già lo Stato ha avuto modo di sperimentare positivamente in occasione della lotta ad un fenomeno criminale altrettanto grave quale quello del terrorismo.

Se la Repubblica è uscita indenne dagli anni di piombo non è vano sperare che anche sul terreno della lotta alla grande criminalità saprà porre validi argini di sicurezza. Noi repubblicani rileviamo però che non vi è più tempo da perdere. Questi decreti sono solo una prima risposta a quanto da noi richiesto in occasione delle varie discussioni sull'ordine pubblico. Vi è ancora tanto altro da fare per attivare a pieno regime la macchina della giustizia, per liberarla dalla paralisi che la affligge.

Occorre da parte dello Stato e del Governo uno sforzo eccezionale per fronteggiare una emergenza eccezionale. Confidiamo che il Governo, che già si sta muovendo in questa direzione, vada avanti, rispondendo alla pressante richiesta della gente. È infatti su questo terreno che si vince o si perde la battaglia per la democrazia. I repubblicani saranno a fianco del Governo e di quelle forze che marceranno in questa direzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ciconte. Ne ha facoltà.

VINCENZO CICONTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa discussione avviene dopo una martellante campagna di stampa sulla linea dura scelta dal Governo sul problema dei sequestri di persona.

Per giorni e giorni ci siamo sentiti dire che era arrivato il momento di voltare pagina e di affrontare il problema dei sequestri in termini diversi da quelli del passato. Tale campagna di stampa ha fatto leva sull'allarme sociale crescente di una opinione pubblica preoccupata ma anche frustrata dalla impotenza delle forze dell'ordine nel venire a capo definitivamente del particolare fenomeno dei sequestri di persona.

Il punto centrale del dibattito verteva soprattutto attorno alla necessità di individuare gli strumenti più adatti per impedire

il sicuro vantaggio economico che deriva a chi commette tale reato.

Alcuni hanno sostenuto la tesi che per stroncare alla radice questo fenomeno la via maestra sia quella di impedire la disponibilità dei beni dei familiari del sequestrato. Altri, invece, con argomentazioni non del tutto infondate, si sono opposti e si oppongono al sequestro dei beni.

La scelta del blocco dei beni trova la sua motivazione fondamentale nella necessità di evitare che in materia così controversa la decisione sulla via da seguire possa toccare ad un singolo magistrato, con tutto il carico di discrezionalità e anche di possibili errori.

Una tale scelta — dobbiamo saperlo, esserne pienamente consapevoli — non può lasciarci tranquilli circa gli esiti, gli effetti e anche i possibili rischi; una scelta per molti versi dolorosa, pericolosa, comunque parziale e non risolutiva. È questo l'indirizzo prevalente scelto dal Governo.

Ma il Governo è proprio convinto del fatto che il blocco sia l'elemento risolutivo del sequestro di persona o che possa agevolare quel circuito di comunicazione tra familiari e organi inquirenti che ha richiamato poco fa l'onorevole Finocchiaro?

Ragioniamo attorno ai fatti e anche ai possibili scenari che si possono aprire con tale scelta. Da sole la norma e la linea di intervento antisequestro hanno il sicuro effetto di rovesciare sui privati la responsabilità dei comportamenti, quindi di ipotizzare, di prevedere soltanto una azione successiva all'avvenuto sequestro. Si interveniva, cioè, a valle del fenomeno, quando esso aveva già prodotto i suoi effetti perversi, e non a monte, non risalendo alla radice, alle cause, e non ponendo il problema della azione e della iniziativa complessiva dello Stato.

Per tale motivo abbiamo lavorato in Commissione al fine di modificare il testo del Governo, apportando sensibili mutamenti, tali da configurare una risposta più articolata ed equilibrata, volta a spostare l'accento sull'azione dello Stato e sugli strumenti operativi che è necessario predisporre per una efficace ed efficiente risposta.

Ci siamo mossi interrogandoci sulla complessità dei sequestri di persona e valutando i mezzi necessari e più efficaci per superare la disorganicità degli interventi delle forze di polizia.

Sia chiaro, nessuno può pensare di risolvere un problema così complesso e drammatico attraverso una legge o comunque misure legislative. Se dessimo questa impressione forse qualcuno potrebbe pensare di offrire una risposta rassicurante all'allarme sociale, ma la disillusione sarebbe molto più forte e cocente dell'attuale preoccupazione che ci spinge a predisporre queste norme.

D'altra parte, la complessità del fenomeno è tale da non lasciarsi facilmente ingabbiare da una legge. Parliamo di sequestri al plurale, nel senso che vi sono diverse tipologie di sequestri di persona. È un fenomeno certamente non nuovo (per molti versi è anzi antico) che ha avuto nel tempo alterne vicende, scansioni temporali e aree territoriali di insediamento e di manifestazione.

Stiamo discutendo del sequestro di persona a scopo di estorsione, a fini di lucro e di illecito guadagno. È un delitto odioso, particolarmente abietto perché priva l'individuo della libertà personale e quindi è un tipico delitto che reca offesa alla persona.

Chi sequestra va oltre la privazione della libertà personale, che è già di per sé particolarmente ed eccezionalmente grave. Infatti vi è una violenza a volte fisica, come nei casi purtroppo frequenti di mutilazione dei sequestrati, ma sempre e comunque psicologica che ha effetti devastanti e per molti versi irreversibili. Credo che ci si debba soffermare su tali aspetti; ormai vi è una letteratura che descrive e si interroga attorno a questi effetti, alle permanenti modificazioni che intervengono sulla psicologia ed il carattere dell'individuo derivanti non solo dalla forzata prigionia, ma da quello che avviene nel rapporto tra sequestrati e sequestratori, tra sequestrati e familiari.

Questi ultimi sono presentati sempre come coloro i quali non vogliono pagare, attaccati soltanto al denaro e che per tale

motivo vogliono pagare di meno prolungando la durata del sequestro. In definitiva, sono sempre descritti come i veri responsabili del prolungamento del sequestro.

Ciò che avviene nella mente, nel modo di pensare, nella psiche di un individuo ristretto in un carcere dai sequestratori credo possiamo facilmente immaginarlo. Vi è un rovesciamento particolarmente cinico ed odioso della verità che induce nella vittima dubbi, tormenti, domande inquietanti ed angosciate. Purtroppo ogni sequestrato ha subito sulla propria pelle questa situazione.

Vi è poi la violenza sui familiari, privati prima di un proprio caro e poi lasciati senza notizie nel dubbio, nell'angoscia e nel tormento, costretti a mendicare informazioni e prove certe dell'esistenza in vita del congiunto. È una *via crucis* dolorosa che fa aumentare incertezza ed angoscia, disperazione ed impotenza.

Ho voluto richiamare questi aspetti perché credo che nessuno si possa fare illusioni circa il fatto che sia semplice ed agevole affrontare il problema dei sequestri di persona. Nessuno si può illudere di risolvere tutto ciò con una legge. Del resto, se nelle aree a più alta densità di sequestri di persona i magistrati, oltre a seguire questi casi, sono obbligati a fare altro, perché oberati da numerosissime altre incombenze, è difficile pensare che tutto si possa risolvere facilmente e rapidamente, individuando anche gli autori del sequestro.

Il problema non è di poco conto e presenta effetti non indifferenti.

Oggi i sequestri di persona sono sicuramente in netta e progressiva diminuzione rispetto al passato, ma continuano: perché?

Domandiamoci perché non si sia mai venuti a capo del fenomeno dei sequestri di persona. Tutto sommato, la domanda è abbastanza semplice: in sostanza in questi anni (il fenomeno dura ormai da molto tempo, dal secondo dopoguerra) non vi è mai stata una strategia antisequestro ed un preciso indirizzo politico seguito coerentemente e costantemente nel tempo. In fondo vi è sempre stata una sorta di assuefazione ai sequestri, che sono stati considerati reati

marginali, residuali, un lascito del passato, addirittura del brigantaggio. Per questo, in quanto fatti residuali e marginali, prima o poi si sarebbero conclusi.

Invece non è stato così: il fenomeno è ancora ben evidente. Ad esempio, per quanto riguarda la mia regione, la Calabria, negli anni sessanta e settanta i sequestri hanno rappresentato una sorta di accumulazione primitiva di denaro per le associazioni criminali. Sequestri importanti sono infatti serviti per l'accumulazione del capitale mafioso ed hanno finanziato la 'ndrangheta: uno dei casi più «illustri» fu quello di Paul Getty, dopo il quale purtroppo ve ne sono stati molti altri.

Le risorse derivanti dai sequestri consentono — ripeto — l'accumulazione del capitale mafioso, che a sua volta fu utilizzato per finanziare imprese criminali. Ciò rese possibile ulteriori accumulazioni e la penetrazione del capitale mafioso nel mercato legale. Ancora oggi i sequestri di persona, sebbene siano in netta diminuzione rispetto al passato, svolgono una funzione importante, anche se sono meno remunerativi rispetto agli anni sessanta: vi sono infatti più rischi e maggiori complicazioni. Del resto, la 'ndrangheta ha in piedi altre attività ben più lucrose: dagli appalti (gli ultimi esempi sono quelli relativi alla costruzione della centrale ENEL a Gioia Tauro e della base per gli *F-16* a Crotone) al traffico della droga ed al commercio delle armi.

Nonostante ciò, nonostante il relativo rendimento economico, i sequestri continuano. Le ragioni sono evidenti: vi sono organizzazioni che da sempre svolgono simili attività e continuano ad operare in tal modo perché sono incapaci di fare altro. Vi sono alcune «'ndrine» che hanno una vera e propria specializzazione in questo settore: esse hanno infatti manifestato notevole professionalità.

Alcuni sostengono, non sempre senza qualche ragione, che i sequestri svolgono una sorta di funzione di depistaggio: in sostanza, a causa del sequestro, l'attenzione si concentrerebbe sull'Aspromonte, mentre altri affari, ancora più lucrosi, si farebbero in altre aree della Calabria, al riparo dall'attenzione generale, anzi nella disattenzione

più totale, visto che i fari sono puntati sull'Aspromonte.

Il vero problema è che i sequestri continuano perché con essi si manifesta in modo clamoroso e visibile il controllo del territorio. Ne ha parlato prima la collega Finocchiaro Fidelbo: non torno quindi sulle sue considerazioni, che ritengo convincenti. Finché il controllo del territorio sarà appannaggio delle organizzazioni criminali e mafiose, la piaga dei sequestri non scomparirà. Questo è il punto centrale della questione, almeno per quanto riguarda la Calabria. Ciò è dimostrato dal fatto che dal punto di vista operativo si riesce ad ottenere risultati molto efficaci in molte realtà tranne che in Calabria o nei casi in cui i sequestri siano effettuati da «'ndrine» calabresi.

Il problema è comunque di più vasta portata, poiché l'impunità goduta in questi anni ha prodotto effetti perversi. Ricorderete che alcuni mesi fa vi fu il famoso sequestro di Patrizia Tacchella, che ha rappresentato per alcuni aspetti una novità: piccoli imprenditori del nord avevano infatti pensato di risolvere, attraverso un sequestro di persona, problemi interni alle rispettive imprese; pensavano di risanare le loro aziende ottenendo finanziamenti con sequestri di persona.

Ma vi è un pericolo ulteriore: il fatto che i sequestri di persona sono remunerativi può comportare la diffusione di questo reato. Allora il problema vero è quello di sottrarre alle organizzazioni criminali il controllo del territorio, perché non c'è dubbio che il sequestro di persona rappresenta una delle manifestazioni dell'attività della mafia. Invece finora si è pensato di risolvere la questione solo con l'intervento militare che si è prevalentemente concentrato sull'Aspromonte. Abbiamo assistito all'intensa campagna pubblicitaria televisiva che mostrava i militari sfondare a calci le porte di cascinali ovviamente vuoti. Ciò faceva francamente ridere, così come ha fatto sorridere in Calabria l'affermazione, fatta dall'allora ministro dell'interno Gava in occasione del sequestro Casella, che la situazione era sotto controllo. È vero che la situazione era sotto controllo, ma della 'ndrangheta e non dello Stato, delle forze «'ndranghetiste» e

non di quelle di polizia mandate sull'Aspromonte.

Parliamoci chiaro: lo spiegamento delle forze armate non ha potuto risolvere il problema perché i sequestri di persona non sono una questione militare. E questo è un elemento ricorrente nella polemica politica, perché la presenza delle forze di polizia era discutibile.

Le mappe nelle mani dei militari a caccia dei latitanti e dei sequestratori calabresi risalivano agli anni '50, prima ancora che le alluvioni nell'Aspromonte cancellassero alcuni paesi e modificassero alcuni territori; e in esse mancavano indicazioni di vie, di piste, di percorsi, di sentieri, di un paesaggio profondamente trasformato dalla natura.

È chiaro, perciò, che in molte zone non c'è più un confronto tra le regole della legalità e le regole della mafia, perché queste ultime hanno soppiantato le prime e sono risultate vincenti.

Dunque, se si vuole affrontare seriamente il problema dei sequestri di persona è necessario prevedere — come fa il testo della Commissione — il superamento della disorganicità dell'intervento degli organi di polizia. Del resto, tutti sappiamo della rivalità che molto spesso c'è stata tra i vari corpi armati e che non ha certamente aiutato la lotta contro i sequestratori. Ecco perché è importante la previsione, contenuta nel testo licenziato dalla Commissione, del coordinamento tecnico-operativo, la strutturazione interforze e soprattutto il fatto che all'interno dell'ufficio centrale vi sia la possibilità di costituire un apposito nucleo per la prevenzione e la repressione dei delitti dei sequestri di persona a scopo di estorsione. Solo così, forse, sarà possibile recuperare ritardi, limiti e improvvisazioni del passato.

Vi è anche la necessità di operare in maniera diversa. È possibile che non si possa costituire una banca dati, una fonoteca per la registrazione delle voci dei telefonisti, predisporre un archivio su questi vent'anni di sequestri, in grado di farci conoscere le tecniche usate, la frequenza e la ripetizione dei sequestri, le località dove questi sono avvenuti e la loro durata? Credo si debba com-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

riere al riguardo anche un grande sforzo tecnico e scientifico.

Infine, non dobbiamo dimenticare che, per quanto in diminuzione, questo fenomeno mostra la specializzazione raggiunta dalle organizzazioni criminali. Si pensi alla questione del riciclaggio del denaro, che non può certo interessare personalmente i pastori dell'Aspromonte: questi possono al massimo sequestrare una persona e tenerla prigioniera, ma non possono certo mettere in piedi le tecniche sofisticate per riciclare il denaro. A fronte di 400 miliardi pagati negli ultimi venti anni, le banconote intercettate ammontano appena a 8 miliardi; non si è infatti riusciti a seguire le tracce del denaro «sporco» e a predisporre un adeguato sistema per intercettarlo. Tutto questo flusso di denaro è finito quindi nelle mani della 'ndrangheta: è questo il motivo per il quale occorre affinare le tecniche investigative.

Voglio concludere il mio intervento soffermandomi su un punto. Il problema vero è di impedire che i sequestratori possano utilizzare il denaro proveniente dai sequestri, organizzando nuove imprese criminali o immettendolo nel circuito del mercato legale. Ma per conseguire tale obiettivo occorre dare il senso di una svolta nella lotta ai sequestri: è di questo che abbiamo bisogno. Ritengo che la questione vera da affrontare consista nell'impedire i sequestri: una volta operato il sequestro, infatti, sarà difficile trovare una soluzione positiva a vantaggio dei familiari e del sequestrato.

Vengo infine all'ultima questione. La discussione di oggi è stata oscurata da fatti molto più grandi: la guerra che incombe e preoccupa tutti quanti noi non fa emergere l'importanza delle questioni oggetto del nostro dibattito. Devo peraltro sottolineare che in materia di sequestri la situazione è cambiata: mentre un tempo vi era acquiescenza, passività e rassegnazione, oggi in tutte le parti d'Italia in cui questo fenomeno si verifica (non solo in Calabria, quindi) assistiamo ad una maggiore presa di coscienza, ad una mobilitazione e ad una partecipazione più ampie, nonché alla richiesta di venire a capo del problema.

Non bisogna disilludere le speranze dei nostri ragazzi, che molto spesso hanno

meno di 18 anni e che chiedono di poter vivere in un'Italia in cui non vi sia il pericolo di essere sequestrati né quello che bande armate collegate ad organizzazioni della mafia o della 'ndrangheta continuino a commettere reati impunemente (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 15 febbraio 1991, alle 9,30:

1. — *Interpellanze e interrogazione.*

2. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5367).

— *Relatore: Alagna.*
(*Relazione orale.*)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia (5375).

— *Relatore: Vairo.*
(*Relazione orale.*)

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 22.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 febbraio 1991.**

Babbini, Caveri, Colombo, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Facchiano, Fausti, Formigoni, Foschi, Bruno Orsini, Emilio Rubbi, Rubinacci, Sacconi, Sarti, Spini, Tremaglia.

Alla ripresa pomeridiana dei lavori.

Babbini, Caveri, Colombo, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Facchiano, Fausti, Formigoni, Foschi, Bruno Orsini, Rossi, Emilio Rubbi, Rubinacci, Sacconi, Sarti, Spini, Tremaglia.

Approvazioni in Commissione.

Nelle riunioni di mercoledì 13 febbraio 1991 delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla IV Commissione (Difesa):

SAVIO: «Modifica all'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e veterinarie dell'Accademia di sanità interforze» (3175), con l'assorbimento della proposta di legge: MELELEO ed altri: «Modifica della durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze» (2429) che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

dalla X Commissione (Attività Produttive):

S. 2219. — «Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (approvato dalla X Commissione del senato), (con modificazioni) (4930), con l'assorbimento della proposta di legge: RAVAGLIA ed altri: «Nuove norme contro l'abusivismo commerciale» (4647), che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

dalla XI Commissione (Lavoro):

S. 2535. — «Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991» (approvato dalla VII Commissione del Senato) (5302).

S. 2401. — «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova» (approvato dalla IX Commissione del Senato), (con modificazioni) (5175).

SAPIENZA ed altri: «Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore del settore solfifero siciliano» (4836); LAURICELLA ed altri: «Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore del settore solfifero siciliano» (4898), in un testo unificato con il titolo: Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore del settore solfifero siciliano» (4836-4898).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

VIVIANI: «Modifiche e integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato» (5363) (con parere della II, della IV, della V e della XI Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

MARTINAT ed altri: «Modifica dell'articolo 149 del codice di procedura civile» (5331) (con parere della V e della IX Commissione);

PICCIRILLO: «Istituzione della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Caserta» (5415) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

MARTINAT ed altri: «Modifica della tabella allegata al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, recante la determinazione dell'assegno per i nuclei familiari» (5337) (con parere della I e della V Commissione);

ANTONUCCI ed altri: «Disposizioni concernenti l'inquadramento e la specializzazione professionale del personale medico degli enti previdenziali» (5373) (con parere della I, della V, della VII e della XII Commissione).

Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

«Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Gastone Parigi in sostituzione del deputato Altero Matteoli, dimissionario.

Annuncio di mozioni, di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, una risoluzione, interpellanze e interrogazioni.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori: interrogazione con risposta scritta Valensise n. 4-22977 del 5 dicembre 1990 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-02750; interrogazione con risposta scritta Valensise n. 4-22978 del 5 dicembre 1990 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-02751.

Apposizione di una firma ad una interpellanza.

L'interpellanza Nania n. 2-00700, pubblicata nel resoconto sommario del 19 ottobre 1989, è stata sottoscritta anche dal deputato Valensise.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'ONOREVOLE ROMEO RICCIUTI, SOTTO-SEGRETARIO DI STATO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE, IN SEDE DI DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 5344-B.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. La normativa comunitaria relativa al settore bieticolo-saccarifero è stata gestita dalla Cassa conguaglio zucchero, che ha provveduto alla gestione degli oneri di immagazzinaggio (previsti dal regolamento CEE n. 1009 del 1967) e alla riscossione dei contributi sulla produzione (articolo 27 dello stesso regolamento); all'accertamento e alla riscossione delle risorse proprie della Comunità per i contributi gravanti sulla produzione ed i contributi a titolo di spese di immagazzinaggio, nonché al pagamento delle spese di magazzino dello zucchero e agli interventi per gli aiuti alimentari; ai compiti concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica; al pagamento ai produttori bieticoli e saccariferi degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria con gli stanziamenti da determinare annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato; al pagamento dell'integrazione per oneri finanziari, con i fondi derivanti dal sovrapprezzo.

La delibera CIPE del 28 giugno 1990 ed il provvedimento CIP n. 20 del 1990, contestualmente alla liberalizzazione del prezzo dello zucchero ed alla cessata applicazione del sovrapprezzo, hanno previsto la soppressione della Cassa conguaglio zuc-

chero. Conseguentemente, si è reso urgente e necessario provvedere, in conformità alla menzionata delibera CIPE del 28 giugno 1990, alla continuità della gestione medesima con il trasferimento della stessa all'A.I.M.A.

Inoltre, il trasferimento delle funzioni di intervento all'A.I.M.A. ha comportato la necessità di non disperdere capacità ed esperienze professionali acquisite da tempo dai dipendenti della Cassa e di provvedere quindi al trasferimento degli stessi nei ruoli dell'A.I.M.A.

Il Governo ha quindi adottato il decreto-legge n. 391 del 1990, che, già approvato dalla Camera, viene ora in terza lettura, a seguito della necessaria modificazione deliberata dal Senato per ovviare a errore di fatto che vanificava la volontà parlamentare.

La legge 209 del 1990 disponeva infatti che gli interventi della RIBS si esaurissero nel termine dei cinque anni dalla entrata in vigore della legge medesima. Per eliminare tale termine, al primo comma dell'articolo 6 del decreto legge nel testo approvato dalla Camera, si era previsto che gli interventi cui partecipino le categorie agricole si esaurissero all'atto della scadenza del mutuo concesso in precedenza.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Documento IV, n. 92

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 356 |
| Votanti | 356 |
| Astenuti | — |
| Maggioranza | 179 |
| Voti favorevoli | 202 |
| Voti contrari | 154 |

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Abbatangelo Massimo
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Amato Giuliano
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada

Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonsignore Vito
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Camber Giulio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore
Grippio Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
Iossa Felice

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mellini Mauro
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano

Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo

Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Testa Antonio
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Sono in missione:

Babbini Paolo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco

Formigoni Roberto
Foschi Franco
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Spini Valdo
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Documento IV, n. 105

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 335 |
| Votanti | 335 |
| Astenuti | — |
| Maggioranza | 168 |
| Voti favorevoli | 201 |
| Voti contrari | 134 |

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Abbatangelo Massimo
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Amato Giuliano
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolina Gaetano
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca

Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Benedikter Johann
 Bernasconi Anna Maria
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonsignore Vito
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cima Laura
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo

De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grippa Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Calogero
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mellini Mauro
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Testa Antonio
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Babbini Paolo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Spini Valdo
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Documento IV, n. 112

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 332 |
| Votanti | 332 |
| Astenuti | — |
| Maggioranza | 167 |
| Voti favorevoli | 282 |
| Voti contrari | 50 |

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Abbatangelo Massimo
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Amato Giuliano
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolina Gaetano
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo

Becchi Ada
 Benedikter Johann
 Bernasconi Anna Maria
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bonferroni Franco
 Bonsignore Vito
 Borgoglio Felice
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Camber Giulio
 Cannelonga Severino Lucano
 Capacci Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cima Laura
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda

Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Calogero
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mellini Mauro
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicoira Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Testa Antonio
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Babbini Paolo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Spini Valdo
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Documento IV, n. 115

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 350 |
| Votanti | 349 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 175 |
| Voti favorevoli | 297 |
| Voti contrari | 52 |

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Abbatangelo Massimo
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Bassanini Franco
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo

Becchi Ada
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonferroni Franco
 Borgoglio Felice
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Camber Giulio
 Cannelonga Severino Lucano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Capacci Renato | Dell'Unto Paris |
| Capanna Mario | Del Mese Paolo |
| Capecchi Maria Teresa | De Rose Emilio |
| Cappiello Agata Alma | Dignani Grimaldi Vanda |
| Caradonna Giulio | Di Pietro Giovanni |
| Cardetti Giorgio | Di Prisco Elisabetta |
| Cardinale Salvatore | Donati Anna |
| Carelli Rodolfo | Donazzon Renato |
| Caria Filippo | Duce Alessandro |
| Carrus Nino | |
| Casati Francesco | Ebner Michl |
| Casini Carlo | Ermelli Cupelli Enrico |
| Castagnola Luigi | |
| Castrucci Siro | Fachin Schiavi Silvana |
| Cavagna Mario | Fagni Edda |
| Cavicchioli Andrea | Faraguti Luciano |
| Cavigliasso Paola | Felissari Lino Osvaldo |
| Cecchetto Coco Alessandra | Ferrara Giovanni |
| Cellini Giuliano | Ferrari Bruno |
| Cerofolini Fulvio | Ferrari Marte |
| Ceruti Gianluigi | Fiandrotti Filippo |
| Cerutti Giuseppe | Fincato Laura |
| Cervetti Giovanni | Finocchiaro Fidelbo Anna Maria |
| Chella Mario | Fiori Publio |
| Chiriano Rosario | Fiorino Filippo |
| Ciabbarri Vincenzo | Forleo Francesco |
| Ciaffi Adriano | Fracchia Bruno |
| Ciancio Antonio | Franchi Franco |
| Cicerone Francesco | Frasson Mario |
| Cima Laura | Fronza Crepaz Lucia |
| Colombini Leda | Fumagalli Carulli Battistina |
| Coloni Sergio | |
| Colucci Francesco | Gabbuggiani Elio |
| Colucci Gaetano | Galante Michele |
| Columbu Giovanni Battista | Galli Giancarlo |
| Colzi Ottaviano | Gangi Giorgio |
| Corsi Hubert | Gasparotto Isaia |
| Costa Alessandro | Gelpi Luciano |
| Costa Raffaele | Gorgoni Gaetano |
| Costa Silvia | Gottardo Settimo |
| Crescenzi Ugo | Grassi Ennio |
| Cristoni Paolo | Gregorelli Aldo |
| | Grippa Ugo |
| D'Acquisto Mario | Guerzoni Luciano |
| D'Addario Amedeo | Guidetti Serra Bianca |
| D'Aimmo Florindo | |
| Dal Castello Mario | Iossa Felice |
| D'Amato Carlo | |
| D'Ambrosio Michele | Labriola Silvano |
| De Carli Francesco | Lamorte Pasquale |
| De Julio Sergio | Lanzinger Gianni |
| Del Bue Mauro | La Penna Girolamo |

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna

Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Gianna

Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Testa Antonio
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Ferrarini Giulio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Sono in missione:

Babbini Paolo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco

Formigoni Roberto
Foschi Franco
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Spini Valdo
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Documento IV, n. 117

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 340 |
| Votanti | 339 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 170 |
| Voti favorevoli | 211 |
| Voti contrari | 128 |

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Abbatangelo Massimo
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolina Gaetano
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Bassanini Franco

Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Bonfatti Pains Marisa
 Borgoglio Felice
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Camber Giulio
 Cannelonga Severino Lucano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Capacci Renato
Capanna Mario
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippa Ugo
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Strada Renato

Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Testa Antonio
Testa Enrico
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Viscardi Michele
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Zavettieri Saverio

Sono in missione:

Babbini Paolo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Formigoni Roberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Foschi Franco
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe

Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Spini Valdo
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Proposta di legge n. 395-d, emendamento 3.3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 308 |
| Votanti | 308 |
| Astenuti | — |
| Maggioranza | 155 |
| Voti favorevoli | 104 |
| Voti contrari | 204 |

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Abbatangelo Massimo
Alinovi Abdon
Angelini Giordano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cima Laura
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Costa Alessandro

De Julio Sergio
Diaz Annalisa

Di Pietro Giovanni
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Franchi Franco

Galante Michele
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Grassi Ennio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Massano Massimo
Matteoli Altero
Menziatti Pietro Paolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Camber Giulio
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Farace Luigi
Fraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grippo Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Piro Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno

Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglino Giovanni

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Babbini Paolo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Spini Valdo
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Proposta di legge n. 395-d, emendamento 4.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 303 |
| Votanti | 303 |
| Astenuti | — |
| Maggioranza | 152 |
| Voti favorevoli | 18 |
| Voti contrari | 285 |

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Balbo Laura
 Bassi Montanari Franca
 Cecchetto Coco Alessandra
 Ceruti Gianluigi
 Cima Laura
 Cristoni Paolo
 D'Addario Amedeo
 D'Amato Carlo
 De Carli Francesco
 Del Bue Mauro
 Dell'Unto Paris
 Diaz Annalisa
 Donati Anna
 Levi Baldini Natalia
 Procacci Annamaria
 Ronchi Edoardo
 Salvoldi Giancarlo
 Seppia Mauro

Hanno votato no:

Abbatangelo Massimo
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Angelini Giordano

Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Baruffi Luigi
 Battaglia Pietro
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Boniver Margherita
 Borghini Gianfrancesco
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brocca Beniamino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Darida Clelio
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovanni
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippa Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario

Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele

Vazzoler Sergio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Babbini Paolo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Spini Valdo
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Proposta di legge n. 395-d, emendamento 5.10

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 308 |
| Votanti | 308 |
| Astenuti | — |
| Maggioranza | 155 |
| Voti favorevoli | 108 |
| Voti contrari | 200 |

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Abbatangelo Massimo
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bassi Montanari Franca
Bellocchio Antonio
Berselli Filippo
Borghini Gianfrancesco
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucano
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Ciabbarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Costa Alessandro
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo
D'Amato Carlo
Diaz Annalisa
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Ferrara Giovanni
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Franchi Franco

Galante Michele
Geremicca Andrea
Grassi Ennio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Massano Massimo
Matteoli Altero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria

Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grippio Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredi
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Babbini Paolo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Spini Valdo
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Proposta di legge n. 395-d, emendamento 6.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 312 |
| Votanti | 312 |
| Astenuti | — |
| Maggioranza | 157 |
| Voti favorevoli | 29 |
| Voti contrari | 283 |

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Abbatangelo Massimo
 Baghino Francesco Giulio
 Bassi Montanari Franca
 Berselli Filippo
 Breda Roberta
 Caradonna Giulio
 Cecchetto Coco Alessandra
 Ceruti Gianluigi
 Cima Laura
 Colucci Gaetano
 Donati Anna
 Ferrarini Giulio
 Fiandrotti Filippo
 Franchi Franco
 Lanzinger Gianni
 Martinat Ugo
 Massano Massimo
 Matteoli Altero
 Parigi Gastone
 Pazzaglia Alfredo
 Pellegatta Giovanni
 Poli Bortone Adriana
 Procacci Annamaria
 Rallo Girolamo
 Ronchi Edoardo
 Salvoldi Giancarlo
 Tassi Carlo
 Tatarella Giuseppe
 Valensise Raffaele

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Baruffi Luigi
 Battaglia Pietro
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Bertoli Danilo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano

Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Dell'Unto Paris
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippo Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicoira Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo

Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Babbini Paolo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Spini Valdo
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Proposta di legge n. 395-d, emendamento 12.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 308 |
| Votanti | 308 |
| Astenuti | — |
| Maggioranza | 155 |
| Voti favorevoli | 79 |
| Voti contrari | 229 |

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bassi Montanari Franca
Bellocchio Antonio
Borghini Gianfrancesco

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Cecchetto Coco Alessandra
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro

Dell'Unto Paris
Diaz Annalisa
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Ferrara Giovanni
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo

Gelli Bianca
Geremicca Andrea

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Levi Baldini Natalia

Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro

Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Colucci Gaetano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippò Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Principe Sandro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Babbini Paolo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Spini Valdo
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Proposta di legge n. 395-d, emendamento 12.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 310 |
| Votanti | 309 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 155 |
| Voti favorevoli | 82 |
| Voti contrari | 227 |

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bassi Montanari Franca
Bellocchio Antonio
Borghini Gianfrancesco

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Castagnola Luigi
Cecchetto Coco Alessandra
Ciabarrì Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro

Diaz Annalisa
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Ferrara Giovanni

Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo

Gelli Bianca
Geremicca Andrea

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Levi Baldini Natalia

Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario

Zavettieri Saverio

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Dell'Unto Paris
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fornasari Giuseppe
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippò Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leoni Giuseppe
Lia Antonino
Lobianco Arcangelo

Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredò
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Orciari Giuseppe

Sono in missione:

Babbini Paolo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Spini Valdo
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Proposta di legge n. 395-d, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 333 |
| Votanti | 307 |
| Astenuti | 26 |
| Maggioranza | 154 |
| Voti favorevoli | 303 |
| Voti contrari | 4 |

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzolini Luciano

Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bastianini Attilio
 Battaglia Pietro
 Bellocchio Antonio
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Biafora Pasqualino
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo

Binetti Vincenzo
 Bonferroni Franco
 Boniver Margherita
 Borghini Gianfrancesco
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Breda Roberta
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Calvanese Flora
 Camber Giulio
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino Lucano
 Capacci Renato
 Cappiello Agata Alma
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carrus Nino
 Casati Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarra Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovanni
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Fraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio

Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Matulli Giuseppe
Mazza Dino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo

Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Benedikter Johann
Berselli Filippo

Leoni Giuseppe
Willeit Ferdinand

Si sono astenuti:

Abbatangelo Massimo
Baghino Francesco Giulio
Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
Colucci Gaetano
Donati Anna
Ebner Michl
Franchi Franco
Lanzinger Gianni
Martinat Ugo
Massano Massimo
Matteoli Altero
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamaria
Rallo Girolamo
Ronchi Edoardo
Servello Francesco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Babbini Paolo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Spini Valdo
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5343-b, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 343 |
| Votanti | 319 |
| Astenuti | 24 |
| Maggioranza | 160 |
| Voti favorevoli | 233 |
| Voti contrari | 86 |

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Baruffi Luigi
 Bastianini Attilio
 Battaglia Pietro
 Benedikter Johann
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Bonferroni Franco
 Boniver Margherita

Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Breda Roberta
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Paolo
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Camber Giulio
 Campagnoli Mario
 Capacci Renato
 Capiello Agata Alma
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Casini Carlo
 Castagnetti Pierluigi
 Castrucci Siro
 Cavicchioli Andrea
 Cavigliasso Paola

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Grippo Ugo
Guarino Giuseppe

Labriola Silvano
Latteri Ferdinando
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredi
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo

Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Barbieri Silvia
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Cavagna Mario
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro

Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo

Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nardone Carmine

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio

Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano

Zavettieri Saverio

Si sono astenuti:

Abbatangelo Massimo
Baghino Francesco Giulio
Bassi Montanari Franca
Berselli Filippo
Caradonna Giulio
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Cima Laura
Donati Anna
Franchi Franco
Lanzinger Gianni
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamaria
Rallo Girolamo
Scalia Massimo
Sospiri Nino
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Babbini Paolo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Spini Valdo
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5344-b, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 328 |
| Votanti | 231 |
| Astenuti | 97 |
| Maggioranza | 116 |
| Voti favorevoli | 223 |
| Voti contrari | 8 |

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Baruffi Luigi
 Battaglia Pietro
 Benedikter Johann
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Bonferroni Franco
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea

Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Breda Roberta
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Capacci Renato
 Cappiello Agata Alma
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Casini Carlo
 Castagnetti Pierluigi
 Castrucci Siro
 Cavicchioli Andrea
 Cavigliasso Paola
 Cellini Giuliano
 Cerofolini Fulvio
 Cerutti Giuseppe
 Chiriano Rosario
 Ciaffi Adriano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Guarino Giuseppe

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando

Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mazza Dino
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio

Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Donati Anna
Lanzinger Gianni
Procacci Annamaria
Scalia Massimo

Si sono astenuti:

Abbatangelo Massimo
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Baghino Francesco Giulio
Barbieri Silvia
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Brescia Giuseppe

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

Caradonna Giulio
Cavagna Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Costa Alessandro

Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Franchi Franco

Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Matteoli Altero
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio

Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Parigi Gastone

Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Testa Enrico
Toma Mario
Toma Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano

Sono in missione:

Babbini Paolo
Caveri Luciano
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

De Carolis Stelio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Orsini Bruno

Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Spini Valdo
Tremaglia Mirko

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1991

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma